



PIANO DI GOVERNO DEL
TERRITORIO



COMUNE DI GROMO


Provincia di Bergamo


Adottato dal Consiglio Comunale con delibera n. 19 del 23/ 03/ 2011
Verifica compatibilità PTCP con delib. G.P. n. 405 del 05/ 09/ 2011
Approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 66 del 03/ 12/ 2011
Elaborato coordinato alla Variante n. 2 al PGT approvata dal
Consiglio Comunale con delibera n. 27 del 12 / 08 / 2019

Il Sindaco

Il Segretario Generale

VARIANTE 2

 **Lucio Fiorina - architetto**
Marcello Fiorina - ingegnere
Studio associato di architettura urbanistica ed ingegneria
Sede in via pignolo 5, Bergamo - tel 035-218094 - fax 035-270308
www.studiofiorina.com - Email info@studiofiorina.com

 I progettisti
Arch. Enrico Bonandrini
Arch. Carlo Macalli

PIANO delle
REGOLE

Norme Tecniche
di Attuazione

VAR 2
PdR 02



Comune di Gromo

Provincia di Bergamo

Piano di Governo del Territorio



PIANO DELLE REGOLE

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Progettazione - coordinamento Ufficio intercomunale di Piano

Arch. Enrico Bonandrini (UTC Ardesio)

Co-progettazione

Arch. Carlo Macalli – Vertova (BG)

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e Valutazione di Incidenza (VIC)

Dott.ssa Sara Lodrini

Studio associato Percorsi Sostenibili – Milano

Dott.ssa Stefania Anghinelli

Dott.ssa Laura Capoferri

Studi geologici

Dott. Geol. Sergio Ghilardi

G.E.A. Srl – Ranica (BG)

Ing. Francesco Ghilardi

Dott. Geol. Daniele Moro

Indagini territoriali, zone agricole, paesaggio

Dott. For. Adriano Pasini

Consorzio Forestale Alto Serio (CoFAS) Gromo (BG):

For. Jr Marco Guerini

For. Jr Ilenia Bonetti

Cartografia GIS e aggiornamento SIT

Franco Olivari

Dott.ssa Silvia Paganoni

Zonizzazione acustica

Arch. Sergio Morandi

Studio associato SI.Eng – Clusone (BG)

Piano del commercio

Dott. Claudio Re - Bergamo

Collaboratori

Lucia Baronchelli

Geom. Maurizio Cagninelli

(UTC Ardesio)

Rag. Francesca Scandella

(UTC Ardesio)

Dott.ssa Anna Balduzzi

(UTC Ardesio)

For. Jr/Geom. Dora Giudici

(UTC Gromo)

Ing. Gianfranco Lubrini

(UTC Valbondione)

Arch. Virginia Bonarini

(UTC Valbondione)

Hanno inoltre contribuito:

Mirko Bonacorsi

Elena Pirola (Montesecco Servizi Srl)

Ing. Isacco Macalli

Marta Macalli

VARIANTE 1**Estensori**

Studio associato LF di arch. Lucio Fiorina e ing. Marcello Fiorina - Bergamo

Collaboratori

Arch. Federico Zecchi

PARTE PRIMA - CARATTERI DEL PIANO

TITOLO 1 – CONTENUTI, DISPOSIZIONI GENERALI DEL PIANO

- ART. 1.1 OGGETTO E CONTENUTI DEL PIANO DELLE REGOLE
ART. 1.2 OBIETTIVI DEL PIANO DELLE REGOLE
ART. 1.3 VALIDITA' TEMPORALE E PRESCRITTIVITA' DEL PIANO DELLE REGOLE
ART. 1.4 STRUTTURA ED ELENCO DEGLI ELABORATI DEL PIANO DELLE REGOLE
ART. 1.5 RELAZIONI DEL PIANO DELLE REGOLE CON LA PIANIFICAZIONE VIGENTE
 1.5.1 *strumenti di pianificazione sovraordinata*
 1.5.2 *strumenti attuativi vigenti*
ART. 1.6 INAMMISSIBILITA' DI DEROGHE

TITOLO 2 – LINGUAGGIO DEL PIANO

Capo I – Termini specifici - glossario

- ART. 2.1 SISTEMI
 2.1.1 *il Sistema insediativo*
 2.1.2 *il Sistema ambientale*
 2.1.3 *il Sistema infrastrutturale*
ART. 2.2 AMBITI
ART. 2.3 TESSUTO INSEDIATIVO
ART. 2.4 LOTTO
ART. 2.5 LOTTO D'INTERVENTO
ART. 2.6 LOTTO LIBERO
ART. 2.7 LOTTO MINIMO EDIFICABILE
ART. 2.8 AMBITO DI PERTINENZA

Capo II – Termini di uso corrente

- ART. 2.9 **Parametri urbanistici**
 2.9.1 **St** Superficie territoriale
 2.9.2 **Sf** Superficie fondiaria
 2.9.3 **Sc** Superficie coperta
 2.9.4 **Sd** Superficie drenante
 2.9.5 **le** Indice di edificabilità
 2.9.6 **lp** Indice di permeabilità
 2.9.7 **Rc** Rapporto di copertura
 2.9.8 **Cu** Carico urbanistico
ART. 2.10 **Parametri edilizi**
 2.10.1 **Slp** Superficie lorda di pavimento
 2.10.2 **H** Altezza dell'edificio
 2.10.3 **V** Volume edilizio
 2.10.4 **Dc** *Distanza degli edifici dai confini di proprietà*
 2.10.5 **De** *Distanza tra edifici*
 2.10.6 **Ds** *Distanza degli edifici dai confini e dai cigli stradali*
 2.10.7 **Al** *Allineamento*
 2.10.8 **Dv** *Distanza da valli e corsi d' acqua*
ART. 2.11 **Sv** Superficie di vendita

TITOLO 3 – MODALITA' DI ATTUAZIONE E GESTIONE DEL PIANO

Capo I – Modalità e ambito di intervento

- ART. 3.1 AMBITI DI APPLICAZIONE DEL PdR

- ART. 3.2 MODALITA' E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL PdR
- ART. 3.3 STRUMENTI ATTUATIVI
 - 3.3.1 (PA) Piani Attuativi
 - 3.3.2 (PdCC) Permessi di Costruire Convenzionati

Capo II – Perequazione, Compensazione, incentivazione urbanistica

- Art. 3.4 CRITERI GENERALI
- ART. 3.5 FORME DI ATTUAZIONE RIGUARDANTI IL PIANO DELLE REGOLE
- ART. 3.6 REGISTRO DE I DIRITTI EDIFICATORI
- ART. 3.7 ASSERVIMENTO DELL'AREA DI PERTINENZA

Capo III – Opere di urbanizzazione

- ART. 3.8 DISPOSIZIONI GENERALI
- ART. 3.9 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA
- ART. 3.10 OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA
- ART. 3.11 DOTAZIONE DEI REQUISITI URBANIZZATIVI

Capo IV – Destinazioni d'uso

- ART. 3.12 DESTINAZIONI D'USO - DEFINIZIONI E CRITERI GENERALI
- ART. 3.13 MODIFICAZIONI DELLE DESTINAZIONI D'USO
 - 3.13.1 *Modificazioni d'uso urbanisticamente rilevanti*
 - 3.13.2 *Modificazioni d'uso urbanisticamente non rilevanti*
- ART. 3.14 DOTAZIONE MINIMA DI PARCHEGGI PUBBLICI E PRIVATI IN RELAZIONE AI CARICHI URBANISTICI
- ART. 3.15 DESTINAZIONI D'USO VIETATE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE

Capo V – Disciplina degli interventi edilizi, urbanistici e ambientali

- ART. 3.16 TUTELA, VALORIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO URBANISTICO-EDILIZIO
- ART. 3.17 INDIRIZZI E PRINCIPI IN MATERIA DI RISPARMIO ENERGETICO
- ART. 3.18 RECUPERO A FINI ABITATIVI DEI SOTTOTETTI ESISTENTI
- ART. 3.19 DOTAZIONE DI VERDE PRIVATO ALL'INTERNO DELLE AREE DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI DI NUOVA EDIFICAZIONE
- ART. 3.20 CABINE DI TRASFORMAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA

TITOLO 4 – FATTIBILITA' GEOLOGICA E SISMICA DI PIANO

Capo I – Studio di fattibilità geologica

- ART. 4.1 CRITERI GENERALI
- ART. 4.2 FATTIBILITA' GEOLOGICA DI PIANO - NORME GENERALI
- ART. 4.3 CONTENUTI SPECIFICI DEGLI STUDI GEOLOGICO-TECNICI DI DETTAGLIO
- ART. 4.4 CLASSE 4 – FATTIBILITÀ CON GRAVI LIMITAZIONI
 - 4.4.1 **Ambiti "er"** *aree molto acclivi e/o in erosione accelerata*
 - 4.4.2 **Ambiti "Fa"** *aree di frana attiva*
 - 4.4.3 **Ambiti "Ve"** *aree a pericolosità molto elevata o elevata di valanga*
 - 4.4.4 **Ambiti "Cp"** *conoidei attivi parzialmente protetti*
 - 4.4.5 **Ambiti "Ee"** *aree a pericolosità molto elevata di esondazione torrentizia*
 - 4.4.6 **Ambiti "Eb"** *aree a pericolosità elevata di esondazione torrentizia*
 - 4.4.7 **Ambiti "z1"** *aree a rischio idrogeologico molto elevato PS 267 (zona 1)*
 - 4.4.8 **Ambiti "4z2"** *aree a rischio idrogeologico molto elevato PS 267 (zona 2)*
 - 4.4.9 *Norme generali per la classe di fattibilità 4
(DGR n. 8/1566 del 22/12/2005 e DGR n. 8/7374 del 28/5/2008)*
- ART. 4.5 AREE GEOLOGICAMENTE VINCOLATE
- ART. 4.6 CLASSE 3 – FATTIBILITÀ CON CONSISTENTI LIMITAZIONI
 - 4.6.1 **Ambiti "as"** *aree acclivi o prossime a scarpate acclivi*
 - 4.6.2 **Ambiti "Fs"** *aree di frana relitta o stabilizzata*
 - 4.6.3 **Ambiti "Cn"** *aree di conoide non attivo o non recentemente attivatosi*

- 4.6.4 **Ambiti "Em"** aree a pericolosità media o moderata di esondazione torrentizia
- 4.6.5 **Ambiti "car"** aree interessate da carsismo superficiale diffuso
- 4.6.6 **Ambiti "sg"** aree con scadenti caratteristiche geotecniche
- 4.6.7 **Ambiti "v"** aree interessate da fenomeni valanghivi generalmente localizzati, il cui utilizzo è soggetto alla realizzazione di approfonditi studi volti a verificare la reale situazione di pericolo e ad individuare le adeguate opere di mitigazione del rischio
- 4.6.8 **Ambiti "vcl"** area il cui effettivo inserimento in classe 3 è subordinato allo spostamento del corso d'acqua della Val Calda (tratto finale) ed alla realizzazione di tutte le relative opere di regimazione e difesa idraulica così come prospettato nel progetto di sistemazione attuale
- 4.6.9 **Ambiti "3z2"** aree a rischio idrogeologico molto elevato PS 267 (zona 2)
- 4.6.10 Norme generali per la classe di fattibilità 3
(DGR 22/12/2005 n. 8/1566 e DGR 28/5/2008 n. 8/7374)
- ART. 4.7 CLASSE 2 – FATTIBILITÀ CON MODESTE LIMITAZIONI
- ART. 4.8 CLASSE 1 – FATTIBILITÀ SENZA PARTICOLARI LIMITAZIONI

Capo II - Valutazione dell'effetto sismico

- ART. 4.9 CARTA DELLA PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE

TITOLO 5 – PERIMETRAZIONI, VINCOLI E TUTELE

- ART. 5.1 DISPOSIZIONI GENERALI
- ART. 5.2 PERIMETRAZIONI INTERESSANTI IL TERRITORIO COMUNALE
- ART. 5.3 NORME RELATIVE AGLI ELETTRODOTTI

TITOLO 6 – NORMATIVA TRANSITORIA

- ART. 6.1 DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLE MISURE DI SALVAGUARDIA
- ART. 6.2 SITUAZIONI ESISTENTI DIFFORMI DALLE PREVISIONI DI PGT
- ART. 6.3 EDIFICAZIONI IN CORSO DI ESECUZIONE

PARTE SECONDA – DISCIPLINA GENERALE DEL TERRITORIO

TITOLO 7 – SISTEMA INSEDIATIVO

- ART. 7.1 NORME GENERALI
- ART. 7.2 AMBIENTAZIONE DEGLI EDIFICI
- ART. 7.3 EDIFICI ASSOGGETTATI A CONSERVAZIONE E RESTAURO

Capo I – Ambiti del tessuto urbano consolidato a prevalente destinazione residenziale

- ART. 7.4 DESTINAZIONI D'USO AMMESSE E VIETATE NEGLI AMBITI A PREVALENTE DESTINAZIONE RESIDENZIALE

A – Insediamenti storici

- ART. 7.5 AMBITO DEI CENTRI E DEI NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE
- ART. 7.6 ZONA A1 - CENTRI STORICI
- ART. 7.7 ZONA A2 - NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE
- ART. 7.8 ZONE A1 – A2 - CRITERI GENERALI
- ART. 7.9 PARAMETRI EDILIZI PER LE ZONE A1 E A2
- ART. 7.10 INTERVENTI EDILIZI SUGLI EDIFICI – GENERALITA'
- ART. 7.11 SINGOLI ELEMENTI DI PREGIO ARCHITETTONICO
- ART. 7.12 CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI E MODALITA' SPECIFICHE DI INTERVENTO
 - 7.12.1 *Edifici di particolare valore storico - architettonico – paesistico*
 - 7.12.2 *Edifici di pregio architettonico ambientale di valore esemplare per la presenza di elementi tipologici e/o morfologici nel complesso edilizio, nel disegno delle facciate, o per la presenza di elementi architettonici e decorativi di valore assoluto.*
 - 7.12.3 *Edifici privi di valore architettonico e non in contrasto con il contesto architettonico e ambientale*
 - 7.12.4 *Edifici in contrasto con il contesto architettonico e ambientale.*
- ART. 7.13 AUTORIMESSE E LOCALI ACCESSORI
- ART. 7.14 ELEMENTI ACCESSORI E DI ARREDO URBANO
- ART. 7.15 INTERVENTI SUGLI SPAZI APERTI - GENERALITA'
- ART. 7.16 LA SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI APERTI
 - 7.16.1 *Gli spazi pubblici*
 - 7.16.2 *Gli spazi privati*
 - 7.16.3 *Materiali e tecniche consentiti*
- ART. 7.17 DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI SUGLI SPAZI APERTI
 - 7.17.1 *Manutenzione*
 - 7.17.2 *Restauro*

B – Insediamenti recenti

- ART. 7.18 ZONA B1- AMBITI DENSAMENTE EDIFICATI CONSOLIDATI ALLO STATO DI FATTO
- ART. 7.19 ZONA B2 - AMBITI PARZIALMENTE SATURI CON TIPOLOGIE RESIDENZIALI DISOMOGENEE
- ART. 7.20 ZONA B2 ERS - COMPARTI IN DISPONIBILITA' DEL COMUNE PER EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE
- ART. 7.21 ZONA B3 - COMPARTI PREVALENTEMENTE/TOTALMENTE RESIDENZIALI, DENSAMENTE EDIFICATI CON TIPOLOGIA A SCHIERA
- ART. 7.22 ZONA B4 – COMPARTI RESIDENZIALI A BASSA DENSITA' EDIFICATORIA, CARATTERIZZATI DA SINGOLI EDIFICI ISOLATI CON AMPIE PERTINENZE A VERDE E PARCO
- ART. 7.23 ZONA B5 – COMPARTI CARATTERIZZATI DA TIPOLOGIE ESTRANEE AL TESSUTO URBANO O AL CONTESTO PAESISTICO, ASSOGGETTABILI A INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA O PAESISTICA
- ART. 7.24 AREE DESTINATE A VERDE PRIVATO

Capo II – Ambiti del tessuto urbano consolidato a prevalente destinazione produttiva

- ART. 7.25 ZONA D1 - ZONA ARTIGIANALE/INDUSTRIALE

ART. 7.26 ZONA D2 – INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DI COMPLETAMENTO E/O SOSTITUZIONE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

Capo III – Ambiti del tessuto urbano consolidato a prevalente destinazione turistico-ricettiva

ART. 7.27 ZONA D3 – STRUTTURE ALBERGHIERE E RICETTIVE

Capo IV – Ambiti compresi nel perimetro del demanio sciabile

ART. 7.28 AMBITI DEL DEMANIO SCIABILE - DISPOSIZIONI GENERALI

7.28.1 *Impianti e strutture esistenti*

7.28.2 *nuovi impianti e modificazione degli impianti e delle strutture esistenti*

7.28.3 *Dimensionamento delle strutture di servizio e ricovero*

Capo V - Zone di rispetto

ART. 7.29 FASCE DI RISPETTO STRADALE - INFRASTRUTTURE DELLA VIABILITA'

ART. 7.30 ZONE DI RISPETTO CIMITERIALE

ART. 7.31 AREE DI PROTEZIONE DI SORGENTI E SERBATOI ACQUEDOTTI COMUNALI

ART. 7.32 RETICOLO IDRICO – NORME DI POLIZIA IDRAULICA

Capo VI – Zone territoriali omogenee

ART. 7.33 ZONE TERRITORIALI OMOGENEE (AI SENSI DEL D.M. 1444/68)

TITOLO 8 – IL SISTEMA AMBIENTALE

Capo I – Aree e ambiti di valore paesaggistico-ambientale destinati all'agricoltura, aree di tutela, aree non soggette a trasformazione urbanistica

ART. 8.1 DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 8.2 COMPENSAZIONE AMBIENTALE

ART. 8.3 INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ART. 8.4 INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE PER PRESIDIO TERRITORIALE E MANUTENZIONE DEI LUOGHI E DEL CONTESTO RURALE

ART. 8.5 AREE DESTINATE ALL'AGRICOLTURA E1

8.5.1 *Abitazione dell'imprenditore agricolo*

8.5.2 *Infrastrutture produttive – edifici destinati a stalle, allevamenti, alla lavorazione dei prodotti agricoli e al ricovero di mezzi e prodotti*

8.5.3 *Edifici accessori per la manutenzione del territorio rurale-boschivo*

ART. 8.6 AREE DI VALORE PAESAGGISTICO-AMBIENTALE E2

8.6.1 *Esercizio delle attività agricole*

8.6.2 *Interventi sugli edifici esistenti – opere edilizie*

8.6.3 *Orti urbani*

8.6.4 *Edifici accessori per la manutenzione del territorio di valore paesaggistico ed ambientale*

ART. 8.7 ZONE E3 - ZONE NON SOGGETTE A TRASFORMAZIONE URBANISTICA – AMBITI BOSCATI E PASCOLIVI SOGGETTI A VALORIZZAZIONE E TUTELA

8.7.1 *Interventi sugli edifici esistenti*

ART. 8.8 ZONE E4 - RISPETTO FLUVIALE

ART. 8.9 ZONA E5 - ZONE DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

ART. 8.10 ZONA E6 - AREE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO

ART. 8.11 ZONA E7 - EDIFICI ISOLATI A DESTINAZIONE NON AGRICOLA

ART. 8.12 ZONA E8 – AREE INTERESSATI DA PREVISIONI DI TRASFORMAZIONE NEL DOCUMENTO DI PIANO

ART. 8.13 ELEMENTI E AMBITI DI CONNESSIONE DELLE RETI ECOLOGICHE

8.13.1 *Elementi di valore paesaggistico ambientale*

8.13.2 *Percorsi di interesse paesistico*

8.13.3 *Ambiti di verde attrezzato a scala urbana*

8.13.4 *Fasce di protezione e continuità fruitiva del reticolo idrico minore*

8.13.5 *Ambiti boscati*

Capo II – Sensibilità paesistica dei luoghi

ART. 8.14 DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO 9 – SISTEMA INFRASTRUTTURALE

ART. 9.1 OBIETTIVI

ART. 9.2 STRUTTURE E RETI DESTINATE ALLA MOBILITA' - ARTICOLAZIONE DEL SISTEMA INFRASTRUTTURALE

9.2.1 *Viabilità*

9.2.2 *Trasporto pubblico*

9.2.3 *Mobilità dolce*

ART. 9.3 NORME GENERALI

ART. 9.4 IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI E STRUTTURE TEMPORANEE

TITOLO 10 – DISCIPLINA RELATIVA ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI

ART. 10.1 LOCALIZZAZIONE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI

ART. 10.2 DEFINIZIONE DELLE TIPOLOGIE COMMERCIALI

ART. 10.3 NORME GENERALI

ART. 10.4 AMMISSIBILITA' DI INSEDIAMENTO DI ATTIVITA' COMMERCIALI

ART. 10.5 CONDIZIONI DI COMPATIBILITA' URBANISTICA, VIABILISTICA, AMBIENTALE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI

ART. 10.6 AREE A PARCHEGGIO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI

ALLEGATI

ALLEGATO A – Studio di fattibilità geologica - Riferimenti normativi per le classi di fattibilità 4 E 3

A1 Titolo I del P.A.I. – Norme per l'assetto della rete idrografica e dei versanti

Art. 9 – Limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso del suolo derivanti dalle condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico

A2 Titolo IV del P.A.I. – Norme per le aree a rischio idrogeologico molto elevato

Stralcio Artt. 50, 52, 53, 54

ALLEGATO B - Guida degli elementi nel Centro Storico

PARTE PRIMA - CARATTERI DEL PIANO

TITOLO 1 – CONTENUTI, DISPOSIZIONI GENERALI DEL PIANO

ART. 1.1 – OGGETTO E CONTENUTI DEL PIANO DELLE REGOLE

Il Piano delle Regole (PdR) del Comune di Gromo, redatto ai sensi dell'art. 10 bis della l.r. n.12 dell'11 marzo 2005 e s.m.i. "Legge per il Governo del Territorio" costituisce il documento urbanistico che disciplina, attraverso gli elaborati cartografici e le presenti Norme, l'intero territorio comunale, fatta eccezione per i nuovi interventi negli ambiti di trasformazione individuati dal Documento di Piano (DP).

Le presenti norme si integrano con gli indirizzi e criteri urbanistici per l'attuazione degli interventi del Documento di Piano, che definisce tutte le indicazioni aventi rilevanza sull'intero territorio comunale e le direttive per le scelte strategiche, nonché con le NTA del Piano dei Servizi in materia di attrezzature, infrastrutture e servizi pubblici e di interesse pubblico.

ART. 1.2 – OBIETTIVI DEL PIANO DELLE REGOLE

Il Piano delle Regole:

- a) definisce e disciplina, sotto il profilo tipologico e funzionale, gli ambiti del tessuto urbano consolidato, quali insieme delle parti di territorio già edificato, comprendendo in essi le aree libere intercluse o di completamento destinate alla futura trasformazione insediativa nonché le aree libere destinate a usi diversi ma ascrivibili all'ambito urbano;
- b) determina gli opportuni parametri quantitativi di progettazione urbanistica ed edilizia e i requisiti qualitativi degli interventi, ivi compresi quelli di integrazione paesaggistica, di efficienza energetica, di occupazione del suolo e di permeabilizzazione;
- c) individua i nuclei di antica formazione, disciplinandone:
 - le modalità di conservazione e recupero
 - i criteri di riqualificazione e valorizzazione
 - le condizioni di ammissibilità degli interventi innovativi, integrativi o sostitutivi;
- d) identifica e valorizza le aree e gli immobili assoggettati a tutela in base alla normativa statale e regionale, ed in particolare i beni ambientali e storico-artistico-monumentali oggetto di tutela ai sensi del D. Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) o per i quali si intende formulare proposta motivata di vincolo;
- e) individua le aree e gli edifici a rischio di compromissione o degrado e a rischio di incidente rilevante;
- f) contiene, in ordine alla componente geologica, idrogeologica e sismica, quanto previsto dall' articolo 57 comma 1 lettera b) della l.r. 12/2005 e s.m.i.;

Inoltre il PdR:

- g) individua le aree destinate all'agricoltura,
 - dettandone la disciplina d'uso, di valorizzazione e di salvaguardia in, conformità con quanto previsto dalla parte seconda - titolo III della l.r.12/2005 nonché con i piani di settore sovracomunali esistenti;
 - individuando gli edifici esistenti non più adibiti ad usi agricoli, e dettandone le normative d'uso;
 - recepisce i contenuti dei piani di assestamento, di indirizzo forestale e di bonifica, ove esistenti;
- h) individua le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologico, disponendo le norme di salvaguardia e valorizzazione in coerenza con la pianificazione sovraordinata;
- i) individua le aree non soggette a trasformazione urbanistica,
 - identificando gli edifici esistenti e definendo la relativa disciplina d'uso;
 - prevedendo le modalità per l'esecuzione di interventi per servizi pubblici, i criteri di valutazione di possibili alternative e di eventuali interventi di mitigazione e compensazione agro-forestale e ambientale.

ART. 1.3 – VALIDITA' TEMPORALE E PRESCRITTIVITA' DEL PIANO DELLE REGOLE

Il PdR ha validità temporale illimitata, e le sue previsioni sono sempre modificabili.

Le indicazioni in esso contenute producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli, hanno valore prescrittivo e conformativo della proprietà privata.

ART. 1.4 – STRUTTURA ED ELENCO DEGLI ELABORATI DEL PIANO DELLE REGOLE

Tutti gli aspetti di regolamentazione e di definizione della qualità degli insediamenti urbani sono definiti dal testo normativo e dagli specifici elaborati cartografici relativi all'assetto urbanistico del PdR.

In caso di contrasto tra prescrizioni contenute nelle presenti NTA e prescrizioni contenute negli elaborati cartografici, dovranno essere considerate prevalenti le prime.

In caso di contrasto tra previsioni contenute nei vari elaborati cartografici, dovranno essere considerata prevalenti quelle contenute negli elaborati redatti in scale di maggior dettaglio.

In caso di contrasto tra prescrizioni sulle modalità di intervento contenute nei vari elaborati cartografici e le prescrizioni contenute nelle schede dell'allegato B "schede di intervento dei centri storici e dei nuclei di antica formazione", dovranno essere considerate prevalenti le seconde.

Il PdR è costituito dai seguenti elaborati relazionali, normativi e cartografici:

PdR 01	- Relazione	
PdR 02	- Norme Tecniche di Attuazione	
PdR 03	- Struttura del Piano delle Regole	scala 1:10.000
PdR 03/a	- Il Sistema Insediativo	scala 1: 2000
PdR 03/b	- Il Sistema Ambientale	scala 1: 2000
PdR 03/c	- Il Sistema Infrastrutturale	scala 1: 2000
PdR 04	- Assetto urbanistico	scala 1: 5000
PdR 04/abc	- Assetto urbanistico	scala 1: 2000
PdR 05	- Carta dei Vincoli	scala 1: 5000
PdR 06	- Centri storici e nuclei di antica formazione– riferimento schede	scala 1: 1000
PdR 07	- Schede edifici dei centri storici e nuclei di antica formazione	
PdR 08	- Edifici in aree del Sistema Ambientale – riferimento schede	scala 1: 5000
PdR 09	- Censimento edifici in aree del Sistema Ambientale	
PdR 10	- Zone omogenee DM 1444/1968	scala 1: 5000

ART. 1.5 – RELAZIONI DEL PIANO DELLE REGOLE CON LA PIANIFICAZIONE VIGENTE

1.5.1 – *strumenti di pianificazione sovraordinata*

Il PGT, anche attraverso il PdR, recepisce ed è compatibile con gli elementi prescrittivi, di orientamento, di indirizzo e coordinamento dettati dagli strumenti di pianificazione territoriale sovraordinata in conformità alla normativa vigente.

1.5.2 – *strumenti attuativi vigenti*

Il PGT, anche attraverso il PdR, recepisce le previsioni, le prescrizioni e le norme attuative di riferimento contenute negli strumenti di pianificazione attuativa e negli atti di pianificazione comunale già convenzionati alla data di approvazione del presente Piano, identificati con apposito simbolo sulle tavole PdR 04, comprese le facoltà riservate al Comune di Gromo di acquisizione di aree all'interno dei vari PA, con e le relative modalità indicate dalle convenzioni attuative e dalle Norme Tecniche del PRG a cui tali convenzioni si riferiscono.

Il PGT, anche attraverso il PdR, demanda quindi a tali strumenti la gestione e la regolamentazione degli ambiti ad essi assoggettati.

Le previsioni insediative e le modalità attuative relative a i seguenti PA:

- Piano di Recupero "casa dei bambini", già approvato con Deliberazione Consiliare n. 47 del 7/7/2006;

saranno confermate con le modalità di cui sopra solamente in caso di sottoscrizione della relativa convenzione attuativa entro la data di approvazione del PGT e comunque entro e non oltre 90 giorni dalla data di adozione del PGT stesso; in caso di infruttuosa decorrenza di tale termine l'area sarà riconsiderata quale area di valore paesaggistico e ambientale E2, di cui al successivo art. 8.6, in ambito potenzialmente urbanizzabile.

Alla scadenza delle convenzioni attuative i comparti oggetto di PA in corso potranno essere considerati quali aree di completamento, assoggettate alle norme espressamente previste dal PdR riferite alle destinazioni di zona da esso indicate, previa verifica dei seguenti requisiti:

- 1) completa e puntuale attuazione degli obblighi della convenzione, compresa la completa realizzazione ed il collaudo di tutte le opere di urbanizzazione e delle eventuali dotazioni di standard qualitativi previste dalla stessa convenzione;
- 2) edificazione di almeno il 50% della volumetria o superficie lorda di pavimento prevista dal PA.

ART. 1.6 – INAMMISSIBILITA' DI DEROGHE

Le previsioni e la normativa del Documento di Piano, del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole non ammettono deroghe tranne che per opere pubbliche o per opere di interesse pubblico.

La deroga è accordata previa deliberazione del Consiglio Comunale nell'osservanza dell'art. 4 della legge Regionale n. 12/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO 2 – LINGUAGGIO DEL PIANO

Capo I – Termini specifici - glossario

ART. 2.1 – SISTEMI

Per Sistema si intende un sistema di elementi costruiti e spazi aperti corrispondenti a geometrie areali, lineari, puntuali e articolati tra loro in base a relazioni fisiche o concettuali (pertanto non necessariamente contigui e caratterizzati da estensioni differenti) che, nel suo complesso, assume un ruolo peculiare all'interno del territorio comunale, e nel quale sono ospitate in modo prevalente determinate funzioni.

La struttura del PdR è organizzata in base ai tre seguenti Sistemi territoriali fondamentali:

- Sistema insediativo
- Sistema ambientale
- Sistema infrastrutturale

2.1.1. – *il Sistema insediativo*

E' costituito dagli ambiti del tessuto urbano consolidato, integrato con la rete delle attrezzature e dei servizi.

Esso comprende inoltre gli ambiti destinati alla trasformazione, in corso di attuazione o previsti dal Documento di Piano cui è demandata la relativa regolamentazione.

2.1.2. – *il Sistema ambientale*

E' costituito dall'insieme degli a valenza ecologico-ambientale, agricola e/o paesistica non soggetti a trasformazione urbanistica, sia alla scala urbana che territoriale.

2.1.3. – *il Sistema infrastrutturale*

Costituisce l'insieme degli elementi che compongono la rete del trasporto pubblico e privato e le aree ad esso connesse (fasce di rispetto, aree di sosta e parcheggi, stazioni di servizio o distribuzione, impianti a fune,).

ART. 2.2 – AMBITI

Concorrono alla composizione dei Sistemi, e sono caratterizzati da elementi di omogeneità, in cui sono definite le specifiche peculiarità.

Per il Sistema insediativo gli ambiti sono costituiti dai tipi di distribuzione/aggregazione sul territorio degli elementi edilizi, anche in relazione alla loro tipologia e/o alla loro collocazione e dislocazione rispetto alle aree libere.

Per il Sistema ambientale gli ambiti sono costituiti dai principali sottosistemi ecologico-ambientali, individuati in relazione alle caratteristiche e tipologie delle aree che li compongono e alle funzioni in esse localizzate e/o localizzabili.

ART. 2.3 – TESSUTO INSEDIATIVO

Porzione di territorio urbanizzato connotato da significativi caratteri di omogeneità (funzionale, di regole d'impianto morfologico, di suddivisione del suolo).

Concorrono a costituire e definire il tessuto anche gli elementi edilizi riconducibili a tipi, anche aggregati, di edifici e relativi spazi aperti e pertinenze, riconducibili a regole d'impianto, di suddivisione del suolo, di disposizione e rapporto con tracciati sostanzialmente omogenei.

ART. 2.4 – LOTTO

Costituisce l'unità minima di riferimento per l'individuazione delle tipologie di tessuti del PdR, rappresentata da una porzione di suolo urbano compresa in un contesto di unità simili, anche riconducibili a diverse proprietà, individuata per fini di utilizzazione urbanistico-edilizia o produttiva.

ART. 2.5 – LOTTO D'INTERVENTO

È l'area sulla quale si attua una trasformazione od intervento. Ad esso vengono applicati gli indici e parametri edificatori, qualora previsti, ed i tipi di intervento previsti dal PdR in relazione agli edifici esistenti.

ART. 2.6 – LOTTO LIBERO

Per lotto libero si intende una porzione di suolo ineditato appartenente a tessuti già urbanizzati, dove il PGT consente interventi diretti di nuova edificazione a completamento dei tessuti di appartenenza.

Sono considerati ad ogni effetto lotti liberi quelli privi di costruzioni e/o manufatti che costituiscono Superficie lorda di pavimento (Slp) o Volume (V) che non risultino stralciati dalla stessa proprietà dopo la

data del 13/2/2004; non incide sullo stato di lotto libero la presenza di costruzioni provvisorie (baracche, pollai, tettoie).

Nei lotti liberi la realizzazione di nuove edificazioni potrà avvenire secondo i parametri previsti dal PdR.

ART. 2.7 – LOTTO MINIMO EDIFICABILE

È il lotto la cui dimensione in termini di superficie sia tale che al di sotto di essa non possano essere realizzati interventi di nuova costruzione, allo scopo di evitare una eccessiva frammentazione degli interventi.

ART. 2.8 – AMBITO DI PERTINENZA

Costituisce porzione di intorno urbano e naturale legato funzionalmente, esteticamente e formalmente ad un edificio o ad un complesso di edifici. Il requisito di pertinenzialità è definito anche da eventuali concessioni, autorizzazioni o licenze edilizie od altro atto abilitativo relativi all'edificio principale o da altra idonea documentazione probatoria.

Capo II – Termini di uso corrente

ART. 2.9 – A - Parametri urbanistici

I parametri urbanistici ed edilizi di cui al presente Capo trovano applicazione, ove previsti, nelle specifiche norme di ciascuna zona urbanistica di cui alla parte seconda delle presenti Norme.

2.9.1 – (St) Superficie territoriale (mq)

È costituita dalla superficie complessiva di un'area, comprendente le aree edificabili, quelle per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale, per la viabilità ed i parcheggi pubblici o assoggettati a uso pubblico, e in generale le aree destinate a opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché delle fasce destinate a verde di rispetto ed a rispetto stradale.

2.9.2 – (Sf) Superficie fondiaria (mq)

È l'area di pertinenza delle costruzioni, corrispondente al lotto da asservire allo stesso comprese le cortine a verde e fasce di rispetto eventualmente individuate o previste dal PGT, con esclusione delle:

- aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale;
- aree destinate alla viabilità ed i parcheggi pubblici o assoggettati a uso pubblico;
- superfici per opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché le eventuali fasce di rispetto;
- porzioni pertinenti ad altri edifici esistenti sul lotto che si intendono mantenere.

2.9.3 – (Sc) Superficie coperta (mq)

È l'area di massima proiezione a terra del perimetro esterno del fabbricato, computata al lordo degli sporti volumetrici, delle logge e dei porticati, e al netto dei cortili, dei cavedi e delle chiostrine. Sono esclusi dal computo della superficie coperta:

- le gronde, i cornicioni;
- i balconi aventi una sporgenza non superiore a m. 1,50 dal filo del fabbricato; in caso di sporgenza superiore verrà conteggiata la sola parte eccedente i m. 1,50;
- le pensiline aperte che costituiscono copertura agli accessi dell'edificio qualora non superino mq. 10,00 di superficie.

Sono altresì esclusi dal computo dell'area coperta i porticati e le gallerie aperte assoggettate ad uso pubblico.

Ne caso di adeguamento di edifici esistenti alla normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, i nuovi vani ascensore sono esclusi dal computo della Sc.

2.9.4 – (Sd) Superficie drenante (mq)

È costituita dalla quota di Superficie fondiaria (Sf) che deve essere conservata o resa permeabile alle acque meteoriche fino in profondità, garantendone un assorbimento non inferiore al 70% senza ricorrere a sistemi artificiali di canalizzazione e drenaggio esterni; è quindi costituita dalla superficie libera sistemata a prato o sterrato, o con eventuali pavimentazioni drenanti di cui sia certificata la capacità drenante sopra indicata.

Dal computo sono escluse le superfici soprastanti porzioni di fabbricato interrato, anche se realizzate ai sensi della L. 122/1989.

Ne caso di adeguamento di edifici esistenti alla normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, i nuovi vani ascensore sono esclusi dal computo della Sd.

Per i piani attuativi, ivi compresi gli interventi di ristrutturazione urbanistica, il computo della superficie drenante dovrà essere riferito all'intera area del PA

2.9.5 - **(Ie) Indice di edificabilità** (mc/mq) (mq/mq)

È costituito dal rapporto tra la il Volume del fabbricato (V) o la Superficie lorda di pavimento (Slp) realizzabile e la Superficie fondiaria (Sf) del lotto o la Superficie territoriale (St) dell'area relativa all'intervento; definisce le quantità massime di volume (V) o di Superficie lorda di pavimento (Slp) edificabili per ogni metro quadrato di Sf o di St.

2.9.6 - **(Ip) Indice di permeabilità** (mq/mq)

È costituito dal rapporto minimo ammesso tra la Superficie drenante (Sd) e la Superficie fondiaria (Sf) di ciascun lotto oggetto di intervento edificatorio.

Per gli ambiti di espansione e/o trasformazione previsti dal Documento di Piano, l'Indice di permeabilità potrà essere determinato con riferimento alla Superficie fondiaria (Sf) dell'intero comparto oggetto di PA.

2.9.7 - **(Rc) Rapporto di copertura** (mq/mq)

È costituito dal rapporto massimo ammesso tra la Superficie coperta (Sc) e la Superficie fondiaria (Sf).

2.9.8 - **(Cu) Carico urbanistico** (mq/mq) (mq/mc)

Esprime il fabbisogno di aree a parcheggio pubblico o di uso pubblico indotto dalle diverse destinazioni d'uso; viene distinto e classificato in: basso, medio, alto.

ART. 2.10 - **B - Parametri edilizi**

2.10.1 - **(Slp) Superficie lorda di pavimento** (mq)

È costituita, per ciascun piano, dalla somma di tutte le superfici misurate al filo esterno delle murature perimetrali e/o delle strutture portanti dell'edificio, comprese quindi quelle di avancorpi e balconi chiusi, delle logge e dei porticati, di locali interrati e seminterrati abitabili la cui destinazione d'uso comporti una permanenza anche temporanea di persone ovvero faccia parte integrante di un'attività economico-produttiva, compresi i depositi e i magazzini.

Per i sottotetti accessibili si computa come Slp la superficie cui corrisponde un'altezza netta, misurata tra il piano di calpestio e l'intradosso del solaio di copertura, maggiore od uguale a 1.50 m..

Sono esclusi i balconi, le coperture piane a lastrico solare se non destinate ad attività commerciali, i vani ascensore, le scale esterne non comprese in strutture portanti verticali, le gallerie pubbliche o assoggettate a uso pubblico, i parcheggi pubblici o di uso pubblico, le autorimesse private di pertinenza delle costruzioni (compresi gli spazi di manovra) fino alla concorrenza della superficie minima richiesta per le destinazioni d'uso previste nell'intero edificio.

Nei limiti e con le modalità previste dalla l.r. n.26/1995 e s.m.i. e dalla D.Dir.R. n. 8935/2008, sono inoltre escluse dalla Slp, i muri e i solai perimetrali.

Negli edifici destinati ad attività produttive sono altresì escluse:

- le superfici destinate ad impianti per la depurazione degli scarichi liquidi e gassosi;
- le tettoie (aperte almeno su due lati) per lo stoccaggio di materie prime e manufatti derivanti da documentate esigenze produttive, sino ad un massimo di superficie occupata pari al 20% della S.l.p. complessivamente ammessa.

2.10.2 - **(H) Altezza dell'edificio** (m)

L'altezza degli edifici si misura sulla facciata più alta a partire dalla quota media del terreno naturale o del terreno sistemato sino all'intradosso del solaio di copertura dell'edificio; nei casi particolari di edifici a schiera o articolati in più corpi, disposti lungo la linea di massima pendenza del terreno, si farà riferimento all'altezza di ciascun modulo edilizio o corpo di fabbrica.

Per tutti gli edifici, compresi quelli esistenti aventi altezza superiore o uguale ai limiti di zona, l'eventuale creazione di solai orizzontali a quota inferiore delle linee di falda esistenti non modifica

le modalità di determinazione dell'altezza con riferimento alle altezze medie all'intradosso del solaio di copertura dell'edificio come sopra definite.

Per le strutture di copertura a vista verrà considerato l'intradosso dell'orditura secondaria.

Per sottotetti non accessibili le altezze delle murature interne in gronda dovranno essere strettamente limitate alle esigenze strutturali, e comunque non superiori a m 0,50; eventuali maggiori altezze, motivate da documentate esigenze di qualità del disegno architettonico, dovranno essere sottoposte all'approvazione della Commissione per il Paesaggio.

Per terreno sistemato si intende il terreno risultante da terrazzamenti artificiali e da sbancamenti autorizzati, effettuati e sistemati prima della fine dei lavori e comportanti modificazioni altimetriche del terreno (sia in scavo che in riporto) in ciascun ambito di pertinenza non superiori a m.1,50 rispetto all'andamento naturale del terreno; sono ammessi interventi di maggiore entità—previo apposito parere da parte della Commissione del Paesaggio che potrà esprimersi a seguito di documentate esigenze di carattere architettonico, funzionale, geologico, morfologico ed infrastrutturale .

Nel caso di scivolo di ingresso a box interrati non si terrà conto della maggior altezza della facciata in quel punto, sempre che la larghezza dello scivolo stesso sia inferiore o uguale a m. 3,50.

Per gli edifici destinati ad attività produttive ad elementi prefabbricati l'intradosso dell'ultimo piano cui riferire l'altezza è costituito agli elementi di copertura; se la copertura è a falde la quota è quella media.

Possono essere ammesse altezze superiori a quelle massime consentite quando trattasi di ciminiera, di silos o serbatoi o di altre speciali attrezzature tecnologiche necessarie ai processi di produzione quali lo stoccaggio meccanico di materiali e prodotti.

2.10.3 – (V) Volume edilizio (mc)

Il volume edilizio di un edificio è costituito dalla somma dei prodotti ottenuti moltiplicando la superficie lorda di pavimento di ciascun piano per la sua altezza lorda.

L'altezza lorda dei vari piani di un edificio è rappresentata dalla differenza delle quote dei rispettivi pavimenti; per l'ultimo piano o per i sottotetti, dalla differenza delle quote tra il pavimento e l'intradosso del solaio di copertura, individuato con le modalità di cui al precedente art. 2.10.2.

Per quanto attiene lo spessore degli elementi orizzontali e delle murature perimetrali, ai fini del calcolo del volume trovano applicazione le disposizioni contenute nella l.r. 20/4/1995 n. 26 e successive modificazioni e integrazioni.

Il computo del volume edilizio comprende, oltre a tutte le parti del fabbricato fuoriuscenti dal terreno (tranne le esclusioni di cui al successivo paragrafo), anche i volumi di:

- piani seminterrati adibiti ad abitazioni;

-

- piani seminterrati o interrati adibiti ad uffici od attività produttive.

Ai fini del calcolo del volume si considerano fuori terra le porzioni di fabbricato con intercapedine scoperta avente larghezza superiore alla metà dell'altezza media.

Nel computo del volume edilizio sono esclusi:

a) i volumi situati sotto il livello del terreno sistemato e/o naturale sempre che non siano adibiti ad abitazioni, uffici attività produttive;

b) i volumi tecnici fuoriuscenti dalle coperture sia piane che a falde, quando siano strettamente necessari a contenere e consentire l'accesso a quelle parti degli impianti tecnici che non possono trovare luogo entro il corpo dell'edificio, quali:

- serbatoi idrici destinati alla produzione;

- l'extra corsa degli ascensori;

- canne fumarie e di ventilazione;

c) porticati e gallerie pedonali quando aperte e soggette a servitù di pubblico transito;

d) porticati aperti collocati su un unico livello al piano terra degli edifici residenziali, fino ad una superficie inferiore o uguale al 20% della SIp del piano in cui sono inseriti.

e) i piani di servizio, a piano terra o seminterrati, con altezza interna \leq a 2,20 m.

2.10.4- (Dc) Distanza degli edifici dai confini di proprietà (m)

La distanza minima di un fabbricato dai confini di proprietà si misura si misura a raggio nel piano orizzontale, ed è pari alla misura del segmento minimo intercorrente fra l'edificio e i confini del lotto di proprietà, con esclusione di balconi, pensiline, gronde con sporgenza fino a m. 1.50.

La distanza minima dei fabbricati dai confini di proprietà è di norma 5 m., salvo distanze maggiori determinate dal rispetto della distanza tra edifici o dal ciglio stradale; sono altresì fatti salvi i casi in cui è consentita l'edificazione in confine di proprietà o a filo strada o secondo gli allineamenti preesistenti ovvero fissati dal Comune, nonché le zone A e A2.

Non rientrano nella verifica delle distanze dal confine le costruzioni totalmente interrato.

Il perimetro delle aree individuate come standard urbanistici nel Piano dei Servizi è equiparato a confine di proprietà ai fini della verifica delle distanze di cui al presente articolo, fatte salve specifiche previsioni di Piani Attuativi.

Ove espressamente previsto dalle norme relative alle singole zone urbanistiche, la distanza minima può essere ridotta fino a ml 3,00 dal confine se i proprietari confinanti hanno stipulato un accordo mediante convenzione trascritta nei registri immobiliari dalla quale risulti che l'area libera antistante al prospetto dell'erigenda costruzione manterrà la profondità di ml 10,00.

2.10.5 - (De) Distanza tra edifici (m)

La distanza tra edifici si misura a raggio nel piano orizzontale ed è pari alla misura del segmento minimo intercorrente fra le fronti di edifici antistanti quando almeno una di esse sia finestrata.

Di norma la distanza minima tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti è di m. 10,00, con esclusione dei balconi con sporto fino a m. 1.50; sono fatti salvi i casi espressamente previsti per le zone A1 e A2.

Le distanze tra gli edifici stabilite nel presente articolo sono da applicare anche nel caso di edifici da realizzare su fondi della medesima proprietà, ad eccezione di modeste costruzioni accessorie di cui al seguente capoverso.

Fatto salvo il rispetto dei requisiti di cui al RLI e le specifiche condizioni di ammissibilità previste nei cari ambiti dalle presenti NTA e dal regolamento Edilizio, tali costruzioni accessorie, aventi un'altezza massima non superiore a mt. 2,70, misurata al colmo dell'estradosso della copertura, potranno mantenere una distanza dal confine di m. 3,00; in caso di accordo formale con il confinante potranno essere collocate lungo il confine di proprietà, con esclusione dei confini con le strade pubbliche e le aree destinate a standard e servizi pubblici.

Le aperture nella copertura con finestre in pendenza di falda non costituiscono parete finestrata.

Ove non diversamente specificato dalle singole norme di PGT si applica la disciplina del DM n. 1444/68.

In generale le prescrizioni relative alla distanze non si applicano nei seguenti casi:

- a) nelle operazioni di risanamento conservativo, ristrutturazione nella zone A1 e A2, nel qual caso le distanze tra i fabbricati ed i confini di proprietà e i cigli stradali non possono essere inferiori alle misure preesistenti, computate senza tener conto di eventuali costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore artistico o ambientale, o soggette a specifiche previsioni di demolizione da parte degli strumenti urbanistici vigenti;
- b) quando le fronti prospicienti sono cieche;
- c) quando le fronti costituiscono rientranze planimetriche di uno stesso edificio, con profondità inferiore a metà della larghezza.

2.10.6 – (Ds) Distanza degli edifici dai confini e dai cigli stradali

Si definisce confine stradale il limite della proprietà stradale risultante da atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio previste dai progetti delle opere stradali approvati; in mancanza il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o dalla cunetta o dai muri di sostegno e di controripa, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in trincea.

Per ciglio stradale si intende la linea di limite della sede o piattaforma stradale comprendente tutte le sedi viabili, sia veicolari che pedonali, ivi incluse le banchine ed altre strutture laterali alle predette sedi quando queste siano transitabili (parapetti, arginelli e simili).

La distanza dei fabbricati dai cigli stradali si misura come la distanza tra fabbricati.

In generale, tranne che per le zone A1 e A2, la distanza minima degli edifici dal confined strade pubbliche e/o di uso pubblico è:

- all'esterno del perimetro del centro abitato, quella stabilita dal codice della strada così come riportata con apposita simbologia grafica nelle zone di zonizzazione del PGT;
- all'interno del perimetro del centro abitato, se non sono riportate nelle tavole di assetto urbanistico del PGT puntuali distanze di rispetto e se la normativa di zona non riporta misure diverse, la distanza deve essere di:
 - a) ml 5,00 su strade di larghezza fino a m 7,00

b) ml 7,50 su strade di larghezza tra ml 7.00 fino a m 15,00

c) ml 10,00 su strade di larghezza superiore a m 15,00.

Sono fatte salve distanze maggiori determinate dal rispetto della distanza tra edifici, salvo i casi in cui è consentita l'edificazione a filo strada o secondo gli allineamenti preesistenti, ovvero fissati dal Comune nelle diverse specifiche prescrizioni di zona.

Nei casi di individuazione di fasce di rispetto stradale o di allineamento obbligatorio indicate nelle tavole del PGT, tali distanza deve essere osservata anche nel caso di costruzioni totalmente interrata, salvo che per manufatti relativi a impianti tecnologici pubblici o di interesse pubblico.

In caso di Piano Attuativo potrà essere valutata la possibilità di ridurre le distanze minime sopra indicate se finalizzate al conseguimento di migliori condizioni paesaggistiche e architettoniche rispetto all'esistente o al conseguimento di un disegno urbanistico/architettonico di maggiore qualità ambientale e paesaggistica in ambiti di espansione.

2.10.7 – (AI) Allineamento

L'allineamento è la linea lungo la quale dovranno obbligatoriamente disporsi i fronti degli edifici.

Nei casi di allineamento finalizzato alla rettifica di tracciato stradale, mediante demolizione totale o parziale dei fabbricati esistenti con ricostruzione, sarà consentito riconfermare l'edificazione a filo del tracciato stradale rettificato, anche in deroga a quanto previsto dal precedente art. 2.10.6, sulla scorta di convenzione con l'Amministrazione Comunale contenente le modalità di cessione delle aree necessarie per tale rettifica.

2.10.8 – (Dv) Distanza da valli e corsi d'acqua

Le distanze dal reticolo idrico minore, definito ai sensi della DGR n.7/7868 e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito delle disposizioni di cui all' art. 96 del R.D. 25/7/1904 n. 523 e all'art. 133 R.D. 8/ 5/1904, n. 368 e succ. mod. e integrazioni, e le eventuali specifiche norme e disposizioni emanate dagli enti competenti per quanto riguarda il reticolo idrico principale, sono normate da apposito Regolamento.

ART. 2.11 – (Sv) Superficie di vendita

La superficie di vendita di un esercizio commerciale è l'area, anche scoperta, destinata alla vendita, compresa quella occupata dai banchi, scaffalature e simili con esclusione della superficie destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, aree a disposizione dei consumatori (quali gallerie, scale mobili, ascensori, nastri trasportatori, aree di sosta degli automezzi, anche se coperte, ed i relativi corselli di manovra).

La superficie di vendita del singolo esercizio commerciale è circoscritta, separata e distinta da quella di altri punti vendita anche se contigui; in ogni caso non dovrà essere possibile accedere ad altri punti vendita senza aver espletato le operazioni di pagamento della merce venduta nell'esercizio.

Negli esercizi che hanno ad oggetto esclusivamente la vendita di merci ingombranti, non facilmente amovibili ed a consegna differita (mobilitici, concessionarie di autoveicoli, legnami, materiali edili, tipologie simili alle precedenti) la Sv è computata nella misura di un decimo della Slp.

In tali esercizi non possono essere introdotte o vendute merci diverse da quelle aventi le caratteristiche sopra tassativamente indicate, salvo che si richiedano e ottengano le autorizzazioni prescritte dagli art. 8-9 del D.Lgs .31 marzo 1998 n. 114 per l'intera ed effettiva Superficie di vendita.

TITOLO 3 – MODALITA' DI ATTUAZIONE E GESTIONE DEL PIANO

Capo I – Modalità e ambiti di intervento

ART.3.1 - AMBITI DI APPLICAZIONE DEL PdR

Ai sensi della l.r. 12/2005 e s.m.i., il Piano delle Regole si applica a tutte le parti che compongono gli insediamenti esistenti e al Sistema Ambientale esistente.

Per quanto attiene agli ambiti urbani ed extraurbani interessati da proposte di riqualificazione e/o ripristino urbano (Ambiti di Trasformazione previsti dal DP), sono individuati e perimetrali dal PdR, e per essi indica prescrizioni di intervento in relazione agli edifici esistenti e relativi spazi pertinenziali ricompresi negli stessi, con efficacia fino all'approvazione degli strumenti attuativi degli Ambiti di Trasformazione.

ART. 3.2 - MODALITA' E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL PdR

Il PdR si attua:

- mediante titoli abilitativi previsti dalla legge a seguito dell'approvazione di Piani Attuativi, di iniziativa pubblica o privata;
- mediante interventi edilizi diretti, anche convenzionati, previo ottenimento dei titoli abilitativi previsti dalla legge.

Sono titoli abilitativi a costruire, in conformità alle vigenti disposizioni di legge:

- Il "Permesso di costruire" (PdC) di cui agli artt. 33 e segg. della l.r. 12/2005
- Il "Permesso di Costruire convenzionato" (PdCC) ai sensi dell'Art 10, 2° comma della l.r. 12/2005 e delle presenti norme;
- La Denuncia di Inizio Attività (DIA) di cui agli artt. 41 e 42 della LR 12/2005.

Tutti i richiami al Permesso di Costruire contenuti nelle presenti norme, devono intendersi estesi anche alla Denuncia di Inizio Attività, ove questa possa essere utilizzata in alternativa al PdC, e comunque ad ogni altra eventuale tipologia di titolo abilitativo a costruire previsto dalle leggi vigenti al momento dell'intervento.

Il ricorso a Piani Attuativi è obbligatorio ogni qual volta gli stessi siano prescritti dagli elaborati del PdR, del DP o del PdS, oppure dalle presenti norme. Qualora l'area o l'edificio interessati dall'intervento siano assoggettati a vincolo di carattere sovraordinato, la pianificazione attuativa o il titolo abilitativo edilizio sono subordinati alla verifica di compatibilità ed all'acquisizione dei prescritti visti, autorizzazioni o pareri, in relazione al vincolo di cui trattasi.

In conformità a quanto stabilito dal Titolo VI della l.r. n. 12/2005, il Comune può promuovere la formazione di Programmi Integrati d'Intervento (PII) al fine di riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale del proprio territorio, nell'ambito delle previsioni del Documento di Piano, con le modalità ed i contenuti prescritti dalla legge regionale citata.

Ove prescritto, e comunque in tutti i casi individuati dalle presenti Norme di Attuazione, il rilascio del PdC potrà essere subordinato alla stipula di una convenzione o di un atto d'impegno unilaterale da parte del richiedente, i cui contenuti sono specificati caso per caso dalla disciplina del PGT.

I PdC potranno contenere specifiche prescrizioni, finalizzate al perseguimento di obiettivi di qualità insediativa e urbana, sulla base di adeguate motivazioni e nel rispetto delle disposizioni di legge.

ART.3.3 - STRUMENTI ATTUATIVI

3.3.1 - (PA) Piani Attuativi

Il PdR, all'interno degli elaborati tecnici prescrittivi, individua con apposite perimetrazioni le aree da assoggettare a pianificazione attuativa, ove gli obiettivi previsti esigono approfondimenti di carattere urbanistico e morfologico e/o in merito alla puntuale definizione degli accordi relativi alla cessione delle aree da parte dei soggetti attuatori ed alle prestazioni agli stessi richieste, nonché alla struttura economica dell'intervento o alle modalità di realizzazione delle opere di urbanizzazione.

Gli strumenti di pianificazione attuativa, di iniziativa pubblica o privata, sono:

- a) I Piani Particolareggiati (PP), le cui modalità di definizione verranno stabilite dall'Amministrazione Comunale, che terrà conto anche delle eventuali richieste avanzate dai privati, fatti sempre salvi i disposti legislativi in materia;
- b) I Piani per l'Edilizia Economica e Popolare (PEEP) di cui alla legge 18/4/1962 n. 167 e s.m.i.;
- c) I Programmi Integrati di Intervento (PII) di cui agli Artt. 87 e segg. della LR 12/2005 e s.m.i.;
- d) I Piani per Insediamenti Produttivi (PIP) di cui all'Articolo 27 della legge 865/71;

e) I Piani di Lottizzazione Convenzionata (**PL**);

f) I Piani di Recupero (**PR**) del patrimonio edilizio esistente

I Piani Attuativi e i Programmi Integrati di Intervento sono redatti ed approvati nel rispetto della vigente legislazione urbanistica statale e regionale e in coerenza con i principi, gli obiettivi generali, e le caratteristiche di impostazione del PGT, nel rispetto del Piano dei Servizi e con l'osservanza delle disposizioni generali e specifiche di ambito contenute nei singoli articoli delle presenti norme.

Le volumetrie degli edifici esistenti all'interno del perimetro dei Programmi Integrati di Intervento e i Piani Attuativi, per i quali è previsto il mantenimento con destinazioni d'uso che non siano classificabili, in base al Piano dei Servizi, come servizi pubblici e privati di interesse pubblico o generale, devono essere detratte dalla capacità insediativa complessiva ammessa per lo strumento Attuativo.

Fermo restando il rispetto dei parametri urbanistici ed edilizi prescritti dal titolo II e segg. delle presenti norme, i PA e i PI di iniziativa pubblica e privata possono proporre una localizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché delle infrastrutture, attrezzature e spazi pubblici e privati di uso e di interesse pubblico o di interesse generale, differente da quella prevista dal PGT e conseguentemente una diversa localizzazione delle superfici fondiari destinate all'edificazione privata, sulla scorta di adeguati approfondimenti e simulazioni progettuali che consentano all'Amministrazione Comunale di individuare e valutare l'effettivo miglioramento dell'impianto urbanistico complessivo conseguibile, e l'assenza di contrasti con l'interesse pubblico.

I Piani Attuativi e i programmi integrati di intervento sono corredati da elaborati tecnici stabiliti dal Regolamento Edilizio Comunale e, in particolare, da una convenzione avente i contenuti di cui alla vigente legislazione statale e regionale, da sottoscrivere tra l'Amministrazione Comunale, i soggetti attuatori degli interventi e i proprietari delle aree e immobili compresi negli ambiti di intervento, da stipulare e trascrivere a spese dei soggetti privati e sottoscrittori.

L'Amministrazione Comunale, in sede di adozione e approvazione dello strumento attuativo ha la facoltà di accogliere proposte di suddivisione in comparti delle sue fasi attuative, comprendenti quote insediative non inferiori al 40% del totale previsto per l'intero PA o PI; tale facoltà rimane tuttavia subordinata all'impegno, inserito in convenzione attuativa, di esecuzione e completamento nell'ambito del primo comparto :

- delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di valenza generale, individuate dall'Amministrazione Comunale;
- delle urbanizzazioni primarie riferire al singolo comparto o comunque necessarie alla sua completa urbanizzazione.

Nei casi di presentazione di Piani Attuativi da parte di un numero di proprietari inferiore al 100% della superficie del comparto ma superiore al 51% del valore degli immobili, si applicherà la disciplina attuativa di cui all'art. 12, comma 4 della l.r. 12/2005.

Solamente nel caso in cui le schede e la documentazione allegata al Piano non individuino puntualmente all'interno dei perimetri degli strumenti attuativi prescritti, aree destinate ad opere di urbanizzazione o per servizi, sarà consentita la monetizzazione degli spazi destinati all'urbanizzazione secondaria ed ai servizi, fino al raggiungimento delle quantità previste dal Piano dei Servizi, fermo restando che non è possibile la monetizzazione degli spazi minimi destinati alle opere di urbanizzazione primaria, tra cui i parcheggi.

I Piani attuativi sono subordinati alla stipula di una convenzione, trascritta a spese dei soggetti privati sottoscrittori, che ai sensi dell'art. 46 della l.r. 12/2005 preveda, tra l'altro, la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, nonché delle aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, nei luoghi e nelle quantità minime previste dalle presenti norme o dalle apposite schede allegate al Documento di Piano e recepite dal Piano dei Servizi.

In sede di elaborazione dei piani attuativi, le linee grafiche che sugli elaborati del PGT delimitano e suddividono le aree incluse, qualora cadono in prossimità, ma non coincidono, con elementi di suddivisione reale rilevabili sul terreno o su mappe in scala di maggior dettaglio (confini catastali di proprietà, recinzioni, fossati, edifici, limiti di zona o fasce di rispetto obbligatorie, ecc. ...) possono essere portate a coincidere con i suddetti elementi di suddivisione reale, senza che ciò costituisca variante al PGT.

Per l'esecuzione dei Piani Attuativi è fatto altresì obbligo, sulla base dei criteri definiti dal Documento di Piano, di dare applicazione alle disposizioni in materia di perequazione e compensazione urbanistica in modo da garantire ai proprietari interessati, indipendentemente dalle destinazioni specifiche assegnate alle singole aree e proporzionalmente alle quote proprietarie,

un'equa ripartizione sia dei diritti edificatori sia degli oneri da assumere nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

3.3.2 - (PdCC) *Permessi di Costruire Convenzionati*

Per interventi edilizi riguardanti comparti edificatori di completamento o di connessione e riordino del tessuto urbano esistente, aventi caratteristiche che rendano eccessivo l'obbligo di ricorso a pianificazione attuativa, o per i quali si renda comunque opportuna la disciplina di specifici aspetti esecutivi o gestionali dell'intervento, il PdR prevede l'assoggettamento a Permesso di Costruire Convenzionato (PdCC) di cui dell'Art 10, 2° comma della L.R. 12/2005.

Può inoltre essere fatto ricorso al titolo edilizio convenzionato qualora l'intervento, sia esso di nuova edificazione o di recupero del patrimonio edilizio esistente, pur non essendo assoggettato a obbligo di preventiva pianificazione attuativa necessiti di essere subordinato all'esecuzione, all'adeguamento o al completamento di opere di interesse pubblico o generale, oppure di essere accompagnato da cessione di aree a favore del Comune, o comunque da disposizioni specifiche al cui adempimento debba essere condizionata l'efficacia del titolo abilitativo medesimo.

Relativamente agli interventi edilizi per i quali il PGT, consente al proprietario la facoltà di procedere a mezzo di intervento edilizio diretto convenzionato, la convenzione dovrà comunque prevedere:

- gli elementi progettuali e le modalità di realizzazione delle opere di urbanizzazione previste dal PGT da eseguire a cura e a spese del titolare del permesso di costruire;
- le relative garanzie finanziarie, nonché idonee garanzie inerenti gli obblighi convenzionali;
- le modalità di controllo sulla loro esecuzione;
- i criteri e le modalità per il loro eventuale trasferimento al Comune, nonché per il trasferimento di arre per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale previste dal Piano;
- i termini di inizio e di ultimazione delle opere di urbanizzazione e degli edifici;
- l'impegno del soggetto attuatore ad assicurare il trasferimento degli obblighi in capo agli aventi causa nella titolarità delle aree interessate dall'intervento, con la previsione di sanzioni, anche pecuniarie, applicabili in caso di violazione degli impegni assunti.

Il Permesso di Costruire Convenzionato potrà essere rilasciato solamente previa stipulazione, con atto pubblico notarile, della convenzione. In casi particolari, concernenti obbligazioni e impegni di limitata portata tecnico-economica e temporale senza cessione di aree, il Comune potrà valutare la possibilità, per il richiedente il permesso di costruire, di obbligarsi tramite promessa unilaterale (atto unilaterale d'obbligo), in luogo della stipulazione della convenzione.

In entrambi i casi, l'atto recante gli impegni oggetto del presente articolo deve essere:

- precedentemente approvato dalla Giunta Comunale in caso di assenza di cessione di aree o di attuazione di previsioni specificate in apposite schede di intervento, dal Consiglio Comunale in tutti i casi di cessione di aree e/o realizzazione di urbanizzazioni secondarie non originariamente previste nelle schede di intervento sopra menzionate;
- richiamato espressamente nel titolo abilitativo alla cui formazione è preordinato, con esplicita previsione che l'inadempimento degli obblighi o l'inosservanza dei doveri previsti nella convenzione o nell'atto d'obbligo, costituiscono giusta causa per la revoca del titolo abilitativo medesimo;
- trascritto, successivamente alla formazione del connesso titolo abilitativo, presso i registri immobiliari, al fine di assicurarne adeguata pubblicità nei confronti dei terzi; salvo diversa specifica pattuizione le spese necessarie per la stipula e trascrizione, ivi compresi eventuali frazionamenti di terreni, rimangono a carico del titolare del permesso di costruire.

Il progetto edilizio per l'esecuzione degli edifici dovrà contenere anche gli elaborati esecutivi delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti da realizzarsi contestualmente all'intervento edilizio.

Capo II – Perequazione, compensazione, incentivazione urbanistica

Art. 3.4 – CRITERI GENERALI

Il PGT persegue gli obiettivi di equità nel governo del territorio anche attraverso l'utilizzo di strumenti quali perequazione, compensazione e incentivazione previsti dall'art. 11 della l.r. 12/2005 e s.m.i.

A tal fine anche le aree urbanizzate, e quindi con esclusione delle aree destinate all'agricoltura con le varie modalità previste dal PdR nonché delle aree non soggette a trasformazione urbanistica, concorrono a determinare le effettive condizioni di utilizzo di tali strumenti.

Il PdR individua quindi ambiti e modalità in cui sia possibile utilizzare parte dei crediti volumetrici prodotti dall'attuazione degli interventi previsti dal Piano dei Servizi e dal Documento di Piano.

ART. 3.5 – FORME DI ATTUAZIONE RIGUARDANTI IL PIANO DELLE REGOLE

Le forme di attuazione degli indirizzi sopra indicati, per quanto riguarda il Piano delle Regole, sono così definite:

- A. trasferimenti volumetrici derivanti da attribuzione di volumetrie virtuali: “crediti volumetrici”:
 - 1. finalizzati alla riduzione di consumo di suolo in ambiti di media o alta valenza paesistica da vincolare a verde o da acquisire da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - 2. riguardanti comparti a diversa vocazione edificatoria, con l'obiettivo di ottimizzare la densità edificatoria possibile in funzione della infrastrutturazione, della situazione orografica, della riqualificazione del comparto;
 - 3. derivanti dalla necessità di attuare interventi volti a mitigare o risolvere problemi di natura geologica, idrogeologica riguardanti ambiti già edificati, comprendente la demolizione parziale o totale di edifici esistenti o la cessione all'Amministrazione Comunale degli immobili;
 - 4. conseguenti la demolizione o contrazione di volumi in aree da riqualificare dal punto di vista ambientale, paesaggistico, architettonico o di realizzazione di infrastrutture ed opere pubbliche o di rilevanza pubblica;
- B. compensazioni volumetriche per realizzazione di funzioni a standard:
 - 1. derivanti da cessione di superfici a standard o di immobili a tale scopo di volta in volta individuati;
 - 2. derivanti da trasferimenti tra ambiti di diversa vocazione sia nell'edificato che nell'espansione, necessarie per un migliore disegno urbano o ricomposizione urbanistica;
- C. la concentrazione di “dotazioni edilizie”:
 - 1. derivanti da legislazione specifica (es. in materia di contenimento dei consumi energetici o di tutela dell'ambiente), con conferimento delle singole dotazioni nelle aree deputate alla realizzazione delle strutture (es. parchi fotovoltaici, vasche di laminazione, ecc.).

I trasferimenti volumetrici di cui alla lettera A del presente articolo, sono applicabili solamente nei casi espressamente indicati previsti da previsioni attuative del PdS e del DP, e comunque assoggettati a convenzione col Comune di Gromo previo riconoscimento dell'interesse generale.

3.5.1 –DIRITTI EDIFICATORI ACQUISTATI DAL COMUNE

In aggiunta a quanto previsto all'articolo precedente, sarà possibile, per i privati, acquisire direttamente dal comune i crediti volumetrici necessari per l'edificazione nel rispetto dei limiti massimi prescritti in ogni singolo comparto edilizio. Questi crediti avranno le stesse caratteristiche di quelli ottenibili con altre modalità previste dal PGT. Le risorse economiche derivanti da questa modalità attuativa saranno dal comune vincolate per interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture e dei servizi comunali, ivi compresi interventi di riqualificazione paesaggistico/ambientale e di potenziamento della Rete Ecologica.

ART. 3.6 - REGISTRO DEI DIRITTI EDIFICATORI

Ai sensi dell'art. 11, comma 4 della l.r. 12/2005 e s.m.i. il Comune istituisce presso l'Ufficio Tecnico il “Registro delle cessioni dei diritti edificatori” nel quale, a seguito degli interventi soggetti a compensazione e/o perequazione urbanistica vengono iscritti i diritti di edificabilità attribuiti ai singoli soggetti coinvolti in tali interventi ove questi non possano essere attuati all'interno degli interventi stessi.

Poiché tali diritti sono commerciabili essi devono essere riportati, su richiesta degli interessati, nei certificati di destinazione urbanistica relativi alle aree coinvolte dagli interventi, o in appositi specifici certificati urbanistici finalizzati a garantire la commerciabilità dei diritti stessi.

Le caratteristiche del registro, le modalità di registrazione e tutti i contenuti necessari per garantirne la funzionalità ai sensi dell'art. 11, comma 4 della l.r. 12/2005 e s.m.i., saranno definite con apposita delibera dalla Giunta Comunale, nella quale saranno inoltre previste le modalità di aggiornamento e le forme di accesso al pubblico.

La presente norma non assolve la necessità della stipula di atti notarili o comunque di valenza pubblica relativi alla costituzione e alla commercializzazione dei diritti edificatori, qualora necessari.

ART. 3.7 - ASSERVIMENTO DELL'AREA DI PERTINENZA

Il conseguimento di titolo abilitativo comportante incrementi dell'Indice di edificabilità (Ie) è subordinato all'asservimento di un'area di pertinenza unitaria e senza soluzioni di continuità, di superficie corrispondente alla misura richiesta degli indici di edificabilità ammessi, mediante atto unilaterale d'obbligo sottoscritto dai richiedenti che sarà annotato anche in apposito registro che sarà istituito con Deliberazione della Giunta Comunale.

Capo III – Opere di urbanizzazione

ART. 3.8 - DISPOSIZIONI GENERALI

Vengono di seguito definite le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e indicate le disposizioni normative ad esse relative.

ART. 3.9 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

Sono opere di urbanizzazione primaria le infrastrutture ed i servizi necessari per considerare edificabile un'area.

Le urbanizzazioni primarie sono le seguenti:

- strade, piazze, marciapiedi, piste ciclabili, percorsi pedonali e ciclopedonali;
- parcheggi e spazi destinati alla sosta;
- rete fognaria, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica, rete di distribuzione del gas e del teleriscaldamento, pubblica illuminazione;
- cavedi multi-servizi, reti per le telecomunicazioni e cablaggio, cavidotti e relative cabine di distribuzione;
- attrezzature per la raccolta, anche differenziata, dei rifiuti urbani;
- spazi di verde attrezzato ad uso pubblico.

La realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria o gli ampliamenti di quelle esistenti sono consentiti in tutti gli ambiti del territorio comunale fatte salve le espresse limitazioni contenute nella normativa dei singoli ambiti.

La progettazione delle opere di urbanizzazione primaria dovrà dimostrare la compatibilità degli impianti in ogni ambito territoriale e prevedere gli opportuni accorgimenti di mitigazione paesaggistico-ambientale.

ART. 3.10 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

Sono urbanizzazioni secondarie i servizi e le attrezzature occorrenti per soddisfare esigenze di ampie zone o dell'intero comune o di carattere sovracomunale.

Le urbanizzazioni secondarie sono le seguenti:

- asili nido e scuole per l'infanzia;
- scuole dell'obbligo, strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo;
- mercati di quartiere;
- presidi per la sicurezza pubblica;
- sedi e delegazioni comunali, attrezzature amministrative comunali e sovracomunali;
- chiese, edifici religiosi e luoghi per il culto;
- impianti sportivi di quartiere;
- aree verdi di quartiere;
- centri sociali, attrezzature culturali;
- attrezzature sanitarie e assistenziali;
- cimiteri;
- parchi pubblici e aree verdi al servizio di valenza comunale o sovracomunale

ART. 3.11 – DOTAZIONE DEI REQUISITI URBANIZZATIVI

Nei lotti e nei comparti in cui le urbanizzazioni primarie risultino in parte o del tutto carenti, l'istanza per l'ottenimento del titolo abilitativo deve contenere l'impegno da parte del richiedente a procedere alla loro realizzazione contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento edificatorio, indicandone le caratteristiche tecniche e le modalità di realizzazione.

Nei casi in cui la realizzazione di tali opere rivesta valenza generale in quanto integrazione di reti o comunque interesse pubblico, il richiedente può usufruire dello scorporo di cui all'Art. 45 della l.r. 12/2005 e s.m.i., nel rispetto degli artt. 32, comma 1 lett. g), e 122 comma 8 del D.Lgs n. 163/2006; in tal caso deve essere prodotto idoneo progetto delle opere medesime, nonché proposta di capitolato contenente la specifica indicazione dei caratteri e delle modalità delle stesse, anche relativamente alla loro realizzazione ed ai tempi della medesima.

Il computo metrico estimativo redatto sulla base del prezziario approvato dal Comune di Gromo con deliberazione della Giunta Comunale o, in mancanza di tale deliberazione, del Listino prezzi delle opere edili della provincia di Bergamo vigente alla data di presentazione dell'istanza

Il Permesso di costruire sarà convenzionato in ordine alla definizione della modalità attuativa delle urbanizzazioni.

Ove il concessionario abbia dichiarato ai sensi del comma che precede di volersi obbligare a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, il Responsabile del procedimento:

- notifica con lo stesso atto le valutazioni del Comune in ordine al progetto ed al capitolato delle opere stesse proposti dal richiedente;
- precisa la misura in cui tali opere sono accettate dal Comune a scomputo del contributo per oneri di urbanizzazione;
- comunica l'entità della quota di contributo eventualmente ancora dovuta dopo effettuato lo scomputo;
- prescrive le garanzie, per l'esatta esecuzione delle opere urbanizzative;
- indica i tempi di realizzazione delle opere medesime.

Capo IV – Destinazioni d'uso

ART. 3.12 - DESTINAZIONI D'USO - DEFINIZIONI E CRITERI GENERALI

Ai sensi dell'art. 51 comma 1 della l.r. 12/2005 e s.m.i., la destinazione d'uso di un'area o di un edificio è costituita dal complesso di usi e funzioni ammesse dagli strumenti di pianificazione.

Le tipologie di destinazione d'uso sono così specificate:

- a) **Principali:** le destinazioni d'uso qualificanti dell'ambito in cui l'area o l'edificio è incluso;
- b) **Complementari:** gli usi che integrano la destinazione principale, in quanto necessari per renderne possibile lo svolgimento; tali usi sono dipendenti dalla destinazione principale, sia in quanto non svolgibili separatamente da essa, sia per quanto concerne la determinazione della dotazione degli standard urbanistici (fatti salvi i casi e le condizioni specificamente indicati);
- c) **Compatibili:** gli usi che non contrastano con la destinazione principale e la integrano in un articolato ed ordinato uso del territorio; tali usi sono autonomamente esercitabili rispetto alla destinazione principale, e indipendenti da essa per quanto concerne la determinazione della dotazione degli standard urbanistici.

Il PGT, in attuazione di quanto previsto dagli artt. 51 e 52 della l.r. 12/2005 e s.m.i.:

- definisce, per ciascuna destinazione principale, le destinazioni complementari ed accessorie ammesse;
- definisce, per ogni zona omogenea, le destinazioni principali ammesse, e gli usi vietati.

Ogni destinazione principale comprende tutti gli usi e le attività non vietati corrispondenti alla sua definizione, e comprende altresì gli usi complementari ed accessori connessi.

Nelle varie zone urbanistiche sono quindi ammissibili tutti gli usi, le attività, le funzioni non vietate riconducibili alla rispettiva destinazione principale, anche se non espressamente elencati; sono inoltre ammissibili gli usi accessori e complementari alla destinazione principale, e non vietati.

Gli usi e le funzioni che costituiscono attrezzature e servizi, anche se ad iniziativa privata, sono ammessi in tutte le zone, a condizione che le attività stesse risultino compatibili con la destinazione principale.

Le proposte di Piano Attuativo e ciascun progetto di intervento edilizio devono indicare le destinazioni d'uso del sottosuolo, del suolo e delle costruzioni.

Gli spazi accessori, con particolare riferimento alle autorimesse private, sono da considerarsi come integrati alla destinazione d'uso di cui risultano pertinenziali.

Per ogni destinazione d'uso viene specificato il relativo carico urbanistico (Cu), distinto e classificato in: basso (**Cu/B**), medio (**Cu/M**), alto (**Cu/A**).

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di legge e del presente Piano, le categorie di destinazione d'uso sono definite come segue:

- a) **residenziale:** abitazioni, comprendenti attività professionali (fino a 100 mq slp), residenze collettive, sociali, attività di Bed & Breakfast (**Cu/B**);
- b) **produttiva artigianale di servizio:** attività artigianali per la produzione di servizi o di beni a supporto delle attività quotidiane dei residenti e della funzionalità urbana locale (attività di parrucchiere, calzolaio, sartoria, riparatori di utensili, preparazione cibi d'asporto, panettiere e similari; autorimesse non pertinenziali; servizi per l'igiene e la pulizia; altre attività analoghe), con limitato numero di addetti, non rumorose, prive di esalazioni e con superfici non superiori a mq 150 (**Cu/B**);
- c) **produttiva:** attività di produzione di beni o di servizi:
 - c1 - Fabbriche e officine per produzione meccanizzata e similari (**Cu/A**)

- c2 - Laboratori di sperimentazione e attività similari **(Cu/M)**
- c3 - Uffici tecnici e amministrativi connessi alle attività industriali, centri di servizio, spazi espositivi connessi alle attività industriali e attività similari **(Cu/A)**
- c4 - Costruzioni per attività industrializzate adibite alla trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli e zootecnici e attività similari **(Cu/A)**
- c5 - Costruzioni per allevamenti zootecnici di tipo intensivo e attività similari **(Cu/A)**
- d) **commerciale per la vendita al dettaglio:** attività svolta da chiunque professionalmente rivenda merci direttamente al consumatore finale **(Cu/M)**, ad eccezione delle zone A1 e A2 **(Cu/B)**; ai fini urbanistici sono assimilate alla vendita al dettaglio le attività relative a bar, ristoranti e circoli privati che somministrano bevande e/o alimenti nonché quelle relative alla vendita di servizi (stazioni di servizio e rifornimento carburanti, autolavaggi, altre attività analoghe) **(Cu/A)**.
Per le zone A1 e A2
- e) **commerciale per la vendita all'ingrosso:** attività svolta da chiunque professionalmente rivende merci ad altri commercianti all'ingrosso o al dettaglio o ad utilizzatori professionali; ai fini urbanistici sono assimilate alla vendita all'ingrosso le attività logistiche di autotrasporto, la gestione di magazzini e depositi di merci **(Cu/A)**;
- f) **direzionale:** attività che prevede l'impiego degli immobili, per una Slp non inferiore ai 50 mq, ad uffici per lo svolgimento di funzioni direttive od operative centrali di aziende od istituti, centri di cura e poliambulatori, studi tecnici (oltre 100 mq slp), nonché quelle relative alla produzione di servizi (bancarie, assicurative, di agenzia turistica, immobiliare) **(Cu/A)**;
- g) **turistico e ricettiva:** oltre all'attività alberghiera nelle sue diverse forme (albergo, meublè, ostelli, case-vacanze, albergo diffuso) comprende campeggi e strutture organizzate per la permanenza temporanea di abitazioni semoventi (roulottes, campers, ecc.) **(Cu/A)**; comprende inoltre le strutture assistenziali di iniziativa privata finalizzate alla residenza di categorie sociali deboli **(Cu/M)**;
- h) **sportiva e per l'impiego del tempo libero:** in essa cui rientrano le attività di spettacolo **(Cu/A)** e le attività sportive/ricreative **(Cu/A)**;
- i) **attività agricola (Cu/B)**;
- j) **residenza agricola (Cu/B)**.

ART.3.13 - MODIFICAZIONI DELLE DESTINAZIONI D'USO

I mutamenti di destinazione d'uso delle aree, degli edifici o di parti di essi, attuati con o senza opere edilizie, sono soggetti alle vigenti normative nazionali e regionali, nonché al rispetto delle presenti norme, con esclusione delle destinazioni non ammesse dal PGT e specificate per ogni tipologia di tessuto.

Si ha mutamento della destinazione d'uso quanto l'immobile, o porzione dello stesso, viene ad essere utilizzato, in modo non occasionale e temporaneo, per lo svolgimento di funzioni appartenenti ad una tipologia di destinazioni diversa da quella prevista dal titolo abilitativo.

La definizione della destinazione d'uso esistente di un immobile è da riferire a:

- precedenti provvedimenti edilizi e/o comunicazioni di cambio d'uso senza opere, ai sensi dell'art.52 della l.r. 12/2005;
- in assenza di provvedimenti edilizi e/o comunicazioni di cui sopra si farà riferimento a quella risultante, salvo prova contraria, dalla più recente documentazione ufficiale disponibile.

Il cambiamento di destinazione d'uso che comporti aumento di Carico urbanistico (Cu) è comunque subordinato al reperimento dei parcheggi pubblici e privati stabiliti per la nuova destinazione dal precedente articolo.

Al fine di incentivare la rivitalizzazione dei centri storici, nelle zone A1 e A2 tale reperimento può essere monetizzato a condizione che sia dimostrata l'impossibilità di realizzare la dotazione prevista per il limitato sedime fondiario in disponibilità; per le altre zone insediative, la proposta di monetizzazione parziale o totale dovrà essere preventivamente sottoposta a deliberazione della Giunta Comunale, che ne valuterà l'ammissibilità anche in considerazione delle specifiche condizioni di traffico, di sicurezza e quiete pubblica, dotazione di aree pubbliche in vicinanza.

3.13.1 Modificazioni d'uso urbanisticamente rilevanti

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 della l.r. 12/2005 e s.m.i., costituiscono modificazione d'uso urbanisticamente rilevante le modificazioni connesse a opere edilizie, anche se conformi alle destinazioni previste dal PGT, che comportino un aumento del carico urbanistico, e determinino pertanto la necessità di integrazione o modificazione della dotazione di standard dovuta.

Rientrano pertanto in quelle urbanisticamente rilevanti:

- le modificazioni d'uso tra diverse destinazioni principali comprese tra quelle indicate dalle presenti NTA;
- le modificazioni d'uso, nell'ambito della medesima destinazione principale di attività economiche, riguardanti categorie di attività cui sono attribuiti diversi carichi urbanistici;
- la trasformazione di un uso da complementare a principale.

Costituisce inoltre modificazione d'uso urbanisticamente rilevante, anche non connessa ad opere edilizie e comunque conforme alle destinazioni previste dal PGT, la trasformazione in aree o parti di edifici a sede di esercizi commerciali eccedenti le caratteristiche di vicinato, di cui alla lett. d) dell'art. 4 del D.Lgs. n. 114/1998.

3.13.2 Modificazioni d'uso urbanisticamente non rilevanti

Non costituiscono modificazione d'uso urbanisticamente rilevanti, conformi alle destinazioni previste dal PGT, quelle dirette a introdurre un uso di tipo complementare a quello previsto o esistente, quale parte integrante dell'attività principale svolta nell'area o immobile.

ART. 3.14 – DOTAZIONE MINIMA DI PARCHEGGI PUBBLICI E PRIVATI IN RELAZIONE AI CARICHI URBANISTICI

Sono parcheggi pertinenziali i posti auto privati o le autorimesse private destinati in modo durevole al servizio di una unità immobiliare principale.

Per la realizzazione di parcheggi pertinenziali si applica quanto previsto dall' art. 2 della L.122/1989 e degli artt. 66, 67, 68 e 69 della l.r. 12/2005 e s.m.i.

Ai carichi urbanistici relativi alle funzioni di cui al precedente articolo 3.12, corrispondono le seguenti dotazioni minime di parcheggi privati (Pp) e pubblici o di uso pubblico (P), distinti in base alle tre tipologie di carico urbanistico:

Carico urbanistico (Cu)		Tipologia di parcheggi	
		Parcheggi privati	Parcheggi pubblici / di uso pubblico
Basso (Cu/B)			
Funzioni	Residenziali	1 mq/10 mc	1 mq/20 mq Slp
	Agricole (residenza)	1 mq/10 mc	
	Agricole (attività)	1 mq/20 mq Slp	1 mq/20 mq Slp
	Commerciali	3 mq/10 mq Slp	3 mq/10 mq Slp
	Produttive artigianale di servizio	2 mq/10 mq Slp	1 mq/10 mq Slp
Medio (CuM)			
Funzioni	Produttiva	3 mq/10 mq Slp	1 mq/10 mq Slp
	Commerciale al dettaglio	6 mq/10 mq Slp	4 mq/10 mq Slp
	Turistico-ricettiva	6 mq/10 mq Slp	4 mq/10 mq Slp
Alto (CuA)			
Funzioni	Produttiva	3 mq/10 mq Slp	2 mq/10 mq Slp
	Commerciale al dettaglio	10 mq/10 mq Slp	6 mq/10 mq Slp
	Commerciale all'ingrosso	10 mq/10 mq Slp	4 mq/10 mq Slp
	Direzionale	10 mq/10 mq Slp	6 mq/10 mq Slp
	Turistico-ricettiva	10 mq/10 mq Slp	6 mq/10 mq Slp
	Sportiva / tempo libero	10 mq/10 mq Slp	6 mq/10 mq Slp
	Locali di spettacolo	1 posto-auto/8 posti a sedere	1 posto-auto/2 posti a sedere

La quantità di cui sopra sono da considerarsi dotazioni minime ai sensi del PGT; dovranno comunque essere rispettate eventuali disposizioni specifiche di settore previste da norme regionali e/o nazionali vigenti.

Gli immobili destinati a parcheggio privato esterni all'area pertinenziale dell'edificio sono asserviti all'immobile con vincolo di destinazione a parcheggio a mezzo di atto d'obbligo notarile registrato e trascritto, con le modalità previste dall'art. 66 della l.r. 12/2005 e s.m.i; quelli destinati a parcheggio pubblico sono oggetto di vincolo a parcheggio di uso pubblico a mezzo di atto d'obbligo notarile registrato e trascritto, o ceduti all'Amministrazione su richiesta della stessa.

I vincoli di cui al paragrafo precedente decadranno, totalmente o parzialmente, in caso di variazione della destinazione d'uso dell'immobile a cui sono stati asserviti.

Per la destinazione residenziale, ad eccezione delle zone A1 e A2, e agricola-residenziale dovrà in ogni caso essere garantito un posto auto per ciascuna unità abitativa; per tali destinazioni i parcheggi privati e di uso pubblico possono essere ricavati nell'interno e/o nei piani fuori terra dell'edificio, ovvero nelle aree di pertinenza, con le modalità indicate al capoverso precedente.

Per le destinazioni produttive, commerciali, direzionali, turistico-ricettiva e sportiva/tempo libero, la dotazione di parcheggi privati è costituita dagli spazi a parcheggio interni all'ambito di pertinenza dell'immobile in cui è contenuta l'attività, e destinati ai clienti/utenti di tali destinazioni.

Per tali destinazioni i parcheggi privati e di uso pubblico possono essere ricavati nell'interno e/o nei piani fuori terra dell'edificio, ovvero nelle aree di pertinenza; nei casi di comprovata impossibilità di completamento della dotazione all'interno delle aree di pertinenza, una quota non superiore al 50% della superficie minima obbligatoria potrà essere localizzata su aree che non facciano parte del lotto purché non distino più di 200 metri, misurati come percorso pedonale più breve tra gli accessi del parcheggio e l'immobile.

ART. 3.15 – DESTINAZIONI D'USO VIETATE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE

All'interno dell'intero territorio comunale sono vietate le destinazioni d'uso produttive relativamente all'insediamento delle seguenti attività:

- industria di produzione di prodotti chimici di base;
- industria di produzione e lavorazione dei derivati del petrolio e del carbone;
- concerie delle pelli e del cuoio;
- attività di trasporto stoccaggio e deposito materiali, scorie e rifiuti tossici o radioattivi;
- impianti per la produzione e l'arricchimento, il ritrattamento di combustibili nucleari;
- impianti per lo stoccaggio e l'eliminazione di rifiuti industriali;
- impianti per lo stoccaggio e l'eliminazione di rifiuti domestici, fatte salve le piazzole di conferimento temporaneo e trasferimento funzionali all'espletamento dei servizi pubblici comunali regolarmente autorizzate;
- industria per la distillazione, preparazione e lavorazione di asfalti e conglomerati bituminosi;
- industria per produzione lavorazione e stoccaggio di gas tossici;
- industria per produzione lavorazione e stoccaggio di materiali esplosivi;
- fonderie di prima fusione;
- impianti per il trattamento dei rifiuti.

Capo V – disciplina degli interventi edilizi, urbanistici e ambientali

ART. 3.16 - TUTELA, VALORIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO URBANISTICO-EDILIZIO

Gli articoli seguenti elencano e descrivono le tipologie di intervento edilizio e urbanistico ammesse dal PGT per le aree e gli elementi del Sistema insediativo, articolate per ambiti, ai fini della attuazione degli interventi mirati alla tutela e alla salvaguardia degli aspetti di rilievo storico-testimoniale, alla valorizzazione e al miglioramento degli aspetti edilizi, urbanistici ed architettonici esistenti e alla riqualificazione, anche sostitutiva attraverso interventi di nuova realizzazione, delle caratteristiche e degli ambiti urbani oggi caratterizzati da elementi e forme di criticità e/o degrado edilizio e/o urbanistico.

ART. 3.17 - INDIRIZZI E PRINCIPI IN MATERIA DI RISPARMIO ENERGETICO

Ai sensi dell'art.10 comma 3 lettere h) i) della l.r. 12/2005 e s.m.i., i requisiti di efficienza energetica dei fabbricati, il PdR indica quale primario requisito qualitativo degli interventi previsti, l'assunzione dei principi di contenimento energetico e sostenibilità ambientale nella progettazione e nell'esecuzione degli interventi, sia di nuova costruzione che relativi al patrimonio edilizio esistente.

Tale requisito qualitativo deve essere tenuto in considerazione nell'ambito delle future progettazioni, unitamente alla qualità architettonica ed all'applicazione dei principi di bioarchitettura, al fine di

qualificare l'intervento e contribuire al miglioramento della qualità ambientale, urbana ed architettonica degli insediamenti.

Viene pertanto indicato l'obiettivo, al quale i progettisti dovranno uniformarsi, di migliorare le condizioni abitative attraverso la costruzione di edifici energeticamente efficienti e rispettosi dell'ambiente e del contesto entro il quale si inseriscono, utilizzando al meglio tecniche costruttive che garantiscono un corretto inserimento ambientale degli elementi tecnologici, degli impianti.

Saranno quindi ritenuti elementi qualitativi degli interventi l'impiego dei principi di bioarchitettura e tecnologie che si riferiscano all'utilizzo delle fonti rinnovabili e a sistemi passivi alimentazione energetica degli edifici, nel rispetto delle normative vigenti in materia di contenimento energetico.

Ulteriori specifiche disposizioni in proposito sono contenute oltre che dalla specifica normativa di settore, dal vigente Regolamento Edilizio Comunale.

ART. 3.18 – RECUPERO A FINI ABITATIVI DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

Il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti ai sensi degli artt. 63 e seguenti della l.r. 12/2005 e s.m.i. è ammesso, ai sensi dell'art. 65 bis della citata legge solo nelle zone residenziali, ad eccezione di:

- Zone A1 e A2 salvo che tale recupero non richieda modiche di altezza di falda e la creazione di nuovi abbaini;
- tutte le altre zone extra residenziali
- Edifici di pregio soggetti a conservazione e restauro

È inoltre escluso il recupero dei sottotetti con modificazione delle altezze e/o formazione di abbaini per gli edifici o delle parti di essi, privi dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'agibilità, già oggetto di condono edilizio.

Il recupero a fini abitativi del sottotetto, ove ammesso, può avvenire subordinatamente al reperimento, all'interno del lotto in cui insiste il fabbricato interessato dall'intervento, di parcheggi privati pertinenziali nella misura minima di 1 mq ogni 10 mc della volumetria resa abitativa sino ad un massimo di 25 mq per ciascuna nuova unità immobiliare' e comunque realizzando almeno "1 posto auto" e i relativi spazi di manovra per ciascuna nuova unità immobiliare.

Il reperimento dei parcheggi pertinenziali dovrà comunque garantire la dotazione di superficie drenante minima prevista dalle presenti Norme.

ART. 3.19 - DOTAZIONE DI VERDE PRIVATO ALL'INTERNO DELLE AREE DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI DI NUOVA EDIFICAZIONE

Nelle aree di pertinenza degli edifici produttivi di nuova edificazione o interessati da ristrutturazione (zone D1) deve essere garantita la collocazione di essenze arboree autoctone di medio/grande sviluppo, al fine di garantire migliori condizioni di inserimento paesistico e di qualità ambientale, da attuarsi con filari da collocare lungo i perimetri del lotto maggiormente visibili e invasivi rispetto alle visuali panoramiche più significative (strade di percorrenza, orli orografici, sponde fluviali, confini con aree a verde pubblico o residenziali).

Potranno essere valutati apposite soluzioni volte a concentrare in punti critici o particolarmente pregiati le piantumazioni previste.

ART. 3.20 – CABINE DI TRASFORMAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA

La costruzione di cabine di trasformazione dell'energia elettrica non concorre al computo dell'indice di edificabilità e del rapporto di copertura; concorre invece al calcolo dell'indice di permeabilità, fatte salve specifiche previsioni di integrazione in lotti tecnologici contenute nel Documento di Piano o nel PdS.

Le relative autorizzazioni alla loro costruzione sono rilasciate con le seguenti condizioni speciali:

- le cabine possono essere costruite a confine di proprietà in deroga alle distanze minime previste dalle presenti NTA, fatti comunque salvi i diritti di terzi; le costruzioni attigue alle cabine mantengono invece, nei confronti dei confini di proprietà, il limite previsto nelle varie zone dalle Norme Tecniche di Attuazione;
- l'altezza massima fuori terra delle cabine non deve superare 7,50 m. salvo casi di maggiore altezza imposta da comprovati motivi tecnici che vanno sottoposti, di volta in volta, all'approvazione dell'Amministrazione Comunale;
- le cabine possono essere costruite nelle fasce di rispetto stradale; in tal caso il Comune si riserva di imporre arretramenti finalizzati a evitare pericoli per la circolazione, nonché opportuni criteri di allineamento o disegno;

- in ogni caso le caratteristiche morfologiche e di collocazione delle cabine, anche in relazione ai tipi di materiali impiegati per le finiture esterne, dovranno mantenere criteri di coerenza e inserimento col contesto paesistico, anche attraverso interventi di mitigazione..

TITOLO 4 - FATTIBILITA' GEOLOGICA DI PIANO

ART. 4.1 – CRITERI GENERALI

Le caratteristiche geologiche dell'intero territorio sono state oggetto di Studio Geologico di supporto al P.G.T., adeguato ai sensi della l.r. 12/2005 e s.m.i., e delle DGR 22/12/2005 n. 8/1566 e 28/05/2008 n. 8/7374, approvato dal Consiglio Comunale.

Ogni iniziativa di trasformazione e uso di suolo e sottosuolo a fini insediativi è subordinata al rispetto delle norme del presente articolo riferite a ciascuna delle Classi e Ambiti di fattibilità geologica del PGT individuate dalle tavole n° PdR 04 e PdR 04/abc del Piano delle Regole e delle tavole 10/ABCDE, 10/m dello Studio Geologico di supporto al PGT.

Lo studio costituisce strumento di verifica obbligatorio per tutti gli interventi consentiti relativamente a:

- Ammissibilità e fattibilità dell'intervento;
- Condizioni, limitazioni e vincoli da rispettare per l'attuazione dell'intervento
- Necessità o meno di indagini di dettaglio, da eseguire prima della predisposizione del piano attuativo o del progetto esecutivo;
- Necessità o meno di interventi di sistemazione, bonifica messa in sicurezza e miglioramento dei terreni;
- Necessità o meno di particolari tecniche fondazionali ed edilizie.

In sede di progettazione esecutiva e di redazione delle relative relazioni geologiche di dettaglio, tutte le norme tecniche stralciate da strumenti esterni (es. Norme di Attuazione P.A.I.) devono essere accuratamente verificate consultando le versioni vigenti di tali strumenti. Gli stralci qui riportati hanno solamente valore di riferimento e di supporto alla consultazione, in quanto oggetto di possibili future modifiche da parte degli Enti competenti.

Per quanto riguarda la normativa sismica, nelle zone di pericolosità sismica locale (PSL) indicate sulla Carta di Fattibilità Geologica delle Azioni di Piano dovranno sempre essere eseguiti i necessari approfondimenti sismici e dovranno essere applicate le normative sismiche.

Nel caso in cui in un ambito siano indicate più sigle differenti, il numero e la prima sigla rappresentano la classe di fattibilità (così come confermato anche dal relativo colore: rosso = classe 4, arancio = classe 3, giallo = classe 2) e il fenomeno di rischio principale, le sigle seguenti indicano ulteriori problematiche di tipo geologico di cui occorre tener conto negli studi di approfondimento e nelle prescrizioni specifiche; in ogni caso per qualsiasi ambito prevale sempre la normativa più restrittiva.

La consultazione della Carta di Fattibilità Geologica delle Azioni di Piano deve sempre essere effettuata di concerto con le altre cartografie geologiche del Piano delle Regole, ed in particolare:

- Carta del Dissesto con Legenda Uniformata P.A.I.
- Carta dei Vincoli
- Carta di Sintesi
- Carta della Pericolosità Sismica Locale (i cui ambiti sono comunque riportati in sovrapposizione alla cartografia di fattibilità)

A tal fine riveste grande importanza della Carta dei Vincoli, ove sono riportati il **vincolo di polizia idraulica** del Reticolo Idrico Principale e Minore (fasce di rispetto dei corsi d'acqua), le **aree di salvaguardia delle captazioni idropotabili** (zone di tutela assoluta e di rispetto delle sorgenti) e i **geositi**; tali vincoli geologici non compaiono sulla Carta di Fattibilità Geologica delle Azioni di Piano, **ma devono essere obbligatoriamente tenuti in considerazione nella pianificazione di qualsiasi intervento di trasformazione territoriale.**

I vincoli sopra indicati vanno a sommarsi alle norme e prescrizioni di fattibilità e, qualora siano più restrittivi (come nel caso del vincolo di polizia idraulica), sono prevalenti sulle norme stesse.

ART. 4.2 – FATTIBILITA' GEOLOGICA DI PIANO - NORME GENERALI

Tutte le indagini che verranno condotte sotto il profilo geologico, geotecnico, idraulico, nonché i conseguenti progetti di modificazione e di sistemazione del territorio, dovranno rapportarsi alla metodologia ed agli esiti delle indagini condotte nella redazione dello Studio Geologico e dei relativi aggiornamenti e integrazioni, riassunti nelle serie di tavole e nelle relazioni illustrative dello stesso.

Per gli interventi riguardanti aree comprese in Classe 2 – Fattibilità con modeste limitazioni-, le indagini e le relazioni richieste dovranno essere prodotte all'atto del deposito dell'istanza di Permesso di Costruire o della Denuncia di Inizio Attività o di altro documento abilitante.

Per gli interventi edificatori riguardanti aree comprese nelle Classi 3 e 4, la presentazione di qualsiasi istanza o denuncia di intervento edificatorio deve essere preceduta dalla preventiva approvazione di un progetto esecutivo di messa in sicurezza o di bonifica dei luoghi sulla scorta delle indagini richieste per ciascuna Classe di fattibilità.

Fatti salvi i casi in cui le conclusioni della relazione di fattibilità geologica relativa all'intervento ne escludano la necessità, o indichino soluzioni esecutive tecnicamente inscindibili dall'esecuzione degli interventi edificatori previsti, gli interventi di messa in sicurezza o di bonifica dei luoghi devono essere realizzati anteriormente a qualsiasi attività edilizia, sulla scorta di apposito progetto che deve essere autorizzato con provvedimento separato e preliminare a quello edilizio-urbanistico; gli interventi di messa in sicurezza non devono comportare incrementi del rischio per le aree adiacenti.

Ferme restando le indicazioni e le prescrizioni relative alle aree comprese nelle Classi 2, 3 e 4, le zone di rispetto delle sorgenti indicate nelle tavole n 8 a,b,c,d,e dello Studio Geologico possono essere rese edificabili nel rispetto delle vigenti norme sulla tutela delle acque (D.P.R. 236/88, D.Lgs. 11/5/1999 n. 152 e s.m.i., DGR 10/4/2003 n. 7/12693 "D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 e successive modifiche, art.21, comma 5. Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque sotterranee destinate al consumo umano").

Nelle zone di rispetto delle sorgenti e dei pozzi è ammessa solamente una edificazione a basso impatto geoambientale, con misure di salvaguardia delle acque sotterranee.

Per le aree soggette a carsismo, subsidenza e crolli di cavità sotterranee sono necessari dettagliati studi geologici atti ad identificare l'ubicazione della cavità, in modo da perimetrare correttamente le aree utilizzabili per l'edificazione.

Per tutto quanto non espressamente citato nelle norme di cui al presente articolo e ai successivi articoli del presente Titolo, al fine di garantire il necessario coordinamento delle opportune modalità di tutela dell'equilibrio idrogeologico, si dovrà fare riferimento alle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po (PAI).

Per tutte le zone inserite nelle perimetrazioni delle "aree a rischio idrogeologico molto elevato" di cui al Titolo IV delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI, evidenziate da apposito retino, vigono le prescrizioni e le limitazioni previste dallo stesso Titolo IV, con particolare riferimento agli articoli 48, 49, 50, 53 e 54 delle NTA del PAI.

I divieti ed i limiti all'attività edificatoria previsti dall'Art. 50 delle NTA del PAI prevalgono in ogni caso nei confronti di eventuali previsioni urbanistiche di edificabilità e/o trasformazione territoriale, in relazione alle specifiche prescrizioni previste per la ZONA 1 e la ZONA 2 dai citati Artt. 49 e 50 delle NTA del PAI.

ART. 4.3 – CONTENUTI SPECIFICI DEGLI STUDI GEOLOGICO-TECNICI DI DETTAGLIO

Di seguito vengono precisati i contenuti specifici degli studi geologico-tecnici di dettaglio che saranno richiesti a supporto dei progetti presentati per le singole zone di fattibilità, come dettagliatamente indicato nei successivi articoli:

- GT.1. Rilievo topografico di dettaglio dell'area di intervento e di un suo ragionevole intorno (in funzione del tipo di problematica da approfondire).
- GT.2. Rilevamento geologico, geomorfologico, strutturale e/o geomeccanico dell'area e di un suo ragionevole intorno (in funzione del tipo di problematica da approfondire).
- GT.3. Esecuzione di indagini dirette e/o indirette in sito (ad esempio prove penetrometriche, sondaggi, geofisica, ecc.), da estendersi anche ad un ragionevole intorno dell'area (in funzione della tipologia degli interventi, della loro dimensione, area di influenza e della presenza di eventuali fenomeni geomorfologici). La tipologia e il numero di indagini geognostiche dovranno essere scelti dal professionista, valutando di volta in volta il volume significativo di sottosuolo da indagare in base alle caratteristiche degli interventi previsti. Ove ritenuto opportuno, le indagini in sito dovranno essere integrate anche con adeguate prove di laboratorio.
- GT.4. Valutazione di dettaglio dell'assetto idrogeologico del sottosuolo (soggiacenza della falda, geometria degli acquiferi, permeabilità dei terreni, direzioni di flusso sotterraneo, ecc.), ricavato da dati bibliografici e, ove possibile, da indagini dirette (ad esempio, monitoraggio piezometrico).
- GT.5. Inquadramento generale dell'area di intervento e di un suo ragionevole intorno, con indicazione delle eventuali criticità di ordine geologico, geomorfologico e idrogeologico.
- GT.6. Ricostruzione delle caratteristiche stratigrafiche, idrogeologiche e geotecniche dei terreni, con l'indicazione dei principali parametri geomeccanici delle rocce e/o dei terreni di intervento.
- GT.7. Se richiesto dalla tipologia di intervento, valutazione della capacità portante e dei cedimenti dei terreni di fondazione sia per fondazioni superficiali che profonde.
- GT.8. Esauritive indicazioni tecniche circa le modalità di sbancamento, l'eventuale adozione di opere provvisorie di sostegno per gli scavi e quant'altro sia necessario per l'esecuzione delle opere in condizioni di sicurezza, la realizzazione delle eventuali opere di drenaggio.

- GT.9. Verifiche di stabilità del pendio e/o scarpata interferente con l'area di intervento (stato di fatto e progetto). In caso di presenza di fenomeni di crollo, analisi delle traiettorie di caduta, zonazione del rischio e progettazione di eventuali interventi di mitigazione.
- GT.10. Analisi idrologica per la determinazione della portata di massima piena (tempo di ritorno da valutare caso per caso, comunque non inferiore a 100 anni). Analisi idraulica dello stato di fatto e/o delle opere di progetto su un significativo tratto di corso d'acqua, con valutazione dei rischi ed eventuale dimensionamento delle opere di protezione.
- GT.11. Valutazione del trasporto solido del corso d'acqua e sua interferenza con le opere di progetto.
- GT.12. Valutazione dell'efficacia del sistema di smaltimento delle acque meteoriche e sotterranee previsto dal progetto e della sua compatibilità con le condizioni geomorfologiche e idrogeologiche locali.
- GT.13. Valutazione dell'effettivo stato di attività degli eventuali dissesti presenti nell'area e della loro compatibilità con gli interventi di progetto.
- GT.14. Zonazione del rischio di valanga e progettazione dei relativi interventi di difesa.
- GT.15. Sulla base delle risultanze delle indagini svolte, valutazione e proposta degli interventi di mitigazione del rischio eventualmente necessari. Indicazione degli accorgimenti tecnico-costruttivi necessari per il superamento delle criticità geologico-tecniche riscontrate e per lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza.

ART. 4.4 – CLASSE 4 – FATTIBILITÀ CON GRAVI LIMITAZIONI

La classe di fattibilità 4 comprende i seguenti ambiti e relative norme:

4.4.1 - Ambiti "er": aree molto acclivi e/o in erosione accelerata

In questo ambito valgono le norme di cui alla DGR n. 8/1566 del 22/12/2005 e alla DGR n. 8/7374 del 28/5/2008, riportati nel successivo paragrafo 4.4.9 delle presenti norme tecniche.

Le relazioni geologiche redatte per eventuali interventi ricadenti in questo ambito, in riferimento ai contenuti specifici di dettaglio previsti dall'art. 4.3, dovranno comprendere obbligatoriamente i seguenti punti:

GT.1, GT.2, GT.3, GT.5, GT.6, GT.7, GT.8, GT.9, GT.12, GT.15

Inoltre, in considerazione delle criticità specifiche per questo ambito, sarà necessario attenersi alle seguenti indicazioni:

- Ubicare le strutture il più lontano possibile dai cigli di scarpata.
- Evitare per quanto possibile sbancamenti di notevole altezza verso monte (per i fabbricati ad uso tecnico-forestale di cui ai successivi capoversi, non oltre 1 m).
- Evitare tassativamente dispersioni incontrollate di acque sui versanti o nelle immediate vicinanze dei cigli di scarpata.

In via generale, è considerato compatibile con questo ambito di fattibilità lo sviluppo di attività d'uso del suolo diverse dall'insediamento antropico, previa predisposizione di appositi studi geologici e relative progettazioni.

Rientrano nelle attività compatibili in questi ambiti, la realizzazione di fabbricati tecnici, legnaie, depositi di attrezzi rurali, fienili e piccoli fabbricati orientati alla gestione e manutenzione dei boschi e dei pascoli, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- Vengano eseguiti, prima del rilascio del PdC o comunque del provvedimento abilitativo, tutti gli approfondimenti specifici di dettaglio sopra elencati, accertando in maniera inequivocabile l'assenza di fenomeni di dissesto (anche modesti) interferenti con le opere, vincoli di polizia idraulica, di tutela assoluta di sorgenti e geositi.
- L'ubicazione dei fabbricati sia sufficientemente lontana da pareti rocciose subverticali o molto inclinate, anche se apparentemente stabili.
- I fabbricati in oggetto siano di modeste dimensioni e realizzati prevalentemente in legno.
- La tipologia e l'uso dei fabbricati rientrino tassativamente nelle destinazioni sopra elencate, senza possibilità di successivi cambi di destinazione d'uso.
- La realizzazione dei fabbricati non necessiti sbancamenti di altezza superiore ad 1 m, ed in ogni caso i carichi insistenti sul terreno siano il più contenuti possibile; è in ogni modo da escludersi la realizzazione di piani interrati.
- **Siano tassativamente esclusi l'insediamento o la permanenza stabile di persone.**

I fabbricati di cui sopra potranno essere realizzati esclusivamente negli ambiti "4 er", escludendo qualsiasi altro ambito di classe 4 (anche se in sovrapposizione all'ambito "er").

4.4.2 - Ambiti "Fa": aree di frana attiva

In questo ambito si applica l'art. 9 comma 2 del titolo I delle Norme di Attuazione del P.A.I. (L. 18/05/1989 n. 183 art. 17 comma 6ter, adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001) riportato nell'allegato A.1 delle presenti norme tecniche.

Le relazioni geologiche redatte per eventuali interventi ricadenti in questo ambito, in riferimento ai contenuti specifici di dettaglio previsti dall'art. 4.3, dovranno comprendere obbligatoriamente i seguenti punti:

GT.1, GT.2, GT.3, GT.5, GT.6, GT.7, GT.8, GT.9, GT.12, GT.13, GT.15

4.4.3 - Ambiti "Ve": aree a pericolosità molto elevata o elevata di valanga

In questo ambito si applica l'art. 9 comma 10 del titolo I delle Norme di Attuazione del P.A.I. (L. 18/05/1989 n. 183 art. 17 comma 6ter, adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001), riportato nell'allegato A.1 delle presenti norme tecniche.

Le relazioni geologiche redatte per eventuali interventi ricadenti in questo ambito, in riferimento ai contenuti specifici di dettaglio previsti dall'art. 4.3, dovranno comprendere obbligatoriamente i seguenti punti:

GT.1, GT.2, GT.3, GT.5, GT.6, GT.7, GT.8, GT.9, GT.12, GT.13, GT.14, GT.15

4.4.4 - Ambiti "Cp": conoidi attivi parzialmente protetti

Nel territorio di Gromo, agli ambiti "Cp" è stata cautelativamente assegnata la classe di fattibilità 4. Pertanto, in questi ambiti valgono le norme di cui alla D.G.R. 22-12-2005 n. 8/1566 e alla D.G.R. 28-05-2008 n. 8/7374, riportati nel successivo paragrafo 4.4.9 delle presenti norme tecniche.

Le relazioni geologiche redatte per eventuali interventi ricadenti in questo ambito, in riferimento ai contenuti specifici di dettaglio previsti dall'art. 4.3, dovranno comprendere obbligatoriamente i seguenti punti:

GT.1, GT.2, GT.3, GT.4, GT.5, GT.6, GT.7, GT.8, GT.10, GT.11, GT.12, GT.13, GT.15

4.4.5 - Ambiti "Ee": aree a pericolosità molto elevata di esondazione torrentizia

In questo ambito si applica l'art. 9 comma 5 del titolo I delle Norme di Attuazione del P.A.I. (L. 18/05/1989 n. 183 art. 17 comma 6ter, adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001) riportato nell'allegato A.1 delle presenti norme tecniche.

Le relazioni geologiche redatte per eventuali interventi ricadenti in questo ambito, in riferimento ai contenuti specifici di dettaglio previsti dall'art. 4.3, dovranno comprendere obbligatoriamente i seguenti punti:

GT.1, GT.2, GT.3, GT.4, GT.5, GT.6, GT.7, GT.8, GT.10, GT.12, GT.13, GT.15

4.4.6 - Ambiti "Eb": aree a pericolosità elevata di esondazione torrentizia

Nel territorio di Gromo alle aree "Eb" è stata cautelativamente assegnata la classe di fattibilità 4. In queste aree, pertanto, si applicano le medesime norme degli ambiti "Ee", ovvero si applica l'**art. 9 comma 5 del titolo I** delle Norme di Attuazione del P.A.I. (L. 18/05/1989 n. 183 art. 17 comma 6ter, adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26/4/2001), riportato nell'allegato A.1 delle presenti norme tecniche.

Le relazioni geologiche redatte per eventuali interventi ricadenti in questo ambito, in riferimento ai contenuti specifici di dettaglio previsti dall'art. 4.3, dovranno comprendere obbligatoriamente i seguenti punti:

GT.1, GT.2, GT.3, GT.4, GT.5, GT.6, GT.7, GT.8, GT.10, GT.12, GT.13, GT.15

4.4.7 - Ambiti "z1": aree a rischio idrogeologico molto elevato PS 267 (zona 1)

L'ambito (n. 155 LO-BG) corrisponde alla zona 1 delle aree a rischio idrogeologico molto elevato. In questo ambito si applicano le norme **per la zona 1** del titolo IV (artt., 50, 52, 53, 54) delle Norme di Attuazione del P.A.I. (L. 18/5/1989 n.183 art. 17 comma 6ter, adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n.18 del 26/4/2001), riportate nell'allegato A.2 delle presenti norme tecniche.

Le relazioni geologiche redatte per eventuali interventi ricadenti in questo ambito, in riferimento ai contenuti specifici di dettaglio previsti dall'art. 4.3, dovranno comprendere obbligatoriamente i seguenti punti:

GT.1, GT.2, GT.3, GT.4, GT.5, GT.6, GT.7, GT.8, GT.9 (per le problematiche di frana), GT.10 e GT.11 (per eventuali problematiche di trasporto in massa su conoide), GT.12, GT.13, GT.15.

4.4.8 - Ambiti "4z2": aree a rischio idrogeologico molto elevato PS 267 (zona 2)

In alcune aree, a titolo cautelativo, la zona 2 dell'area a rischio idrogeologico molto elevato PS 267 di Ripa (n.155 LO-BG) è stata inserita nella classe di fattibilità 4 anziché nella classe di fattibilità 3. In queste aree, si applicano le stesse norme di cui agli ambiti "z1", ovvero le norme per la zona 1 del titolo IV (artt. 50, 52, 53, 54) delle Norme di Attuazione del P.A.I. (L. 18/5/1989 n.183 art. 17 comma 6ter, adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n.18 del 26/4/2001), riportate nell'allegato A.2 delle presenti norme tecniche.

Le relazioni geologiche redatte per eventuali interventi ricadenti in questo ambito, in riferimento ai contenuti specifici di dettaglio previsti dall'art. 4.3, dovranno comprendere obbligatoriamente i seguenti punti:

GT.1, GT.2, GT.3, GT.4, GT.5, GT.6, GT.7, GT.8, GT.9 (per le problematiche di frana), GT.10 e GT.11 (per eventuali problematiche di trasporto in massa su conoide), GT.12, GT.13, GT.15.

4.4.9 – Norme generali per la classe di fattibilità 4

(D.G.R. n. 8/1566 del 22/12/2005 e D.G.R. n. 8/7374 del 28/5/2008)

L'alta pericolosità/vulnerabilità comporta gravi limitazioni all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d'uso del territorio. Per questa classe deve essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti. Per gli edifici esistenti sono consentite esclusivamente le opere relative ad interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti dall'art. 27, comma 1, lettere a), b), c) della l.r. 12/2005 e s.m.i., senza aumento di superficie o volume e senza aumento del carico insediativo. Sono consentite le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

Il professionista deve fornire indicazioni in merito alle opere di sistemazione idrogeologica e, per i nuclei abitati esistenti, quando non è strettamente necessario provvedere al loro trasferimento, dovranno essere predisposti idonei piani di protezione civile ed inoltre deve essere valutata la necessità di predisporre sistemi di monitoraggio geologico che permettano di tenere sotto controllo l'evoluzione dei fenomeni in atto.

Eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico possono essere realizzate solo se non altrimenti localizzabili; dovranno comunque essere puntualmente e attentamente valutate in funzione della tipologia di dissesto e del grado di rischio che determinano l'ambito di pericolosità/vulnerabilità omogenea. A tal fine, alle istanze per l'approvazione da parte dell'autorità comunale, deve essere allegata apposita relazione geologica e geotecnica che dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la situazione di grave rischio idrogeologico.

Si specifica che le indagini e gli approfondimenti prescritti devono essere realizzati prima della progettazione degli interventi in quanto propedeutici alla pianificazione dell'intervento e alla progettazione stessa; gli esiti e le relative proposte progettuali dovranno essere presentate con le modalità previste.

Copia della relazione geologica e dei relativi allegati deve essere consegnata, congiuntamente alla restante documentazione, in sede di presentazione dei Piani Attuativi (L.R. 12/2005 art. 14) o in sede di richiesta del permesso di costruire (l.r. 12/2005 art. 38).

Gli approfondimenti di cui sopra non sostituiscono, anche se possono comprendere, le indagini previste dalle Norme Tecniche per le Costruzioni, di cui alla normativa nazionale.

Si rammenta che per gli ambiti appartenenti alla classe di fattibilità 4, ed ogni qual volta si desideri investigare con maggior dettaglio porzioni di territorio comunale che presentano condizioni diverse di pericolosità, dovranno essere eseguiti studi integrativi redatti secondo le specifiche illustrate nei "Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica, del Piano di Governo del Territorio, in attuazione dell'art. 57 della l.r. 12/2005 e s.m.i. – Capitolo Definizione della pericolosità per i siti a maggior rischio".

Le indagini di approfondimento da eseguire in classe di fattibilità 4 dovranno estendersi ad un significativo intorno dell'area di interesse, al fine di valutare correttamente le mutue relazioni e gli interventi di difesa e/o consolidamento.

ART. 4.5 – AREE GEOLOGICAMENTE VINCOLATE

Il PdR individua con apposita retinatura le aree già edificate o con potenziale capacità edificatoria interessate da rilevanti vincoli di natura geologica, riferiti sia alla classe di fattibilità geologica 4, per i quali valgono le limitazioni e i divieti previsti per i singoli ambiti di cui al precedente art. 4.4, sia alla classe di fattibilità geologica 3, con particolare riferimento agli ambiti "v" per i quali valgono le limitazioni e i divieti dal successivo art. 4.6.7.

ART. 4.6 – CLASSE 3 – FATTIBILITÀ CON CONSISTENTI LIMITAZIONI

La classe di fattibilità 3 comprende i seguenti ambiti e relative norme:

4.6.1 - Ambiti "as": aree acclivi o prossime a scarpate acclivi

In questo ambito valgono le norme di cui alla DGR n. 8/1566 del 22/12/2005 e alla DGR n. 8/7374 del 28/5/2008, riportati nell'art. 4.4.9 delle presenti norme tecniche.

Le relazioni geologiche redatte per eventuali interventi ricadenti in questo ambito, in riferimento ai contenuti specifici di dettaglio previsti dall'art. 4.3, dovranno comprendere obbligatoriamente i seguenti punti:

GT.1, GT.2, GT.3, GT.5, GT.6, GT.7, GT.8, GT.9, GT.12, GT.15.

Inoltre, in considerazione delle criticità specifiche per questo ambito, sarà necessario attenersi alle seguenti indicazioni:

- Ubicare le strutture il più lontano possibile dai cigli di scarpata.
- Evitare per quanto possibile sbancamenti di notevole altezza verso monte.
- Evitare tassativamente dispersioni incontrollate di acque, soprattutto sui versanti o nelle immediate vicinanze dei cigli di scarpata.

4.6.2 - Ambiti "Fs": aree di frana relitta o stabilizzata

Nelle aree Fs compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della L. 24/2/1992 n. 225.

Gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato dall'Autorità competente.

In questo ambito valgono le norme di cui alla DGR n. 8/1566 del 22/12/2005 e alla DGR n. 8/7374 del 28/5/2008, riportati nell'allegato riportati nell'art. 4.4.9 delle presenti norme tecniche.

Le relazioni geologiche redatte per eventuali interventi ricadenti in questo ambito, in riferimento ai contenuti specifici di dettaglio previsti dall'art. 4.3, dovranno comprendere obbligatoriamente i seguenti punti:

GT.1, GT.2, GT.3, GT.5, GT.6, GT.7, GT.8, GT.9, GT.12, GT.13, GT.15.

Inoltre, in considerazione delle criticità specifiche per questo ambito, sarà necessario attenersi alle seguenti indicazioni:

- Verificare l'effettivo stato di attività del dissesto presente e l'eventuale presenza di dissesti minori in un raggio intorno.
- Ubicare le strutture il più lontano possibile dai cigli di scarpata.
- Evitare per quanto possibile sbancamenti di notevole altezza verso monte.
- Evitare tassativamente dispersioni incontrollate di acque, soprattutto sui versanti o nelle immediate vicinanze dei cigli di scarpata.

4.6.3 - Ambiti "Cn": aree di conoide non attivo o non recentemente attivatosi

Nelle aree Cn compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della L. 24/2/1992, n. 225.

Gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato dall'Autorità competente.

In questo ambito valgono le norme di cui alla DGR n. 8/1566 del 22/12/2005 e alla DGR n. 8/7374 del 28/5/2008, riportati nell'allegato riportati nell'art. 4.4.9 delle presenti norme tecniche.

Le relazioni geologiche redatte per eventuali interventi ricadenti in questo ambito, in riferimento ai contenuti specifici di dettaglio previsti dall'art. 4.3, dovranno comprendere obbligatoriamente i seguenti punti:

GT.1, GT.2, GT.3, GT.4, GT.5, GT.6, GT.7, GT.8, GT.10, GT.11, GT.12, GT.13, GT.15.

Inoltre, in considerazione delle criticità specifiche per questo ambito, sarà necessario attenersi alle seguenti indicazioni:

- Valutare l'opportunità di eseguire interventi migliorativi per la riduzione del rischio idrogeologico verso l'area di progetto.
- Gli studi idrologici-idraulici dovranno essere eseguiti a scala di bacino, al fine di valutare le interferenze del corso d'acqua con l'area di progetto; gli studi dovranno essere eseguiti secondo i metodi previsti dagli Allegati 2 e 7 della D.G.R. 28/05/2008 n. 8/7374.
- Curare con particolare attenzione l'impermeabilizzazione delle strutture fondazionali e di contenimento nonché la realizzazione delle opere di drenaggio degli edifici.

4.6.4 - Ambiti "Em": aree a pericolosità media o moderata di esondazione torrentizia

Nelle aree Em compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della L. 24/2/1992 n. 225.

Gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato dall'Autorità competente.

Le relazioni geologiche redatte per eventuali interventi ricadenti in questo ambito, in riferimento ai contenuti specifici di dettaglio previsti dall'art. 4.3, dovranno comprendere obbligatoriamente i seguenti punti:

GT.1, GT.2, GT.3, GT.4, GT.5, GT.6, GT.7, GT.8, GT.10, GT.12, GT.13, GT.15

Inoltre, in considerazione delle criticità specifiche per questo ambito, sarà necessario attenersi alle seguenti indicazioni:

- Evitare preferibilmente la realizzazione di piani interrati.
- Curare con particolare attenzione l'impermeabilizzazione delle strutture fondazionali e di contenimento nonché la realizzazione delle opere di drenaggio degli edifici.
- Ai piani terra degli edifici, evitare la realizzazione di aperture ed accessi lungo i lati interessabili dal deflusso delle eventuali acque di esondazione.
- Evitare tassativamente dispersioni incontrollate di acque nel suolo.

4.6.5 - Ambiti "car": aree interessate da carsismo superficiale diffuso

In questo ambito valgono le norme di cui alla DGR n. 8/1566 del 22/12/2005 e alla DGR n. 8/7374 del 28/5/2008, riportati nell'allegato riportati nell'art. 4.4.9 delle presenti norme tecniche.

Le relazioni geologiche redatte per eventuali interventi ricadenti in questo ambito, in riferimento ai contenuti specifici di dettaglio previsti dall'art. 4.3, dovranno comprendere obbligatoriamente i seguenti punti:

GT.1, GT.2, GT.3, GT.4, GT.5, GT.6, GT.7, GT.8, GT.12, GT.15

Inoltre, in considerazione delle criticità specifiche per questo ambito, sarà necessario attenersi alle seguenti indicazioni:

- Dovrà essere valutato attentamente lo svolgimento di attività che possano essere fonte di contaminazione per le acque sotterranee, in particolare: dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati; accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; gestione di rifiuti; stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive; centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli. Tali attività dovranno essere valutate sulla scorta delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle eventuali tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche.
- Durante l'esecuzione delle indagini di cui al punto GT.3, si dovranno prevedere investigazioni atte a riconoscere la presenza di possibili cavità nel sottosuolo.

4.6.6 - Ambiti "sg": aree con scadenti caratteristiche geotecniche

In questo ambito valgono le norme di cui alla DGR n. 8/1566 del 22/12/2005 e alla DGR n. 8/7374 del 28/5/2008, riportati nell'allegato riportati nell'art. 4.4.9 delle presenti norme tecniche.

Le relazioni geologiche redatte per eventuali interventi ricadenti in questo ambito, in riferimento ai contenuti specifici di dettaglio previsti dall'art. 4.3, dovranno comprendere obbligatoriamente i seguenti punti:

GT.1, GT.2, GT.3, GT.5, GT.6, GT.7, GT.8, GT.9, GT.12, GT.15

Inoltre, in considerazione delle criticità specifiche per questo ambito, sarà necessario attenersi alle seguenti indicazioni:

- Ridurre il più possibile l'altezza degli sbancamenti.
- Valutare caso per caso l'adozione di adeguate opere provvisorie di sostegno agli scavi.
- Valutare l'opportunità di utilizzare preferibilmente fondazioni profonde.
- Evitare tassativamente dispersioni incontrollate di acque.

4.6.7 - Ambiti "v": aree interessate da fenomeni valanghivi generalmente localizzati, il cui utilizzo è soggetto alla realizzazione di approfonditi studi volti a verificare la reale situazione di pericolo e ad individuare le adeguate opere di mitigazione del rischio

Si tratta di ambiti arealmente ristretti e generalmente di forma allungata, in cui è stata riconosciuta una possibile propensione a fenomeni valanghivi localizzati e/o lineari (scivolamenti lungo pendii pratici molto inclinati), non però tale da pregiudicare, a seguito di valutazioni più puntuali (che possano anche prevedere la realizzazione di opere di contenimento), la realizzazione di interventi edificatori o di trasformazione territoriale (fatta salva ovviamente la compresenza di altre criticità).

In questo ambito valgono le norme di cui alla DGR n. 8/1566 del 22/12/2005 e alla DGR n. 8/7374 del 28/5/2008, riportati nell'allegato riportati nell'art. 4.4.9 delle presenti norme tecniche. Le relazioni geologiche redatte per eventuali interventi ricadenti in questo ambito, in riferimento ai contenuti specifici di dettaglio previsti dall'art. 4.3, dovranno comprendere obbligatoriamente i seguenti punti:

GT.1, GT.2, GT.3, GT.4, GT.5, GT.6, GT.7, GT.8, GT.9, GT.12, GT.13, GT.14, GT.15.

Più in particolare, fino alla realizzazione degli studi che approfondiscano la reale situazione in relazione al rischio valanghe e propongano gli eventuali interventi di mitigazione necessari, le aree ricadenti negli ambiti "v" devono intendersi inedificabili e vietate a qualsiasi intervento di trasformazione territoriale.

4.6.8 - Ambiti "vcl": area il cui effettivo inserimento in classe 3 è subordinato allo spostamento del corso d'acqua della Val Caldera (tratto finale) ed alla realizzazione di tutte le relative opere di regimazione e difesa idraulica così come prospettato nel progetto di sistemazione attuale

In questo ambito sussiste un progetto di sistemazione del corso d'acqua attuale con spostamento dell'alveo.

Nel momento in cui le opere di regimazione e difesa idraulica di tale progetto saranno state completate e validate dagli Enti competenti, in questo ambito vigeranno le medesime norme geologiche associate agli ambiti "Em", cui si rimanda.

Fino a quel momento, per questo ambito vigono le norme della classe di fattibilità 4 di cui alla DGR n. 8/1566 del 22/12/2005 e alla DGR n. 8/7374 del 28/5/2008, riportati nell'art. 4.4.9 delle presenti norme tecniche.

Le relazioni geologiche redatte per eventuali interventi ricadenti in questo ambito, in riferimento ai contenuti specifici di dettaglio previsti dall'art. 4.3, dovranno comprendere obbligatoriamente i seguenti punti:

GT.1, GT.2, GT.3, GT.5, GT.6, GT.7, GT.8, GT.9, GT.12, GT.15.

4.6.9 - Ambiti "3z2": aree a rischio idrogeologico molto elevato PS 267 (zona 2)

L'ambito (n. 155 LO-BG) corrisponde alla zona 2 delle aree a rischio idrogeologico molto elevato.

In questo ambito si applicano le norme per la zona 2 del titolo IV (artt. 50, 52, 53, 54) delle Norme di Attuazione del P.A.I. (L. 18/5/1989 n.183 art. 17 comma 6ter, adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n.18 del 26/4/2001), riportate nell'allegato A.2 delle presenti norme tecniche.

Le relazioni geologiche redatte per eventuali interventi ricadenti in questo ambito, in riferimento ai contenuti specifici di dettaglio previsti dall'art. 4.3, dovranno comprendere obbligatoriamente i seguenti punti:

GT.1, GT.2, GT.3, GT.4, GT.5, GT.6, GT.7, GT.8, GT.9 (per le problematiche di frana), GT.10 e GT.11 (per eventuali problematiche di trasporto in massa su conoide), GT.12, GT.13, GT.15

Inoltre, in considerazione delle criticità specifiche per questo ambito, sarà necessario attenersi alle seguenti indicazioni:

- Verificare l'effettivo stato di attività dei dissesti presenti e l'eventuale presenza di dissesti minori in un ragionevole intorno.
- Ubicare le strutture il più lontano possibile dai cigli di scarpata.

- Evitare per quanto possibile sbancamenti di notevole altezza verso monte.
- Evitare tassativamente dispersioni incontrollate di acque, soprattutto sui versanti o nelle immediate vicinanze dei cigli di scarpata.

N.B.: in alcune aree della località Ripa, alla zona 2 della PS 267 è stata attribuita la classe di fattibilità 4 con le stesse norme della zona 1. Per queste aree si dovrà fare riferimento all'articolo 4.4.8 - ambiti "4z2".

4.6.10 – Norme generali per la classe di fattibilità 3

(DGR 22/12/2005 n. 8/1566 e DGR 28/05/2008 n. 8/7374)

La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d'uso per le condizioni di pericolosità/vulnerabilità individuate, per il superamento delle quali potrebbero rendersi necessari interventi specifici o opere di difesa.

Si specifica che le indagini e gli approfondimenti prescritti devono essere realizzati prima della progettazione degli interventi in quanto propedeutici alla pianificazione dell'intervento e alla progettazione stessa.

Copia della relazione geologica e dei relativi allegati deve essere consegnata, congiuntamente alla restante documentazione, in sede di presentazione dei Piani Attuativi (L.R. 12/05 art. 14) o in sede di richiesta del permesso di costruire (L.R. 12/05 art. 38).

Si sottolinea che gli approfondimenti di cui sopra non sostituiscono, anche se possono comprendere, le indagini previste dalle Norme Tecniche per le Costruzioni, di cui alla normativa nazionale.

Per ciascuna sottoclasse sono stati inoltre individuati i supplementi di indagine relativi alle problematiche da approfondire, la scala e l'ambito territoriale di riferimento (puntuale, quali caduta massi, o relativo ad ambiti più estesi, coinvolti dal medesimo fenomeno, quali ad esempio conoidi, interi corsi d'acqua, ecc.) e la finalità degli stessi al fine di accertare la compatibilità tecnico-economica degli interventi con le situazioni di dissesto in atto o potenziale, e individuare di conseguenza le prescrizioni di dettaglio per procedere o meno all'edificazione.

ART. 4.7 – CLASSE 2 – FATTIBILITÀ CON MODESTE LIMITAZIONI

In questa classe valgono le norme di cui alla DGR n. 8/1566 del 22/12/2005 e alla DGR n. 8/7374 del 28/5/2008, riportati nell'art. 4.4.9 delle presenti norme tecniche.

La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate modeste limitazioni all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d'uso, che possono essere superate mediante approfondimenti di indagine e accorgimenti tecnico-costruttivi e senza l'esecuzione di opere di difesa.

Le relazioni geologiche redatte per eventuali interventi ricadenti in questo ambito, in riferimento ai contenuti specifici di dettaglio previsti dall'art. 4.3, dovranno comprendere obbligatoriamente i seguenti punti:

GT.1, GT.3, GT.4, GT.5, GT.6, GT.7, GT.8, GT.12, GT.15

Si specifica che le indagini e gli approfondimenti prescritti devono essere realizzati prima della progettazione degli interventi in quanto propedeutici alla pianificazione dell'intervento e alla progettazione stessa.

Copia della relazione geologica e dei relativi allegati deve essere consegnata, congiuntamente alla restante documentazione, in sede di presentazione dei Piani Attuativi (L.R. 12/05 art. 14) o in sede di richiesta del permesso di costruire (L.R. 12/05 art. 38).

Si sottolinea che gli approfondimenti di cui sopra non sostituiscono, anche se possono comprendere, le indagini previste dalle Norme Tecniche per le Costruzioni, di cui alla normativa nazionale.

ART. 4.8 - CLASSE 1 – FATTIBILITÀ SENZA PARTICOLARI LIMITAZIONI

Si tratta di aree in cui non sono state individuate particolari situazioni di pericolosità geologica, per le quali non vi sono preclusioni o attenzioni di carattere geologico che in qualche modo influenzano il loro utilizzo ai fini urbanistici.

Sul territorio di Gromo non sono state riconosciute aree attribuibili a questa classe di fattibilità.

Capo II - Valutazione dell'effetto sismico

ART. 4.9 - CARTA DELLA PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE

Le indagini sulla pericolosità sismica locale sul territorio del comune di Gromo sono state condotte in conformità alle seguenti Norme:

- Ordinanza del PdCM n. 3274 del 20 marzo 2003 “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”;
- DGR n. 14964 del 7 novembre 2003;
- D.M. 14/09/2005 “Norme tecniche per le costruzioni”.

In adempimento alle nuove normative nazionali, la Regione Lombardia ha predisposto uno studio-pilota per definire una metodologia di valutazione dell'amplificazione sismica locale, con riferimento a quanto indicato nell'Allegato 5 dei Criteri attuativi della L.R. 12/2005, che prevede studi basati su tre livelli di approfondimento crescente.

Il **1° livello**, obbligatorio per tutti i comuni (quindi anche quelli classificati in zona 4), consiste in una zonazione del territorio comunale in aree a diverso grado di pericolosità sismica locale, sulla base degli elementi geologici e geomorfologici presenti, nonché la redazione di una Carta della Pericolosità Sismica Locale contenente tali perimetrazioni.

Il **2° livello** prevede una caratterizzazione semi-quantitativa degli effetti di amplificazione sismica nelle aree perimetrate dalla Carta della Pericolosità Sismica Locale. Il 2° livello di approfondimento è obbligatorio per i comuni classificati in zona 2 e 3 che posseggono zone di amplificazione sismica Z3 e Z4 interferenti con i centri abitati o gli ambiti di possibile espansione urbanistica.

Il 2° livello è obbligatorio anche per i comuni classificati in zona 4 che posseggono zone di amplificazione sismica Z3 e Z4 interferenti con costruzioni strategiche rilevanti (individuata dalla d.g.r. n. 14964/2003); il Comune può decidere di estendere questo livello di approfondimento anche ad altre tipologie di edifici. I valori F_a di soglia determinati per il comune di Gromo sono riportati nelle tabelle seguenti:

VALORI DI SOGLIA PER IL PERIODO COMPRESO TRA 0,5 E 1,5 s				
	Valori soglia			
	Suolo tipo B	Suolo tipo C	Suolo tipo D	Suolo tipo E
GROMO	1.7	2.4	4.1	3.0

VALORI DI SOGLIA PER IL PERIODO COMPRESO TRA 0,1 E 0,5 s				
	Valori soglia			
	Suolo tipo B	Suolo tipo C	Suolo tipo D	Suolo tipo E
GROMO	1.4	1.8	2.2	1.9

Il **3° livello** di approfondimento, da eseguirsi secondo le linee guida emanate dalla Regione Lombardia, implica la definizione degli effetti di amplificazione sismica mediante indagini ed analisi approfondite.

Il 3° livello è inoltre obbligatorio per la progettazione di edifici il cui uso prevede affollamento, per industrie pericolose da un punto di vista ambientale, per reti viarie e ferroviarie essenziali o strategiche.

Il **comune di Gromo ricade in zona sismica 4**, perciò è stato applicato soltanto il 1° livello di approfondimento, con la zonizzazione del territorio e la realizzazione della Carta della Pericolosità Sismica Locale, individuando i seguenti ambiti interessati a vari livelli dall'amplificazione sismica:

- Z1a – zone caratterizzate da movimenti franosi attivi
- Z2 – zone con caratteristiche geotecniche scadenti
- Z3a – zone di ciglio $H > 10$ m. (scarpate con parete sub verticale, bordo di cava, nicchia di distacco, orlo di terrazzo fluviale o di natura antropica)
- Z3b – zona di cresta rocciosa e/o cocuzzolo
- Z4a – zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvioglaciali granulari e/o coesivi
- Z4b – zona pedemontana di falda di detrito, conoide alluvionale e conoide deltizio-lacustre
- Z4c – zona morenica con presenza di depositi granulari e/o coesivi.

Per la realizzazione di qualsiasi opera, e in particolare di opere pubbliche o strategicamente rilevanti, l'aspetto sismico dovrà sempre essere attentamente valutato, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia e sulla scorta degli studi e delle prescrizioni e indicazioni contenuti nello studio della componente geologica, idrogeologica e sismica che costituisce parte integrante del PGT.

TITOLO V – VINCOLI E TUTELE - PERIMETRAZIONI

ART. 5.1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Negli articoli seguenti sono riportate le norme relative ai vincoli antropici e infrastrutturali nonché alle tutele gravanti sul territorio comunale in virtù di legislazione nazionale, regionale e alle prescrizioni derivanti da scelte del PGT.

Tali vincoli, per la cui tutela e applicazione si rinvia alle rispettive normative, sono riportati tavola del PdR denominata PdR 05 “Carta dei Vincoli”.

La perimetrazione di tutte le zone soggette a vincoli derivanti da disposizione di Leggi e Regolamenti è da intendersi riferita ai criteri fisici, dimensionali, catastali, orografici e altimetrici fissati dalla normativa che ha istituito e definito ogni singolo vincolo.

Sono comunque vigenti e prescrittivi in base alla rispettiva legislazione vigente eventuali ulteriori vincoli e tutele non indicati in tali elaborati.

ART. 5.2 – PERIMETRAZIONI INTERESSANTI IL TERRITORIO COMUNALE

Le perimetrazioni di seguito elencate sono riportate nella tavola PdR 05 del PdR.:

- a) **Zone soggette a Vincolo Idrogeologico** - R.D. 30 dicembre 1923 N. 3267, l.r. n.31/2008.
- b) **Parco delle Orobie Bergamasche** – l.r. n. 56/1989 e l.r. n. 59/1990;
- c) **Siti di Importanza Comunitaria SIC** – (Rete Natura 2000)
- d) **Zone di Protezione Speciale ZPS** – (Rete Natura 2000)
- e) **Zone soggette a tutela paesaggistica** – (D.Lgs 42/2004 e s.m.i.)
 - e1 – Parte Seconda (beni culturali)
 - e2 – Parte Terza (beni paesaggistici), art. 136
 - e2 – Parte Terza (beni paesaggistici), art. 142
 - lett. b) – laghi (fascia 300 m.)
 - lett. c) – fiumi (fascia 150 m.)
 - lett. d) – montagne (sopra 1.600 m. slm)
 - lett. e) – ghiacciai e circhi glaciali
 - lett. f) – parchi e riserve regionali
 - lett. g) – boschi e foreste
 - lett. h) – terreni gravati da usi civici
- f) **Aree di elevata naturalità di cui all'art. 17 del Piano Territoriale Paesistico Regionale**
(superfici poste al di sopra della quota dei 1.000 m slm)
 - a) **Centro abitato** - art.3 D.Lgs 285/1992 e s.m.i., art. 5 DPR 495/1992
 - b) **Centro edificato** - art.18 L. 865/1971

ART. 5.3 – NORME RELATIVE AGLI ELETTRODOTTI

Si applica quanto previsto dalla normativa vigente in materia, ovvero dalla Legge n.36 del 22/02/2001: “*Legge Quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*”, dal DPCM 08/07/2003: “*Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100Hz e 300 GHz*”, nonché dal D.P.C.M 08/07/2003: “*Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50Hz) generati da elettrodotti*”.

Le nuove costruzioni devono essere edificate ad una distanza dagli elettrodotti tale da garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione stabiliti dalla legislazione di settore vigente.

Le fasce di vincolo indicate negli elaborati cartografici del PdR prescrivono le linee limite di arretramento per gli elettrodotti esistenti.

TITOLO VI - NORMATIVA TRANSITORIA

ART. 6.1 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLE MISURE DI SALVAGUARDIA

Ai sensi dell'art.13 comma 12 della l.r. 12/2005 e s.m.i., nel periodo che intercorre tra l'adozione e la pubblicazione dell'avviso di approvazione degli atti di PGT si applicano le misure di salvaguardia in relazione ad interventi, oggetto di domanda di permesso di costruire, ovvero di denuncia di inizio attività, che risultino in contrasto con le previsioni degli atti medesimi.

ART. 6.2 - SITUAZIONI ESISTENTI DIFFORMI DALLE PREVISIONI DI PGT

Quando non sia diversamente specificato nei singoli e negli allegati del Piano, si intende che gli immobili esistenti non conformi alle previsioni del nuovo PGT, possono essere oggetto solamente di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamento igienico sanitario, tecnologico e impiantistico e/o connesso alle norme di sicurezza e all'abbattimento delle barriere architettoniche.

ART. 6.3 - EDIFICAZIONI IN CORSO DI ESECUZIONE

Nelle more di entrata in vigore e all'entrata in vigore del presente piano si applicano le seguenti disposizioni transitorie.

Rimangono validi i titoli abilitativi edilizi rilasciati e divenuti efficaci in data antecedente all'adozione del Piano di Governo del Territorio, fino alle scadenze per loro previste dalla legislazione edilizia e urbanistica vigente o dal titolo stesso, anche in relazione a variazioni non essenziali apportate ai progetti approvati, sempre che i relativi lavori siano stati iniziati entro il termine di un anno dalla data di emanazione del provvedimento e vengono completati entro il termine previsto dal medesimo o altro termine determinato per proroga motivata da eventi indipendenti dalla volontà del titolare del provvedimento e debitamente comprovati.

PARTE SECONDA – DISCIPLINA GENERALE DEL TERRITORIO

TITOLO 7 – IL SISTEMA INSEDIATIVO

ART. 7.1 – NORME GENERALI

Il PdR, anche attraverso le specifiche disposizioni inerenti i vari ambiti e zone, norma gli interventi sugli edifici esistenti e sulle aree libere comprese nel Sistema insediativo, comprendente:

- ambiti del tessuto urbano consolidato a prevalente destinazione residenziale
- ambiti del tessuto urbano consolidato a prevalente destinazione produttiva
- ambiti del tessuto urbano consolidato a prevalente destinazione turistico-ricettiva

L'eventuale proposta di intervento sugli edifici esistenti mediante Piano di Recupero, ai sensi e nei limiti delle vigenti norme in materia, dovrà comunque fare riferimento ai criteri e agli indirizzi generali di cui al presente titolo.

Le aree scoperte pertinenti agli edifici residenziali saranno destinate prevalentemente a giardino, ad eccezione delle aree sistemate a parcheggio.

Nell'ambito degli interventi di cui al presente Titolo, dovranno essere adottate le necessarie attenzioni al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche degli scavi sotto il profilo archeologico, con obbligo di tempestiva segnalazione alla competente Soprintendenza ai Beni Archeologici in caso di rinvenimenti di testimonianze di interesse storico e archeologico.

ART. 7.2 - AMBIENTAZIONE DEGLI EDIFICI

Ferme restando le prescrizioni specifiche relative ai centri storici di cui alle Zone A1 e A2 e a specifiche indicazioni contenute nei Piani Attuativi e nel Regolamento Edilizio, le caratteristiche e le modalità di impiego dei materiali da costruzione e finitura degli esterni dovranno consentire un armonico inserimento dei nuovi manufatti edilizi e degli interventi sugli edifici esistenti, privilegiando il rapporto con le strutture urbane, le tipologie edilizie e le caratteristiche architettoniche del contesto in cui si inseriscono gli interventi.

Rientra in tali criteri il rispetto dei seguenti criteri generali:

- Gli elementi strutturali e le superfici con finitura in pietra dovranno utilizzare pietrame locale, con finitura a "raso-pietra" o stilata a vista; è quindi vietato l'utilizzo di pietra artificiale. Sono ammesse zoccolature impermeabili (H max cm 80) in pietra, con colorazioni e finiture coerenti con il contesto paesistico e le lavorazioni tradizionali.
- La tinteggiatura delle pareti intonacate, comunque da sottoporre all'approvazione dell'Ufficio Tecnico, dovrà privilegiare colorazioni non sature, tese a integrarsi nell'ambito edilizio e paesistico in cui si colloca l'edificio, soprattutto in caso di prossimità con centri o nuclei storici.
- I manti di copertura saranno di colore grigio e preferibilmente in ardesia a spacco.
- L'impiego di serramenti di oscuramento in antoni o persiane; non sono ammesse tapparelle, fatti salvi specifiche esigenze riferite a edifici con funzioni pubbliche o con peculiari caratteristiche architettoniche.
- I parapetti dei balconi dovranno essere in ferro o in legno, con lavorazioni tradizionali tipiche della tradizionale locale.
- Per le murature di sostegno e controripa dovrà essere utilizzata esclusivamente pietra locale, preferibilmente di media e grossa pezzatura, con esclusione di c.a. a vista.
- Ove presenti, devono essere conservati e restaurati manufatti di impronta storica come muri di pietrame per terrazzamenti, santelle, icone, portali, mulattiere ecc.

Anche le costruzioni artigianali e industriali, in relazione alle loro dimensioni, devono conformarsi all'ambiente e alle caratteristiche dei materiali prevalenti nel territorio, e impiegare coperture a falde.

E' ammesso che sul singolo fondo di almeno 100 mq di pertinenza dell'intero edificio venga realizzato un deposito attrezzi non computabile volumetricamente purché di facile amovibilità e costruito interamente in legno con manto di copertura a falde di colore grigio (piode, tegole di cemento, tegole canadesi ecc.) avente S_{lp} massima di mq 10,00 massima e aventi un'altezza massima non superiore a m. 2,70, misurata al colmo dell'estradosso della copertura; tale facoltà è esclusa per le zone A1 e A2, mentre per gli ambiti soggetti a Piano Attuativo convenzionato prevalgono le specifiche previsioni del PA stesso.

Con esclusione del tessuto di antica formazione, negli ambiti a destinazione residenziale e nelle zone di verde privato è ammessa la realizzazione di portici o gazebo aperti su tutti i lati, costituenti strutture di servizio ai giardini. E' consentita la realizzazione di una struttura per ogni lotto o complesso di lotti aventi superficie uguale o superiore a 200 mq, nel rispetto dei seguenti indici:

Sc max 15,0 mq per giardini fino a 400 mq, 30,0 mq per giardini di superficie maggiore di 400 mq.

H max 3,2 m al colmo

Ds 5,00 m dalle strade pubbliche e comunque nel rispetto del D.Lgs. 285/92 e relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione (salvo maggior arretramento indicato graficamente nelle Tavole di piano).

Dc secondo il Codice Civile o a confine solo se in aderenza a fabbricati esistenti o previo convenzionamento con il confinante.

De nel rispetto del DM 1444/68 o in aderenza a fabbricati esistenti.

Le strutture dovranno essere realizzate in legno, con l'ausilio di materiali e tecniche tradizionali dell'ambiente locale, e dotate di copertura in lastre di ardesia o in tegole in cemento di colore ardesia, con sporti (al netto del canale di gronda) non superiori a 0,60 ml. Dovranno essere adottate soluzioni progettuali e colori tali da garantire un corretto inserimento ambientale ed un corretto rapporto con la edificazione circostante.

ART. 7.3 –EDIFICI ASSOGGETTATI A CONSERVAZIONE E RESTAURO

Il PdR individua con apposito segno grafico quegli edifici situati all'esterno dei centri storici che, per il loro valore architettonico/paesistico, sono assoggettati a progettazione esecutiva volta a garantire la conservazione degli elementi tipologici, strutturali e morfologici che ne hanno determinato l'individuazione, nonché al restauro degli elementi di pregio architettonico, artistico e decorativo presenti.

Fatta salva la possibilità di effettuare ordinaria manutenzione, su tali edifici sono consentiti esclusivamente interventi di straordinaria manutenzione, di restauro conservativo (lettere b/c dell'art. 27 l.r. 12/2005 e s.m.i.) con demolizione di superfetazioni, nonché interventi di adeguamento igienico e funzionale, soggetti a preventivo parere della Commissione per il Paesaggio.

Capo I – Ambiti del tessuto urbano consolidato a prevalente destinazione residenziale

ART. 7.4 DESTINAZIONI D'USO AMMESSE E VIETATE NEGLI AMBITI A PREVALENTE DESTINAZIONE RESIDENZIALE

Negli ambiti del tessuto urbano consolidato a prevalente destinazione residenziale gli edifici debbono essere prevalentemente destinati ad abitazione.

In tali ambiti sono consentite anche le seguenti destinazioni:

- a. negozi, magazzini di vendita, pubblici esercizi;
- b. banche ed uffici in genere, studi e laboratori professionali, agenzie commerciali, istituzioni complementari alla residenza ed alle attività produttive;
- c. alberghi, ristoranti, bar;
- d. teatri e cinematografi;
- e. locali per il divertimento e lo svago, i con slp non superiore a mq. 300;
- f. sedi di attività assistenziali e culturali, di associazioni in genere;
- g. piccole attività artigianali di servizio e che non producano né rumori né odori molesti o nocivi, purché realizzate con tipologie omogenee a quelle della zona residenziale;
- h. autorimesse pubbliche e stazioni di servizio, sempreché si provveda ad una adeguata soluzione degli accessi e delle esigenze di manovra, nonché ad una conveniente protezione contro i rumori molesti.

In tali ambiti sono vietate le seguenti destinazioni:

- i. attività commerciali di media e grande distribuzione;
- j. attività produttive non di servizio e comunque quando superino una s.l.p. complessiva di mq.150;
- k. edifici, strutture e attrezzature per l'esercizio delle attività agricole.

A – Insediamenti storici

ART. 7.5 - AMBITO DEI CENTRI E DEI NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE

Nell'ambito del PGT le tavole di azzonamento del PdR individuano il perimetro degli insediamenti e/o agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio paesaggistico, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante degli insediamenti e/o degli agglomerati urbani stessi.

Con l'adozione del presente PdR il perimetro degli ambiti di cui alle zone omogenee A1 e A2, costituisce individuazione delle zone di recupero ex art. 27 della legge 457/78.

In tali ambiti gli interventi urbanistici ed edilizi sono finalizzati al perseguimento dei seguenti obiettivi:

a - riqualificazione urbanistica

- conservazione degli specifici caratteri storici e morfologici dei tessuti urbani esistenti, attraverso la salvaguardia paesistica, il restauro dei complessi edilizi che ne valorizzi il ruolo storico, morfologico,

funzionale e simbolico all'interno della struttura urbana, attraverso il recupero e la sistemazione degli spazi urbani a verde e di pertinenza degli edifici, nonché del sistema viario storico e dell'arredo urbano;

- dotazione di parcheggi sia pubblici che privati, privilegiandone la collocazione in siti marginali agli insediamenti storici al fine di limitare o escludere l'impatto con l'antico tessuto viario e le caratteristiche architettoniche degli edifici che ne fanno parte;
- salvaguardia del tessuto socio-economico esistente, anche attraverso il mantenimento della varietà di destinazioni d'uso che lo connotano (direzionali, commercio al minuto e ricettività turistica, artigianato di servizio, servizi pubblici e di interesse generale).

b - riqualificazione edilizia

- recupero e risanamento conservativo dello stato di fatto, da condurre con operazioni di consolidamento statico e di restauro degli elementi originali, unitamente ad attenti interventi interni di risanamento igienico-sanitario, da effettuare senza alterazione delle caratteristiche originarie e dei volumi, e con eliminazione di elementi incongrui.
- impiego di criteri di recupero volti a conservare, riscoprire ed evidenziare tutti gli elementi significativi sotto il profilo storico, artistico, architettonico e ambientale, consentendone la lettura, integrandone e trasmettendone i valori; rientrano in tali criteri anche gli elementi di valore scultoreo, pittorico, documentale o semplicemente decorativo che costituiscono documento significativo della cultura materiale dei luoghi e del vivere;
- Recupero di edifici storici snaturati da interventi incongrui o incompatibili, comprendente opere atte a eliminare o modificare strutture, finiture, infissi, elementi estranei alla tradizione costruttiva del territorio comunale e in particolare del nucleo storico, nonché la demolizione di organismi aggiuntivi non compatibili con il tessuto architettonico e urbano;
- Neutralizzazione degli interventi sulle facciate esterne realizzati in epoca recente con modalità totalmente incongrue col contesto storico/architettonico, attraverso l'impiego di materiali, finiture e adeguamenti del disegno di facciata utili a integrare gli immobili nel disegno paesistico e architettonico del nucleo di antica formazione a cui appartengono;
- salvaguardia dei rapporti tra volumi edilizi e spazi liberi interni, siano essi aperti (recupero dei percorsi pedonali, dei cortili degli orti e dei giardini con eliminazioni delle superfetazioni), o coperti per uso pubblico (porticati, percorsi coperti);

ART. 7.6 - ZONA A1 - CENTRI STORICI

Negli ambiti individuati dalle tavole di azionamento del PdR con tale classificazione, gli interventi edilizi e di modificazione dello stato dei luoghi, sono soggetti alle norme generali di cui ai precedenti articoli da 7.1 a 7.5.

Sono comunque sempre ammessi interventi mirati alla rivitalizzazione, all'adeguamento dell'offerta dei servizi alla residenza, quelli legati alla promozione turistica e pertanto connessi a funzioni ricettive e alle strutture destinate all'accoglienza, nelle varie forme previste dal Titolo III Capo I e Capo II Sezioni I, III, IV e V della l.r. 15/2007.

La realizzazione di strutture di cui al capoverso precedente dovrà comunque salvaguardare i criteri generali di cui ai precedenti articoli da 7.1 a 7.5, operando per modificazioni funzionali e/o di destinazione che salvaguardino i valori storici, architettonici e paesistici che conferiscono loro qualità e peculiarità di offerta turistica.

Al fine di favorire la rivitalizzazione ed il pieno utilizzo del patrimonio edilizio dei centri storici, per le funzioni commerciali, direzionali, nonché per le funzioni ricettive e le strutture destinate all'accoglienza di cui al Titolo III Capo I e Capo II Sezioni I, III, IV e V della l.r. 15/2007, situate all'interno delle zone A1, viene considerato un carico urbanistico (Cu) basso; conseguentemente per gli interventi comportanti tali destinazioni d'uso non è richiesta la verifica della dotazione di aree a parcheggio di cui al Titolo IV Capo II della l.r. 12/2005 e s.m.i.

ART. 7.7 - ZONA A2 - NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE

Negli ambiti individuati dalle tavole di azionamento del PdR con tale classificazione, gli interventi edilizi e di modificazione dello stato dei luoghi, sono soggetti alle norme generali di cui ai precedenti articoli da 7.1 a 7.5.

Trattandosi di nuclei di modeste dimensioni e non connotati da articolata struttura urbanistica, la valenza paesistica e storica è prevalentemente riferita al complesso degli edifici che li compongono ed alle relazioni spaziali e funzionali con i percorsi, soprattutto a carattere storico, e le aree libere di pertinenza.

Deve pertanto essere mantenuta e valorizzata la qualità delle aree libere, siano esse destinate a prato, orto, cortile o aia lastricati.

Nella progettazione ed esecuzione degli interventi dovranno essere tenute in considerazione le relazioni dimensionali, funzionali, storiche e ambientali tra gli spazi aperti e gli edifici di cui tali spazi costituiscono pertinenza.

In generale dovrà essere perseguito un obiettivo di evidenziazione dei disegni e degli elementi caratterizzanti; (i percorsi, gli impianti arborei, gli elementi di arredo, le aree a verde, le movimentazioni del terreno, ecc), e di contemporanea rimozione di tutti gli elementi e le sistemazioni estranee alla natura ed alla tipologia dello spazio aperto.

Anche per tali zone sono ammessi interventi mirati alla rivitalizzazione sociale e funzionale dei nuclei, mediante l'insediamento di servizi alla residenza, nonché quelli legati alla promozione turistica e pertanto connessi a funzioni ricettive e alle strutture destinate all'accoglienza, nelle varie forme previste dal Titolo III Capo I e Capo II Sezioni I, III, IV e V della l.r. 15/2007.

La realizzazione di strutture di cui al capoverso precedente dovrà comunque salvaguardare i criteri generali di cui ai precedenti articoli da 7.1 a 7.5, operando per modificazioni funzionali e/o di destinazione che salvaguardino i valori storici, architettonici e paesistici che conferiscono loro qualità e peculiarità di offerta turistica.

Per gli interventi riguardanti l'inserimento o l'adeguamento di destinazioni turistico/ricettive all'interno delle zone A2 viene considerato un carico urbanistico (Cu) basso, in virtù del quale per tali interventi la dotazione di aree a parcheggio di cui al Titolo IV Capo II della l.r. 12/2005 e s.m.i. sarà conseguita mediante la localizzazione di aree scoperte in prossimità della rete stradale aperta al traffico veicolare in misura non inferiore al 50% della dotazione ordinaria.

Su conforme parere dell'Amministrazione Comunale potrà essere consentita una deroga parziale o totale al requisito di cui al paragrafo precedente nei casi di incompatibilità con i criteri generali o specifici di:

- salvaguardia paesaggistica (D.Lgs 42/2004), paesistica (PTR)
- salvaguardia idrogeologica
- sicurezza della circolazione ai sensi del vigente Codice della strada.

ART. 7.8 – ZONE A1 – A2 - CRITERI GENERALI

Tutti gli interventi disciplinati dalle presenti norme ed in particolare gli interventi maggiormente suscettibili di modificare, indipendentemente dalla loro entità, il quadro paesistico, devono essere progettati e realizzati in modo da:

- a) inserirsi in maniera corretta e ordinata negli ambienti e spazi urbani già dotati di specifica caratterizzazione;
- b) contribuire alla riqualificazione e ad una più ordinata conformazione delle zone degradate;
- c) conseguire in ogni caso adeguati livelli di qualità architettonica.

I criteri sopra elencati, integrati dagli indirizzi contenuti nell'allegato B delle presenti NTA "Guida degli elementi nel Centro Storico", costituiscono riferimento sia nell'esame istruttorio dei progetti, sia nella formazione di eventuale parere sui progetti da parte della Commissione per il Paesaggio.

Entro tali perimetri, oltre agli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, salvo diversa specifica indicazione del Piano stesso, saranno ammissibili interventi di restauro e risanamento conservativo degli edifici di valore storico-artistico e paesistico, nel rispetto delle strutture, delle caratteristiche ambientali e delle forme architettoniche originarie, nonché le trasformazioni con finalità di conservazione e recupero degli altri edifici e dell'esistente tessuto urbanistico-edilizio, anche mediante Piani di recupero ai sensi dell'art.28 della Legge 457/78; sono vietate nuove costruzioni.

Sono ammessi interventi di ristrutturazione urbanistica di cui alla lettera f) dell'art. 27 della l.r. 12/2005 e s.m.i. solamente se specificatamente compresi nelle previsioni del Documento di Piano, nel rispetto dei criteri generali di cui al presente articolo, ai precedenti articoli da 7.5, 7.6 e 7.7, e con riferimento alle prescrizioni, alle funzioni e alle modalità attuative previste dalle specifiche schede del Documento di Piano.

Sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera d) dell'art. 27 della l.r. 12/2005 e s.m.i., solamente se specificatamente previsti dalla scheda di intervento dei centri storici riferita all'immobile oggetto di intervento, nel rispetto dei criteri generali di cui al presente articolo e ai precedenti articoli 7.5, 7.6 e 7.7, e con riferimento alle prescrizioni, alle funzioni e alle modalità attuative previste dalla scheda stessa.

Ai sensi dell'art. 65 comma 1 quater della l.r. 12/2005 e s.m.i., le zone A1 e A2 saranno ammessi interventi previsti dalla disciplina del recupero dei sottotetti esistenti ai fini abitativi di cui al capo I del Titolo IV Capo I della L.R. 12/2005, purché non comportanti il sopralzo anche parziale del fabbricato, la modifica della sagoma e dei caratteri architettonici dello stesso, la formazione di abbaini.

Gli interventi edilizi all'interno delle zone A1 e A2 dovranno riferirsi all'elaborato PdR 07 "**Schede di intervento nei Centri Storici**" del Piano delle Regole, che integra quale parte integrante le presenti NTA.

All'interno delle zone A1 e A2 è consentita la conduzione a orto delle aree libere di pertinenza degli edifici, con divieto di collocazione di serre, strutture per deposito attrezzi (ancorché prefabbricate e indipendentemente dai materiali impiegati per la loro realizzazione) sia carattere provvisorio che solidamente ancorate al terreno.

Le strutture provvisorie attualmente esistenti sono destinate alla progressiva e definitiva eliminazione, escludendo quindi la possibilità di interventi che eccedano l'ordinaria manutenzione di cui alla lettera a dell'art.27 della l.r. 12/2005 e s.m.i.; ad avvenuta demolizione/rimozione l'area su cui sono collocate dovrà essere sistemata analogamente alle superfici limitrofe o con le modalità indicate dalle schede di intervento nei centri storici (Allegato B).

Le tavole di azionamento del PdR individuano inoltre apposite aree destinate a orti urbani di cui all'art. 8.6.3 delle presenti Norme, da destinare in via prioritaria al servizio degli edifici situati all'interno delle zone A1 e A2, all'interno dei quali sarà possibile realizzare, con le modalità e i limiti indicati dall'articolo sopra richiamato, anche piccole strutture di servizio alle attività di orticoltura.

È ammessa la ricostruzione di elementi strutturali e dei fabbricati in rovina e/o crollati solo se le originarie forme e dimensioni sono documentabili in modo certo, senza possibilità di acquisire semplici prove testimoniali e, comunque, solo per corpi di fabbrica che non si configurino come superfetazioni. La ricostruzione sarà comunque ammessa solo previo accertamento da parte dell'UTC che tale operazione non risulti in contrasto con interessi pubblici e che, in rapporto alla risaleza nel tempo della demolizione ed alla successiva intervenuta attuazione di recuperi edilizi in edifici limitrofi, non si determinino situazioni di insalubrità degli ambienti o altre problematiche relative all'uso degli immobili, fermo restando il rispetto delle leggi vigenti.

ART. 7.9 – PARAMETRI EDILIZI PER LE ZONE A1 E A2

Fatte salve le specifiche prescrizioni contenute nelle schede di intervento dei centri storici di cui all'elaborato PdR 07 che integra le presenti NTA, gli interventi sugli edifici esistenti all'interno delle Zone A1 e A2 sono soggetti ai seguenti parametri e limitazioni:

Indice di volumetria:

per le operazioni di ristrutturazione, di risanamento conservativo ed altre trasformazioni conservative, le densità edilizie di zona e fondiaria non devono superare quelle preesistenti, computate senza tenere conto delle sovrastrutture di epoca recente prive di valore storico-architettonico; non vengono computate ai fini planivolumetrici gli elementi di arredo e i volumi tecnici.

Altezza massima delle costruzioni:

per tutti gli interventi sugli edifici esistenti non è consentito, in generale, superare le altezze originarie, né modificare le pendenze, le dimensioni e le caratteristiche delle falde esistenti.

Subordinatamente a preventiva verifica di compatibilità architettonica/paesistica da parte della Commissione per il Paesaggio, potrà comunque essere ammessa, nel rispetto del D.M. 1444/68, la modifica delle pendenze fino a un massimo del 35%, mantenendo inalterate le altezze in gronda.

Distanza dai confini:

per gli edifici in fregio alle strade è ammessa l'aderenza ai fabbricati esistenti confinanti; in tutti gli altri casi sono comunque confermate le distanze esistenti.

Distanze tra gli edifici per interventi di demolizione e ricostruzione di edifici in contrasto:

per gli interventi di ricostruzione di edifici in contrasto previsti dalle azioni prescrittive indicate nelle schede di rilievo dei centri storici è ammesso il mantenimento delle distanze esistenti.

ART. 7.10 – INTERVENTI EDILIZI SUGLI EDIFICI – GENERALITA'

Gli edifici entro i perimetri delle zone A1 e A2, così come delimitati nell'ambito del PGT dalle tavole PdR 04 del Piano delle Regole, sono classificati in funzione del grado di coerenza con il contesto architettonico ed ambientale secondo le classificazioni indicate al successivo art. 7.12 che ne specificano le modalità e i limiti di intervento.

Gli interventi sugli edifici esistenti dovranno comunque mirare a restituire un assetto tipologico e morfologico coerente con l'impianto urbanistico-edilizio del tessuto storico, utilizzandone gli elementi caratterizzanti.

E' di norma vietato l'impiego di materiali, finiture e tecniche costruttive estranee alle caratteristiche originarie degli antichi edifici, o comunque estranee ai modi del costruire storicamente consolidati in ciascun centro o nucleo storico.

La progettazione ed esecuzione degli interventi ammessi, dovrà tenere in considerazione le stratificazioni storiche intervenute sugli edifici o su porzioni di essi, evidenziandone i pregi all' interno di una valutazione unitaria e complessiva, e dovranno essere condotte nel rigoroso rispetto dei valori architettonici espressi dagli antichi edifici.

Per gli interventi di cui alle lettere c/d dell'art.27 della l.r. 12/2005, è obbligatoria la contestuale eliminazione delle superfetazioni esistenti e di epoca recente (tettoie, pensiline, baracche, adattamenti provvisori di balconi e loggiati, coperture con materiali sintetici o non compatibili, servizi igienici esterni, ecc.)

Gli interventi sugli antichi edifici dovranno rispettare gli elementi strutturali tipologicamente significativi, e gli elementi architettonici, ambientali, artistici e decorativi superstiti o rintracciabili in sede esecutiva, garantendone la salvaguardia e la conservazione con opportune previsioni progettuali; per tali interventi , possono essere autorizzate o prescritte opere in parziale deroga al Regolamento Edilizio e al Regolamento Locale d'Igiene quando queste siano finalizzate alla conservazione e alla valorizzazione di beni architettonici e del patrimonio edilizio esistente, ove riconosciuti di importante valenza storica o architettonica da parte della Commissione per il Paesaggio, e comunque producenti evidenti e significative migliorie igieniche de edilizie.

Gli interventi sulle facciate degli antichi edifici dovranno sempre essere riconoscibili; potranno essere ricostruite solo porzioni essenziali al mantenimento ed alla conservazione del complesso edilizio, e alla comprensione di episodi architettonici, previa integrazione del progetto con adeguata documentazione , ed esecuzione dei lavori con impiego di materiali, tecniche o sistemi costruttivi propri della tradizione locale.

La scelta dei colori delle facciate e delle relative finiture sarà effettuata dall'ufficio tecnico comunale sulla scorta di adeguata campionatura nella gamma dei colori compresi nell'abaco fornito dall'ufficio tecnico comunale.

Gli interventi sulle coperture dovranno mantenere la sporgenza di gronda, l'imposta e l'inclinazione delle falde esistenti, con divieto di volumi tecnici emergenti dalla copertura se non armonicamente ambientati.

Ove possibile, in caso di interventi manutentivi e di ristrutturazione, le tubazioni, le canalizzazioni elettriche, telefoniche e dell'illuminazione pubblica, comprese le apparecchiature complementari, devono essere sostituite con impianti interrati o sottotraccia, predisponendo gli accorgimenti tecnici idonei allo scopo all'interno delle strutture murarie verticali.

Le cabine dei servizi tecnologici, se possibile, devono essere sotterranee o occultate alla vista; in caso di verificata impossibilità dovranno essere armonizzate con l'ambiente circostante.

Sono considerati incongrui gli elementi architettonici generalmente costituiti da contorni, dimensioni e proporzioni di aperture, serramenti, materiali di facciata, infissi, gronde e coperture in particolare dissonanza col contesto storico-architettonico circostante o comunque costituiti da materiali estranei alla tradizione costruttiva locale.

In occasione degli interventi di cui alle lettere b/c/d dell'art.27 della l.r. 12/2005 e s.m.i., dovrà essere prevista la demolizione o la rimozione di tali elementi incongrui.

ART. 7.11 – SINGOLI ELEMENTI DI PREGIO ARCHITETTONICO

I singoli elementi di pregio architettonico indicati dalle schede di intervento (finestre, portali, barriere, inferriate, murature ecc.), ancorché collocati su edifici privi di valore architettonico o in contrasto, devono essere conservati e salvaguardati, e gli interventi sulle facciate degli edifici su cui si trovano devono essere condotti con opportuna cautela, ricercando e riportando in evidenza eventuali ulteriori elementi di pregio non visibili di cui essi costituiscono indizio.

ART. 7.12 – CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI E MODALITA' SPECIFICHE DI INTERVENTO

7.12.1 – EVI Edifici di particolare valore storico - architettonico - paesistico

Sugli edifici vincolati ai sensi della Parte seconda del D.Lgs 42/2004, nonché quelli giudicati di particolare valore storico, architettonico, ambientale, sono consentiti solamente gli interventi di cui alle lettere a/b/c dell'art.27 della l.r. 12/2005 e s.m.i..

Tali interventi dovranno essere condotti nel rigoroso rispetto dei valori architettonici espressi dagli edifici, tenendo in considerazione le stratificazioni storiche intervenute anche su porzioni di edificio, evidenziandone i pregi all'interno di una valutazione unitaria e complessiva, con particolare riguardo alle caratteristiche delle facciate.

Dovranno comunque essere salvaguardati gli elementi tipologici, morfologici, funzionali distributivi e strutturali che hanno determinato l'individuazione, riportati nelle rispettive schede di analisi, e dovranno salvaguardare la coerenza tra le caratteristiche di facciata e l'organizzazione distributiva e funzionale degli interni.

Tutti gli interventi sugli edifici vincolati ai sensi della Parte seconda del D.Lgs 42/2004 sono subordinati a preventiva autorizzazione da parte della competente Soprintendenza ai Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia.

7.12.2 – EV2 Edifici di pregio architettonico ambientale di valore esemplare per la presenza di elementi tipologici e/o morfologici nel complesso edilizio, nel disegno delle facciate, o per la presenza di elementi architettonici e decorativi di valore assoluto.

Sugli edifici giudicati di valore esemplare o comunque contenenti elementi architettonici e decorativi di valore assoluto, sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a/b/c dell'art.27 della l.r. 12/2005 e s.m.i., subordinatamente alla contestuale salvaguardia dell'integrità degli elementi tipologici, morfologici e costruttivi che hanno determinato il loro inserimento in questo ambito di valutazione .

A tal fine il progetto dovrà essere corredato da una specifica analisi dello stato attuale e da una dettagliata e specifica proposta di conservazione di tali elementi con divieto di demolizione delle parti di riconosciuto valore.

7.12.3 – EV3 Edifici privi di valore architettonico e non in contrasto con il contesto architettonico e ambientale

Per tutti gli edifici privi di significativi elementi di valore architettonico e non in contrasto con il contesto architettonico e ambientale, sono ammessi gli interventi di cui alle lettere a/b/c dell'art.27 della l.r. 12/2005 e s.m.i., con divieto di demolizione e ricostruzione.

Per l'esecuzione degli interventi sopra elencati dovranno essere rispettati i criteri generali di cui agli art. da 7.5 a 7.11 delle presenti NTA.

7.12.4 – EV4 Edifici in contrasto con il contesto architettonico e ambientale.

Per gli edifici giudicati in contrasto con il contesto architettonico e ambientale sono ammessi gli interventi di cui alle lettere a/b/c/d dell'art.27 della l.r. 12/2005 e s.m.i., nel rispetto dei limiti delle volumetrie preesistenti senza tener conto delle superfetazioni e sovrastrutture di epoca recente e prive di valore storico, da attuarsi solamente se specificatamente previsti dalla scheda di rilievo dei centri storici riferita all'immobile oggetto di intervento, nel rispetto dei criteri generali di cui agli articoli da 7.5 a 7.11 delle presenti NTA, e con riferimento alle prescrizioni, alle funzioni e alle modalità attuative previste dalla scheda stessa.

Gli interventi su questa tipologia di edifici dovrà tendere al reinserimento dell'edificio nel contesto architettonico e ambientale in cui si trova, badando ad eliminare gli elementi architettonici e di finitura incoerenti o atipici, o comunque estranei alle regole costruttive storicamente consolidate nel centro storico; la progettazione degli interventi su edifici isolati di recente costruzione, dovrà essere uniformata a criteri di sobrietà nell' utilizzo di materiali, soluzioni architettoniche, colorazioni e finiture.

Sulla scorta di conforme parere della Commissione per il Paesaggio potranno essere autorizzati interventi che, in parziale deroga ai criteri generali sopra descritti, siano funzionali alla valorizzazione di esistenti disegni architettonici di epoca recente in possesso di rilevante qualità architettonica, da documentare e illustrare con approfondita relazione tecnica.

In ogni caso dovrà essere perseguito l'obiettivo di un ridisegno unitario dell'edificio, escludendo pertanto suddivisioni di intervento non tecnicamente giustificabili, e dovranno comunque essere demolite le superfetazioni di epoca recente nei casi di intervento di cui alle lettere c/d/e dell'art.27 della l.r. 12/2005 e s.m.i.

ART. 7.13 – AUTORIMESSE E LOCALI ACCESSORI

Nelle zone A1 e A2 la costruzione di autorimesse (anche di tipo collettivo) è consentita solamente se completamente interrata ovvero se realizzate nei locali siti al piano terreno dei fabbricati, subordinatamente all'osservanza di criteri di coerenza architettonica con le facciate interessate e col contesto ambientale.

Per gli edifici di particolare pregio EV1, EV2 e EV3, l'introduzione di autorimesse potrà avvenire solamente se l'intervento non comporterà una alterazione delle caratteristiche delle facciate e della coerenza architettonica tra le stesse e l'organizzazione funzionale e distributiva interna all'edificio.

Non è consentita la realizzazione di nuovi locali accessori e autorimesse fuori terra, ad eccezione degli interventi di ricostruzione di manufatti già esistenti alla data del 6/8/1967, o successivamente autorizzati, o sanati ai sensi del Titolo III della L.47/85 e dell'art.31 e seguenti e della L.724/94 (Condomo edilizio); in tali casi è prescritto l'impiego di tetti a una o due falde con copertura coerente con i caratteri del centro storico, su struttura completamente lignea, murature intonacate o a raso-pietra, serramenti in legno e serrande rivestite in legno, nei limiti di superfici o di volumi esistenti.

La ricostruzione degli edifici accessori come sopra indicati, oltre che a finalità di ridisegno architettonico dovrà perseguire l'obiettivo di recuperare le godibilità delle superficie originaria delle corti e di collocare i nuovi manufatti in posizioni più defilate e non limitative della visione di parti di edifici o di aree libere di particolare valore storico, architettonico e ambientale.

Gli edifici accessori realizzati dopo il 6/8/1967 e privi di autorizzazione o di sanatoria sono destinati alla graduale demolizione, senza recupero della volumetria.

ART. 7.14 – ELEMENTI ACCESSORI E DI ARREDO URBANO

La forma, le dimensioni e l'aspetto estetico delle insegne e della cartellonistica devono essere consone al carattere del sito nel quale devono essere collocati: è comunque vietata l'installazione di insegne luminose a cassonetto o a caratteri scatolati, mentre è consentita l'illuminazione esterna di insegne dipinte su facciata o costituite da pannelli piani da installare su facciata.

Le insegne a bandiera non sono consentite, tranne quelle di limitate dimensioni, di tipologia e simbologia unificata (farmacie, telefoni pubblici, tabacchi ecc.) o quelle per caratteristiche attrezzature di tipo ricettivo (alberghi, ristoranti, trattorie, ecc.) di valore storico-artistico.

Per la segnaletica stradale dovranno essere preferibilmente utilizzati cartelli di dimensione ridotta, da collocare in posizioni tali da non turbare i valori paesistici e architettonici.

ART. 7.15 – INTERVENTI SUGLI SPAZI APERTI - GENERALITA'

Nella progettazione ed esecuzione degli interventi di cui alle lettere b/c/d dell'art. 27 della l.r. 12/2005 e s.m.i. dovranno essere tenute in considerazione le relazioni dimensionali, funzionali, storiche e ambientali tra gli spazi aperti e gli edifici di cui tali spazi costituiscono

pertinenza. In generale dovrà essere perseguito un obiettivo di evidenziazione dei disegni e degli elementi caratterizzanti (i percorsi, gli impianti arborei, gli elementi di arredo, le aree a verde, le movimentazioni del terreno, ecc), e di contemporanea rimozione di tutti gli elementi e le sistemazioni estranee alla natura ed alla tipologia dello spazio aperto.

Fatte salve ulteriori e più restrittive prescrizioni di tutela paesaggistica e ambientale previste da norme e regolamenti in materia, la sostituzione di impianti arborei è consentita solamente in presenza di un progetto di reimpianto, preferibilmente con essenze identiche o analoghe a quelle prevalenti nell'area oggetto di intervento, mirante a mantenere e ricostituire in tempi brevi le condizioni ambientali e paesaggistiche che caratterizzano lo spazio, anche con eventuali interventi di riqualificazione e ridisegno adeguatamente motivati.

Su parere della Commissione per il Paesaggio, potranno essere imposti ulteriori e speciali vincoli per quanto riguarda il disegno planimetrico, il carattere architettonico e le finiture di eventuali elementi di arredo e piccoli volumi tecnici, ammessi nei limiti fissati per la ristrutturazione al punto b5 (di cui al successivo punto 7.17.2).

Le aree a verde, sia pubbliche che private, vengono così classificate:

Zone a Parco caratterizzate dalla presenza di impianti arborei di rilevante importanza storica/qualitativa/dimensionale, inseriti in un disegno complessivo dell'area in cui possono comparire anche elementi architettonici d'arredo e percorsi interni;

Zone a Giardino caratterizzate dalla presenza di impianti arborei di minore importanza storica/qualitativa/dimensionale, e con ampie aree destinate ad aiole fiorite o bordure, alternate con spazi a verde;

Zone a Prato caratterizzate dalla pressoché totale sistemazione a prato, con eventuale presenza di cespugli o filari di perimetrazione;

Zone ad Orto caratterizzate da sistemazioni e partizioni a disegno regolare, finalizzate alla coltivazione di ortaggi e/o floricoltura.

Gli interventi su spazi aperti vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. sono soggette a concessione o autorizzazione, previa autorizzazione da parte degli Enti competenti.

In caso di rinvenimenti di resti archeologici, è fatto obbligo di operare tutte le scelte progettuali idonee alla preservazione dei resti rinvenuti.

Qualora il valore dei rinvenimenti dovesse essere di rilevante interesse è obbligatoria la sospensione delle opere autorizzate oltre alla tempestiva comunicazione alla competente Soprintendenza.

ART. 7.16 – LA SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI APERTI

7.16.1 - *Gli spazi pubblici*

La sistemazione degli spazi pubblici dovrà perseguire obiettivi di riqualificazione dell'ambiente urbano e di ricostituzione di una relazione materica, dimensionale e funzionale con gli edifici e le aree che si affacciano su tali spazi.

Essi dovranno pertanto ri-disegnare i luoghi pubblici di incontro, transito, sosta, svago all'interno dell'intero centro storico, attribuendo al transito veicolare spazi e percorsi strettamente necessari a garantire l'accessibilità ai vari luoghi di sosta interni agli edifici o alle aree di pertinenza, ed ai servizi di pubblico interesse interni al perimetro dei centri storici.

Le aree destinate a parcheggio pubblico dovranno essere confinate in ambiti individuati puntualmente e integrati in progetti di ridisegno nell'ambito urbanistico-edilizio che li comprende.

Le pavimentazioni dovranno preferibilmente utilizzare materiali e modalità di posa affini alla tradizione locale, o comunque in grado di integrarsi efficacemente con il contesto ambientale e architettonico.

I percorsi inseriti nelle aree verdi dovranno comunque consentire un adeguato grado di fruibilità in relazione alle caratteristiche intrinseche delle singole aree, badando nel contempo a non alterarne il valore naturalistico e paesaggistico nella sua integrità e unitarietà.

Gli elementi di arredo urbano dovranno contribuire innanzitutto ad assicurare un elevato livello di fruizione e di riconoscibilità del sito; per conseguire questo obiettivo dovranno essere utilizzati preferibilmente elementi realizzati con materiali e finiture affini ai materiali storicamente prevalenti nel contesto in cui si interviene.

L'inserimento di eventuali elementi di particolare valenza architettonica e/o artistica sarà ammissibile solamente nell'ambito di uno studio riferito all'intero contesto in cui lo spazio aperto è inserito, rimanendo comunque ammessa la realizzazione di installazioni temporanee.

7.16.2 - *Gli spazi privati*

La sistemazione degli spazi privati deve essere rivolta a riattribuire a tali aree la funzione di disegno urbano e la valenza paesistica che ne hanno caratterizzato il disegno e le funzioni originarie.

Le aree di uso comune, ed in particolare le corti interne, dovranno essere ricondotte a un disegno unitario; la suddivisione di proprietà potrà definire alcune partizioni di tali spazi purché non pregiudichi la funzionalità degli stessi e concorra a caratterizzarne le funzioni anche in relazione alle tipologie edilizie di cui costituiscono pertinenze.

Le pavimentazioni storiche dovranno essere mantenute e assoggettate a interventi conservativi.

Devono essere salvaguardati gli impianti arborei di valenza storica, ambientale e paesaggistica, i percorsi interni per i quali potranno essere proposti progetti di realizzazione e ri-disegno, purché rispettosi del rapporto esistente con le aree a verde.

Su spazi aperti di particolare valore ambientale destinati a parco o giardino, gli interventi dovranno essere limitati alla manutenzione ed al restauro, nelle forme previste dal successivo punto 7.17.

7.16.3 - *Materiali e tecniche consentiti*

L'uso dei materiali e delle tecniche costruttive deve essere adeguato alle prescrizioni generali.

Per le pavimentazioni sia di spazi pubblici che privati, è prescritto l'uso dei seguenti materiali: il porfido, i ciottoli, il cotto, pietra a spacco o taglio nei tipi ricorrenti nella zona, il pietrischetto.

Per le strutture verticali portanti, e di supporto e elementi di valore architettonico (fontane, esedre) eventualmente compresi entro gli spazi aperti, sono ammessi la pietra, il ferro, il legno per le strutture portanti delle loro coperture, le ardesie o i coppi di recupero per le coperture, il rame per le grondaie, i pluviali e le scossaline; le murature saranno di norma in pietrame o comunque in coerenza col contesto architettonico e ambientale.

ART. 7.17 – DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI SUGLI SPAZI APERTI

7.17.1 - *Manutenzione*

Sono gli interventi che riguardano gli spazi aperti all'esterno degli edifici, finalizzate a ridare loro efficienza formale e funzionale, confermando i caratteri storici, architettonici e ambientali dello spazio attraverso l'uso di materiali e tecniche storicamente consolidate, ferma restando l'eliminazione dei materiali incongrui

Essi prevedono la riparazione, il rinnovo e la sostituzione di elementi degradati.

Opere rientranti nell'ambito della manutenzione:

a1 la riparazione delle finiture dello spazio inedito, di intonaci, impianti e reti tecnologiche.

a2 il mantenimento dell'area in stato di "efficienza", la bonifica degli spazi e l'adeguamento o l'integrazione degli impianti tecnologici esistenti e l'eliminazione di fenomeni di umidità, la riparazione di recinzioni, parapetti, ringhiere o simili.

Nell'ambito della manutenzione ordinaria sono consentite opere che riguardino:

a3 il restauro e il ripristino di piccole strutture e costruzioni di valore storico e ambientale.

a4 il ripristino di pavimentazioni esistenti mediante l'utilizzo di materiali originali, della vegetazione autoctona originale o consolidata nel tempo o la sostituzione di parte della vegetazione senza che ciò comporti mutamenti dell'assetto generale dello spazio aperto oggetto di intervento.

a5 la sostituzione parziale sino a un massimo del 30 % della superficie totale delle pavimentazioni di parti comuni utilizzando materiali preesistenti o tradizionali.

a6 il consolidamento del terreno senza variazioni delle quote originali.

a7 la demolizione di superfetazioni o costruzioni precarie non inserite ambientalmente o comunque dissonanti dallo spazio oggetto dell'intervento.

7.17.2 - *Restauro*

Sono gli interventi che propongono la conservazione delle caratteristiche storiche, strutturali e ambientali degli spazi aperti considerati nella loro unitarietà, migliorandone la funzionalità complessiva mediante la riorganizzazione distributiva, parchi e giardini compresi.

Opere rientranti nell'ambito del restauro :

b1 la conservazione delle aree pavimentate secondo la struttura attuale;

b2 il ripristino della vegetazione presente e l'inserimento di nuove specie autoctone;

b3 a ricomposizione dello spazio aperto all'interno di un disegno unitario che preveda:

- la conservazione degli elementi che ne disegnano l'assetto tipologico e il ripristino di quelli alterati,
- il mantenimento di almeno il 70 % delle superfici in terreno vegetale esistente,
- il ripristino dei percorsi all'interno degli spazi verdi e della vegetazione originale autoctona o consolidata nel tempo;

b4 il consolidamento delle strutture di sostegno presenti all'interno dell'area e al suo perimetro (muri scale) a condizione che siano mantenute o reintegrate le caratteristiche storiche, architettoniche, e dei materiali costitutivi;

b5 la demolizione delle superfetazioni (baracche, strutture precarie,) che non formano elemento consolidato nella stratificazione storica degli edifici con termini o nell'occupazione dello spazio aperto (con riferimento alla soglia storica del 1923) e il restauro di piccoli organismi, finiture e oggetti di qualsiasi tipo integrati all'interno dello spazio aperto in esame;

b6 l'inserimento di aree pubbliche o collettive per la formazione di transiti per passaggi pedonali aperti di collegamento;

b7 la realizzazione di superfici drenanti per aree di sosta scoperte, fino a un massimo del 30% dell'area libera complessiva;

B – Insediamenti recenti

ART. 7.18 - ZONA B1 - AMBITI DENSAMENTE EDIFICATI CONSOLIDATI ALLO STATO DI FATTO

Gli insediamenti di cui al presente articolo sono individuati alle Tav. PdR 04 e sono caratterizzati da presenza prevalente di tipologie edilizie residenziali pluripiano uniformi, o derivanti da PA, a densità medio alta.

Indice di edificabilità (Ie):

Interventi sugli edifici esistenti

In tali ambiti, sugli edifici esistenti, sono sempre ammissibili gli interventi di cui all'Art 27 lettere a-b-c-d della l.r. 12/2005 e s.m.i.

Per gli interventi che prevedono la demolizione con ricostruzione dovranno essere rispettate le seguenti soglie di densità edificatoria:

a) lotto di intervento già edificato con Indice di edificabilità (Ie) fondiaria $> 1,3$ mc/mq:

conferma della volumetria esistente, comunque in misura non superiore a $1,5$ mc/mq.

La volumetria eccedente il limite di $1,5$ mc/mq potrà essere trasferita quale credito volumetrico ai comparti in cui il PdR o il DP ammettono la densificazione o comunque il trasferimento di tali crediti.

b) lotto di intervento già edificato con Indice di edificabilità (Ie) fondiaria > 1 mc/mq. e $\leq 1,3$ mc/mq:

- conferma della volumetria esistente, con possibilità di densificazione fino a 1,3 mc/mq mediante utilizzo di crediti volumetrici provenienti da altri lotti o ambiti a destinazione residenziale;
- c) lotto di intervento già edificato con Indice di edificabilità (Ie) fondiaria < 1 mc/mq.:
possibilità di densificazione fino a 1,0 mc/mc. E' inoltre ammessa la possibilità di densificazione da 1,00 a 1,3 mc/mq mediante utilizzo di crediti volumetrici provenienti da altri lotti o ambiti a destinazione residenziale;
- Il raggiungimento dei limiti di edificabilità di cui alle lettere b) e C) del precedente capoverso sono conseguibili anche mediante interventi di ampliamento o soprizzo.

Nuova edificazione su lotti liberi

Indice di edificabilità (Ie):

1 mc/mq (V/Sf), con possibilità di densificazione fino a 1,3 mc/mq mediante utilizzo di crediti volumetrici provenienti da altri lotti o ambiti a destinazione residenziale.

Sono consentiti gli interventi di cui al Titolo IV capo I della legge l.r. 12/2005 e s.m.i (recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti) limitatamente al raggiungimento dell'indice di edificabilità (Ie) di 1,3 mc/mq.

Altezza massima delle nuove costruzioni (H): m. 9,00

I soprizzi e gli ampliamenti degli edifici non potranno comunque superare le altezze massime sopra indicate.

Distanza dai confini (Dc)

È prescritta la distanza minima di m 5,00, fatti salvi gli allineamenti esistenti e maggiori distanze tra edifici. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti dovranno essere rispettati eventuali allineamenti obbligatori indicati dalle tavole del PdR.

Costituiscono inoltre allineamenti obbligatori quelli prescritti dalle schede degli interventi soggetti a Permesso di Costruire Convenzionato (PdCC).

Per gli edifici in fregio alle strade è ammessa l'aderenza ai fabbricati esistenti confinanti.

Distanze dal ciglio stradale (Ds)

Fuori dal perimetro dei centri abitati a protezione del nastro stradale l'edificazione deve osservare dal ciglio della strada le distanze minime indicate con opportuna rettificatura sulla tavola di azionamento.

Distanze tra gli edifici (De)

E' prescritta la distanza minima assoluta di 10,00 m tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.

Indice di permeabilità (Ip)

Non inferiore a 0,35

ART. 7.19 - ZONA B2 - AMBITI PARZIALMENTE SATURI CON TIPOLOGIE RESIDENZIALI DISOMOGENEE

Gli insediamenti di cui al presente articolo sono individuati alle Tav. PdR 04 e sono caratterizzati da presenza prevalente di tipologie edilizie residenziali disomogenee a densità medio alta.

Indice di edificabilità (Ie):

Interventi sugli edifici esistenti

In tali ambiti, sugli edifici esistenti, sono sempre ammissibili gli interventi di cui all'Art 27 lettere a-b-c-d della l.r. 12/2005 e s.m.i.

Per gli interventi che prevedono la demolizione con ricostruzione dovranno essere rispettate le seguenti soglie di densità edificatoria:

- a) lotto di intervento edificato con Indice di edificabilità (Ie) fondiaria > 1 mc/mq.:

conferma della volumetria esistente.

- b) lotto di intervento edificato con Indice di edificabilità (Ie) fondiaria < 1 mc/mq.:

conferma della volumetria esistente e/o possibilità di densificazione fino a 0,8 mc/mc. E' inoltre ammessa la possibilità di densificazione da 0,8 a 1,0 mc/mq mediante utilizzo di crediti volumetrici provenienti da altri lotti o ambiti a destinazione residenziale;

E' possibile l'ampliamento o il soprizzo degli edifici esistenti con un incremento di volume residenziale complessivo fino alla saturazione dell'Ie sopra indicato.

Nuova edificazione su lotti liberi

0,8 mc/mq. (V/Sf) con possibilità di densificazione fino a 1 mc/mq mediante utilizzo di crediti volumetrici provenienti da altri lotti o ambiti a destinazione residenziale.

Sono ammesse nuove costruzioni sui lotti liberi, così come definiti dall' Art 2.6.

Sono consentiti gli interventi di cui al Titolo IV capo I della legge l.r. 12/2005 e s.m.i (recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti) limitatamente al raggiungimento dell'indice di edificabilità (Ie) di 1 mc/mq.

Altezza massima delle costruzioni (H): m.8,50

I sopralti e gli ampliamenti degli edifici non potranno comunque superare le altezze massime sopra indicate.

Distanza dai confini (Dc)

È prescritta la distanza minima di m 5,00, fatti salvi gli allineamenti esistenti e maggiori distanze tra edifici. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti dovranno essere rispettati eventuali allineamenti obbligatori indicati dalle tavole del PdR.

Costituiscono inoltre allineamenti obbligatori quelli prescritti dalle schede degli interventi soggetti a Permesso di Costruire Convenzionato (PdCC).

Per gli edifici in fregio alle strade è ammessa l'aderenza ai fabbricati esistenti confinanti.

Distanze dal ciglio stradale (Ds)

Fuori dal perimetro dei centri abitati a protezione del nastro stradale l'edificazione deve osservare dal ciglio della strada le distanze minime indicate con opportuna retinatura sulla tavola di azionamento.

Distanze tra gli edifici (De)

E' prescritta la distanza minima assoluta di 10,00 m tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.

Indice di permeabilità (Ip)

Non inferiore a 0,35

Ambiti parzialmente saturi con tipologie residenziali disomogenee con normativa speciale

Per questi ambiti valgono le seguenti norme speciali, confermando invece il resto della normativa generale di zona.

Normativa speciale 1:

Su tali ambiti, gli interventi di nuova edificazione, nel rispetto di 1,0 mc/mq, sono autorizzabili solo con Permesso di Costruire Convenzionato che preveda l'impegno da parte dei richiedenti di realizzare l'allargamento della strada per Boario su aree di loro proprietà. Precisamente la superficie di strada da realizzare avrà dimensioni 1,5 m di larghezza X 50 m di lunghezza.

Normativa speciale 2:

Su tali aree sono ammesse la destinazione d'uso residenziale e terziario-ricettivo-commerciale secondo le quantità volumetriche di seguito definite.

Volumetria complessiva massima ammessa: 3.600 mc.

Volumetria residenziale/ricettiva: compresa tra il 50% e il 100% della volumetria complessiva ammessa.

Volumetria terziario-commerciale: compresa tra 0 e il 50% della volumetria complessiva ammessa.

Dei fabbricati esistenti dovranno essere conservati gli elementi architettonici di maggior valore storico-artistico. In ogni caso i progetti dovranno essere sottoposti a parere della commissione del paesaggio.

L'intervento dovrà prevedere l'accessibilità veicolare al lotto dalla strada secondaria per Valgoglio evitando un accesso diretto dalla provinciale che è posizionato in curva.

ART. 7.20 - ZONA B2 ERS - COMPARTI IN DISPONIBILITA' DEL COMUNE PER EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE

Gli ambiti così individuati alle Tav. PdR 04 sono costituite dalle aree per le quali il Comune di Gromo, in forza di convenzioni attuative di Piani Attuativi già completati o in corso di attuazione, si è riservata l'acquisizione con le modalità previste dalla convenzioni stesse e dalle norme perequative previste dalle NTA del PRG pre-vigente.

Per la prossimità di tali aree con ambiti caratterizzati da presenza prevalente di tipologie edilizie residenziali disomogenee a densità medio alta., i parametri edilizi sono identici a quelli indicati per la zona B2, rimanendo comunque riservata al Comune di Gromo, una volta acquisite tali aree, la facoltà di ridefinirne destinazioni, funzioni e parametri in funzione delle esigenze che si manifesteranno sul territorio, attraverso apposita variante al Piano delle Regole.

ART. 7.21 - ZONA B3 - COMPARTI PREVALENTEMENTE/TOTALMENTE RESIDENZIALI, DENSAMENTE EDIFICATI CON TIPOLOGIA A SCHIERA

Gli insediamenti di cui al presente articolo sono individuati alla Tav. PdR 04 e sono caratterizzati da presenza prevalente di tipologie edilizie residenziali a schiera a densità medio alta.

In tali zone, sugli edifici esistenti, sono sempre ammissibili gli interventi di cui all'Art 27 lettere a-b-c-d della l.r. 12/2005 e s.m.i., nonché di demolizione e ricostruzione, con conferma volumetria esistente all'atto dell'adozione del Piano delle Regole.

Ai sensi dell'art. 65 comma 1-quater della l.r. 12/2005 e s.m.i questi ambiti sono esclusi dalla possibilità di applicazione del Titolo IV capo I della stessa legge (recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti).

Indice di edificabilità (Ie): 1 mc/mq (V/Sf)

E' consentito l'ampliamento o il sopralzo degli edifici esistenti con un incremento di volume residenziale complessivo fino alla saturazione dell'Ie sopra indicato.

Le volumetrie in ampliamento derivanti dall'applicazione degli indici di cui sopra non possono essere trasferite a lotti/edifici limitrofi appartenenti a proprietà diverse da quella del fabbricato già esistente.

Il Documento di Piano indica gli ambiti delle zone B3 nei quali, al fine di conseguire un'elevata qualità architettonica e dei contesti urbani, saranno consentiti interventi di trasformazione mediante ristrutturazione urbanistica, con modalità di intervento definite nelle relative schede di intervento.

Altezza massima delle costruzioni (H): m.8,50

I sopralti e gli ampliamenti degli edifici non potranno comunque superare le altezze massime sopra indicate.

Distanza dai confini (Dc)

È prescritta la distanza minima di m 5,00, fatti salvi gli allineamenti esistenti e maggiori distanze tra edifici.

Per gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti dovranno essere rispettati eventuali allineamenti obbligatori indicati dalle tavole del PdR.

Per gli edifici in fregio alle strade è ammessa l'aderenza ai fabbricati esistenti confinanti.

Distanze dal ciglio stradale (Ds)

Fuori dal perimetro dei centri abitati a protezione del nastro stradale l'edificazione deve osservare dal ciglio della strada le distanze minime indicate con opportuna retinatura sulla tavola di azionamento.

Distanze tra gli edifici (De)

E' prescritta la distanza minima assoluta di 10,00 m tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.

Indice di permeabilità (Ip)

Non inferiore a 0,35

Comparti prevalentemente/totalmente residenziali, densamente edificati con tipologia a schiera con normativa speciale

Per questi ambiti valgono le seguenti norme speciali, confermando invece il resto della normativa generale di zona.

Normativa speciale 1:

Su tali aree è ammessa l'edificazione a seguito di un Permesso di Costruire Convenzionato che preveda:

o una volumetria definita pari a $V=800$ mc;

la corresponsione di € 20.000,00 a titolo di standard qualitativo finalizzato al potenziamento

infrastrutturale e dei servizi dell'ambito urbano in cui è inserita l'area di intervento e, più in generale, del territorio comunale.

Art. 7.22 - ZONA B4 – COMPARTI RESIDENZIALI A BASSA DENSITA' EDIFICATORIA, CARATTERIZZATI DA SINGOLI EDIFICI ISOLATI CON AMPIE PERTINENZE A VERDE E PARCO

Gli insediamenti di cui al presente articolo sono individuati alla Tav. PdR 04 e sono caratterizzati da tipologie edilizie residenziali, con ville padronali anche plurifamiliari compresi in ampie pertinenze a verde o parco, disposti in tessuti prevalentemente caratterizzati da lotti di forma regolare.

In tali ambiti, sugli edifici esistenti, sono sempre ammissibili gli interventi di cui all'Art 27 lettere a-b-c-d della l.r. 12/2005 e s.m.i., nonché di demolizione e ricostruzione, con conferma volumetria esistente all'atto dell'adozione del Piano delle Regole.

Sono inoltre consentiti gli interventi di cui al Titolo IV capo I della stessa legge (recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti).

Indice di edificabilità (Ie): 0,5 mc/mq (V/Sf)

E' consentito l'ampliamento o il sopralzo degli edifici esistenti con un incremento di volume residenziale complessivo fino alla saturazione dell'Ie sopra indicato.

Le volumetrie in ampliamento derivanti dall'applicazione degli indici di cui sopra non possono essere trasferite a lotti/edifici limitrofi appartenenti a proprietà diverse da quella del fabbricato già esistente.

Nei lotti liberi, nei limiti di edificabilità sopra previsti, sarà consentita la realizzazione di un nuovo edificio che, per disposizione nel lotto, caratteristiche morfologiche e sistemazione di aree a verde di pertinenza, abbia caratteri affini a quelli della zona omogenea in cui è collocato.

È in ogni caso vietata la realizzazione di edifici con tipologie a schiera.

I sopralti e gli ampliamenti degli edifici nonché le demolizioni e ricostruzioni degli edifici potranno essere concesse dal soggetto competente, sulla scorta di parere della Commissione per il Paesaggio, con i criteri di cui all'art. 7.3 delle presenti Norme.

Nei casi di ampliamento e nuova costruzione, per l'eventuale necessità di abbattimento di alberature d'alto fusto di pregio dovrà essere dimostrata l'impossibilità di diversa alternativa, con contestuale indicazione di adeguati interventi compensativi.

Altezza massima delle costruzioni (H)

Non superiore a m. 7,50

I sopralti e gli ampliamenti degli edifici non potranno comunque superare le altezze massime sopra indicate.

Distanza dai confini (Dc)

È prescritta la distanza minima di m 5,00, fatti salvi gli allineamenti esistenti e maggiori distanze tra gli edifici.

Per gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti dovranno essere rispettati eventuali allineamenti obbligatori indicati dalle tavole del PdR.

Distanze dal ciglio stradale (Ds)

Fuori dal perimetro dei centri abitati a protezione del nastro stradale l'edificazione deve osservare dal ciglio della strada le distanze minime indicate con opportuna retinatura sulla tavola di azionamento.

Distanze tra gli edifici (De)

E' prescritta la distanza minima assoluta di 10,00 m tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.

Indice di permeabilità (Ip)

Non inferiore a 0,50

Art. 7.23 - ZONA B5 – COMPARTI CARATTERIZZATI DA TIPOLOGIE ESTRANEE AL TESSUTO URBANO O AL CONTESTO PAESISTICO, ASSOGGETTABILI A INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA O PAESISTICA

Il PGT individua edifici o complessi edilizi caratterizzati da tipologie o caratteristiche architettoniche estranee al contesto urbano o paesistico in cui sono inseriti.

Gli edifici di cui al presente articolo sono consolidati allo stato di fatto per quanto riguarda l'assetto planivolumetrico.

In tali ambiti, sugli edifici esistenti, sono sempre ammissibili gli interventi di cui all'Art 27 lettere a-b-c della l.r. 12/2005 e s.m.i., nonché di demolizione e ricostruzione, con conferma volumetrica esistente all'atto dell'adozione del Piano delle Regole.

Sono inoltre consentiti gli interventi di cui al Titolo IV capo I della stessa legge (recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti).

Per tali edifici, indipendentemente dalla loro intrinseca qualità architettonica, sono favoriti interventi di riqualificazione e ri-contestualizzazione, mediante operazioni di ridefinizione morfologica, tipologica, di coerenza e qualità dei materiali e delle finiture, nonché attraverso la riqualificazione degli spazi aperti, del loro arredo e degli elementi che ne determinano la percezione dagli spazi pubblici e il rapporto funzionale con gli stessi.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia potranno essere effettuati alla condizione che essi comprendano previsioni di riqualificazione di cui al precedente capoverso, con proposte da sottoporre a parere della Commissione per il Paesaggio.

ART. 7.24 – AREE DESTINATE A VERDE PRIVATO

Il PdR individua le aree a verde ancora libere comprese in aree urbanizzate, alle quali viene attribuito valore ambientale e paesaggistico in relazione alla loro collocazione rispetto agli elementi che disegnano il territorio (corsi d'acqua, terrazzamenti, rilievi) e agli insediamenti urbani (rispetto di valenze storico/paesistiche, mitigazione di elementi invasivi nei confronti del paesaggio e dell'ambiente).

Destinazioni d'uso ammesse

Nelle zone individuate come verde privato vi è l'obbligo di mantenere la destinazione attuale con particolare riguardo alle zone sistemate a verde.

Sono vietate nuove costruzioni se non diversamente indicato dal Documento di Piano o dal Piano dei Servizi.

Gli edifici esistenti sono consolidati allo stato di fatto; sono consentiti interventi di cui all'art. 27 lettere a-b-c della l.r. 12/2005 e s.m.i..

Sono inoltre consentite opere di manutenzione del patrimonio arboreo.

È ammesso lo svolgimento o l'inserimento di attività orticole a carattere familiare con le forme previste per gli orti urbani di cui all'art. 8.6.3 delle presenti Norme; in tali casi la realizzazione di strutture di deposito attrezzi è consentita limitatamente a un singolo manufatto.

L'abbattimento per motivi di sicurezza o per rinsecchimento di alberature esistenti deve essere seguito da un reimpianto con le medesime essenze o con essenze tipiche della zona.

È ammessa la realizzazione di vialetti non impermeabili e piccole attrezzature da giardino.

Aree a verde privato con normativa speciale:

Normativa speciale 1:

Nel sottosuolo di queste aree, anche parzialmente fuori terra, in adiacenza all'ambito di verde pubblico, è ammessa la possibilità di realizzare strutture connesse al completamento delle autorimesse previste ed autorizzabili con permesso di costruire convenzionato come definito all'art. 3.6 (norma speciale 1) del Piano dei Servizi, con sistemazione della copertura a giardino.

Normativa speciale 2:

Con la finalità di garantire una corretta fruizione, manutenzione e conservazione del parco storico, sono ammessi, previo Permesso di Costruire da sottoporre ad obbligatorio parere della Commissione per il Paesaggio e la redazione di un progetto unitario:

- interventi edilizi comportanti la realizzazione di percorsi carrabili e pedonali di servizio;
- aree pavimentale e gazebo leggeri e removibili;
- piccoli depositi, finalizzati alla manutenzione del parco, nella misura massima di n. 2 strutture, con superficie massima cadauno di 10 mq;
- aree per gioco pavimentate con terra stabilizzata; tali manufatti non devono configurarsi come strutture e/o impianti sportivi.

Capo II – Ambiti del tessuto urbano consolidato a prevalente destinazione produttiva

ART. 7.25 - ZONA D1 – ZONE A DESTINAZIONE PRODUTTIVA

Destinazioni d'uso ammesse

Aree, edifici ed attrezzature per:

- a) attività di produzione, sosta, smistamento o distribuzione merci e prodotti, dirette alla trasformazione dei beni ed alla prestazione di servizi;
- b) laboratori di ricerca ed attività industriali di engineering se integrate in un attività di produzione industriale o artigianale;
- c) uffici amministrativi nella misura massima, per ciascun lotto, del 15% della superficie lorda di pavimento complessivamente destinata alle attività produttive con slp .massima di mq 200;
- d) attività espositive/commerciali nella misura massima, per ciascun lotto, del 15% della superficie lorda di pavimento complessivamente destinata alle attività produttive, fino a un massimo di mq. 200; le attività commerciali esistenti alla data di adozione del PGT che già superino le predetta quota percentuale sono consolidate allo stato di fatto.

Sono compatibili con la specifica destinazione di zona le seguenti funzioni integrative:

- e) strutture per l'offerta di servizi a carattere sociale, di assistenza sanitaria, per mense;
- f) locali accessori e per impianti tecnici;
- g) servizi, edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico nonché attrezzature varie legate alla funzionalità e agibilità del luogo di lavoro quali: parcheggi, verde pubblico attrezzato, impianti sportivi e ricreativi, asili nido, e in generale uso di aree ed opere per l'urbanizzazione primaria e secondaria;
- h) la residenza, esclusivamente per i titolari delle aziende e degli addetti alla custodia, nella misura massima di 95 mq di superficie utile abitabile. Le sopra elencate funzioni compatibili e destinazioni ammesse potranno essere realizzate soltanto contestualmente o successivamente alla realizzazione della superficie lorda di pavimento destinata alla funzione principale.

Le sopra elencate funzioni compatibili potranno essere realizzate soltanto contestualmente alla realizzazione della superficie lorda di pavimento destinata alla funzione fondamentale.

In tali ambiti sono vietate le seguenti destinazioni:

- attività commerciali di media e grande distribuzione;
- attività turistico-ricettive;
- residenza eccedente i limiti di seguito stabiliti nel presente articolo;
- edifici, strutture e attrezzature per l'esercizio delle attività agricole.

Tutte le costruzioni e gli impianti esistenti da trasformare o da realizzare ex novo, dovranno essere attrezzate contro la produzione di inquinamenti atmosferici, acustici, e contro lo scarico di materiali solidi o liquidi di rifiuto.

Indice di edificabilità (Ie)	0.8 mq/mq (Slp/Sf)
Altezza massima delle costruzioni (H)	10.00 m
Distanza dai confini (Dc)	5,00 m è ammessa l'aderenza ai fabbricati esistenti in confine
Distanze dal ciglio stradale (Ds)	5,00 m Fuori dal perimetro dei centri abitati a protezione del nastro stradale l'edificazione deve osservare dal ciglio della strada le distanze minime indicate con opportuna retinatura sulla tavola di azionamento.
Distanze tra gli edifici (De)	10,00 m
Indice di permeabilità (Ip)	non inferiore a 0,20

ALTRE NORME

Nel computo della S.l.p. sono da comprendere le superfici lorde dei seminterrati ed interrati la cui destinazione d'uso comporti una permanenza anche temporanea di persone ovvero faccia parte integrante dell'attività economico - produttiva nonché le superfici lorde utilizzabili per gli impianti ed i cicli tecnologici della produzione.

Nel computo della S.l.p. non è da comprendere la superficie destinata a residenza del proprietario o del custode.

Sono ammesse, nel caso di documentate esigenze produttive, tettoie (aperte almeno su tre lati) per lo stoccaggio di materie prime e manufatti sino ad un massimo di superficie occupata pari al 20% della S.l.p. ammessa.

Sono escluse opere di recinzione con muratura continua e chiusa; l'area scoperta di ogni lotto e non utilizzata per viabilità, parcheggi e opere accessorie, dovrà essere sistemata a prato e piantumata.

Lungo il confine fra le aree a destinazione produttiva e le altre zone, compatibilmente con le esigenze produttive, dovrà essere realizzata una fascia verde da piantumare con essenze ad alto fusto.

Gli insediamenti produttivi fronteggianti corsi d'acqua, fatte salve le norme di cui all'art. 7.32, dovranno salvaguardare le caratteristiche di naturalità delle sponde, mantenendone le pendenze naturali, utilizzando difese spondali "vive" e mantenendo la vegetazione spontanea delle zone umide.

Zone a destinazione produttiva con normativa speciale

Per questi ambiti valgono le seguenti norme speciali, confermando invece il resto della normativa generale di zona.

Normativa speciale 1:

Slp massima ammissibile 1.200 mq

Altezza massima delle costruzioni (H) 8.00 m

Normativa speciale 2:

Indice di edificabilità (Ie) = 1,0 mq/mq (Slp/Sf)

ART. 7.26 – ZONE D2 – INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DI COMPLETAMENTO E/O SOSTITUZIONE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

Le zone classificate dal presente PGT come zone di completamento e/o sostituzione per la produzione di energia elettrica e campeggiate nello stesso da specifico segno grafico uniforme, sono destinate a consentire la permanenza sul territorio comunale delle unità per la produzione energetica, con il vincolo della non trasferibilità delle zone stesse ad altro tipo di destinazione al di fuori di quella energetica.

In tali aree è consentita l'edificazione di lotti ineditificati, l'ampliamento e il soprizzo e la sostituzione totale o parziale, previa demolizione, dei fabbricati o di parti di essi che si intendono sostituire. Le nuove edificazioni o gli ampliamenti con s.l.p. maggiore i 50 mq devono essere assoggettati a preventivo Permesso di costruire convenzionato.

Gli interventi di nuova costruzione e ampliamento sono comunque subordinati alla:

* salvaguardia di tipi edilizi e caratteristiche architettoniche degli edifici esistenti e studio di integrazione degli episodi edilizi di nuova costruzione;

* salvaguardia del contesto ambientale e indicazioni sui criteri e sui programmi di riorganizzazione di ciascun complesso produttivo, con particolare riferimento ad eventuali fabbisogni di infrastrutture e strutture da collocare all'esterno di ciascun comparto produttivo.

Copo III – Ambiti del tessuto urbano consolidato a prevalente destinazione turistico-ricettiva

ART. 7.27 – D3 - STRUTTURE ALBERGHIERE E RICETTIVE

Destinazioni d'uso ammesse

Sono ammesse costruzioni di alberghi, ristoranti, bar e attrezzature accessorie.

Sono compatibili con la specifica destinazione di uso le seguenti funzioni integrative:

- a) servizi, edifici ed impianti pubblici e di interesse pubblico, quali impianti sportivi, centri e servizi sociali, parcheggi, verde pubblico attrezzato, scuole sci;
- b) locali accessori per impianti tecnologici.

Le sopra elencate funzioni compatibili e destinazioni ammesse potranno essere realizzate soltanto contestualmente o successivamente alla realizzazione della superficie lorda di pavimento destinata alla funzione principale.

La dotazione minima di standard per attrezzature funzionali agli insediamenti da riservare a parcheggio, a verde ed impianti sportivi, non potrà essere inferiore al 100% della superficie lorda di pavimento degli edifici previsti, ed almeno la metà dovrà essere destinata a parcheggi, comunque in coerenza con l'art. 3.14 delle presenti norme (Cu).

Per i completamenti o gli ampliamenti di edifici o complessi esistenti, dovrà essere assicurata la prescritta dotazione di standard solamente in riferimento alle parti in ampliamento e in misura intera.

La dotazione di aree private a parcheggio è sempre da assicurare mentre per la parte da assoggettare a uso pubblico o acquisire da parte del Comune di Gromo, in caso di indisponibilità di idonee superfici, potrà essere garantita mediante convenzionamento e assoggettamento a uso pubblico di aree situate a non più di 200 m. dall'insediamento turistico-ricettivo, previa valutazione di congruità da parte dell'Amministrazione Comunale.

Indice di edificabilità (Ie)

1,20 mq/mq (con riferimento alla **S_t** nei comparti a PA e alla **S_f** negli altri lotti).

Nel computo della S.l.p. sono da computare le superfici lorde dei seminterrati ed interrati la cui destinazione d'uso comporti una permanenza anche temporanea di persone ovvero faccia parte integrante dell'attività principale; non sono compresi i locali interrati destinati a depositi, celle frigorifere nonché le superfici lorde utilizzabili per gli impianti.

Lotto minimo: 1000 mq

Altezza massima delle costruzioni (H) 9,00 m

Distanza dai confini (Dc) 5,00 m è ammessa l'aderenza ai fabbricati esistenti in confine

Distanze dal ciglio stradale (Ds)

5,00 m	per strade di larghezza inferiore a	7,00 m
7,50 m	per strade di larghezza compresa tra	7,00 m e 15,00 m
10,00 m	per strade di larghezza maggiore di	15,00 m

Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planivolumetriche.

Fuori dal perimetro dei centri abitati a protezione del nastro stradale l'edificazione deve osservare dal ciglio della strada le distanze minime indicate con opportuna retinatura sulla tavola di azionamento.

Distanze tra gli edifici (De)

E' prescritta la distanza minima assoluta di 10,00 m tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.

E' altresì prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all'altezza dell'edificio più alto; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a 12,0 m.

Le distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico di veicoli (con esclusione della viabilità a fondi cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti) debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di :

5,00 m	per strade di larghezza inferiore a	7,00 m
7,50 m	per strade di larghezza compresa tra	7,00 m e 15,00 m
10,00 m	per strade di larghezza maggiore di	15,00 m

Qualora le distanze come sopra computate, risultino inferiori all'altezza dell'edificio più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planivolumetriche.

Indice di permeabilità (Ip) non inferiore a 0,30

Normativa speciale 1

Per tale fabbricato, oltre alle destinazioni previste per la zona D3, è ammessa la destinazione d'uso residenziale al solo piano primo, previa verifica geologica atta a garantire la compatibilità della nuova destinazione d'uso ammessa con la condizione di rischio geologico e valanghivo del sito.

Normativa speciale 2:

In tale ambito è ammessa la funzione residenziale, anche per l'esercizio dell'attività di Bed & Breakfast, fino al 30% della slp complessivamente realizzata, autorizzabile attraverso un intervento di modifica delle destinazioni d'uso vigenti al momento dell'approvazione della variante n.2 al PGT. L'attuazione delle previsioni del PGT potrà avvenire unicamente attraverso un Permesso di Costruire Convenzionato con il quale l'attuatore dovrà impegnarsi a non cedere le unità immobiliari ricavate dal cambio d'uso in modo separato tra loro, mantenendone quindi unita la proprietà. La convenzione dovrà prevedere la corresponsione al comune di una definita quota di standard qualitativo a carico dell'attuatore o suoi aventi causa in caso di frazionamento e cessione frammentata della proprietà, a compensazione del mancato servizio ricettivo garantito in modo unitario al territorio turistico.

E' comunque sempre ammesso il mantenimento dell'attuale destinazione d'uso ricettivo/alberghiera.

Capo IV – Ambiti compresi nel perimetro del demanio sciabile

ART. 7.28 – AMBITI DEL DEMANIO SCIABILE - DISPOSIZIONI GENERALI

In tutte le aree comprese nel perimetro del demanio sciabile contraddistinto da apposito segno grafico nelle tavola PdR 04, è ammesso l'approntamento di piste da sci e di strutture strettamente necessarie all'esercizio dell'attività sciistica.

Per tutti gli interventi sono comunque salve le necessarie autorizzazioni di cui alla legge regionale in materia, e quelle relative alla tutela ambientale (Rete Natura 2000 – SIC - ZPS), alla tutela paesaggistica (D.Lgs 42/2004 e s.m.i.) e al vincolo idrogeologico (R.D. 30 dicembre 3267/1923).

Tutti gli interventi infrastrutturali ed edilizi ammessi ai sensi delle presenti norme dovranno avere caratteristiche di sostenibilità, essenzialità e reversibilità ambientale e paesaggistica, al fine di rendere possibile, in caso di cessazione dell'attività sciistica, lo smantellamento e il sostanziale ripristino dei luoghi.

È ammesso l'approntamento di strutture provvisorie a carattere stagionale per l'esercizio della pratica dello sci, da realizzarsi con materiali e modalità esecutive a basso impatto paesaggistico, collocate in modo da consentirne la rimozione al termine della stagione invernale, previa sottoscrizione di impegnativa alla loro rimozione garantita da deposito cauzionale stabilito da parte del Comune.

Sono altresì ammessi interventi di manutenzione delle piste di sci volti alla ricostituzione, manutenzione, riqualificazione del sottofondo e della coltre erbosa, e alla realizzazione di opere di regimazione idrogeologica, da condurre rigorosamente con interventi di bioingegneria.

In tali aree è vietata la realizzazione di recinzioni di qualsiasi tipo.

7.28.1 – Impianti e strutture esistenti

Sono consentiti interventi di manutenzione, ristrutturazione e sostituzione degli impianti di risalita, degli edifici e delle strutture di servizio esistenti; in caso di ristrutturazione o sostituzione, le nuove opere dovranno essere uniformate ai criteri generali previsti per la realizzazione di nuove opere.

7.28.2 – nuovi impianti e modificazione degli impianti e delle strutture esistenti

Qualsiasi alterazione permanente dello stato dei luoghi, comportante la modifica delle caratteristiche geomorfologiche, pedologiche, di regimazione idraulica del terreno, la realizzazione di impianti e strutture per l'innevamento artificiale, la realizzazione di infrastrutture di trasporto (sciovie, seggiovie, cabinovie, funivie) e delle relative attrezzature, di strutture di ricovero e ristoro con relativi servizi, è soggetta all'approvazione di un preventivo piano generale di intervento.

Tale piano, nel rispetto e salvaguardia delle attività agricole e pastorali regolate dagli usi e consuetudini locali, e dei valori naturalistici, ambientali e paesaggistici dei luoghi, dovrà prevedere:

- le modalità di realizzazione e gestione degli interventi programmati;
- gli interventi funzionali alla tutela e/o mitigazione ambientale e paesaggistica;
- gli interventi di salvaguardia idrogeologica da attuare durante l'esecuzione degli interventi, durante l'utilizzo delle infrastrutture e le opere realizzate, e a seguito di eventuale dismissione e smantellamento delle opere stesse;
- le modalità di smantellamento o dismissione delle opere da realizzare in caso di cessazione o parziale modificazione delle condizioni di svolgimento dell'attività sciistica, che dovranno avere quindi caratteristiche di reversibilità ambientale e paesaggistica, al fine di rendere possibile il sostanziale ripristino dei luoghi;
- la localizzazione in corrispondenza delle aree già urbanizzate di eventuali infrastrutture generali di servizio per gli utenti;

Al fine di valutare l'effettiva conseguibilità degli obiettivi sopra elencati, il piano generale di intervento dovrà comunque essere supportato da:

- relazione geologica;
- relazione paesaggistica e ambientale che verifichi la sostenibilità degli interventi previsti e indichi le opere necessarie a produrre il minore impatto ambientale delle stesse;
- programma di gestione in relazione alle funzioni ricreative, turistiche e sportive che si intendono effettuare sull'area, verificandone la compatibilità con gli aspetti naturalistici, faunistici e della flora spontanea, e con l'esercizio dell'agricoltura e dell'alpeggio;
- programma di attuazione temporale e funzionale degli interventi, comprendente il ripristino e sistemazione dei pascoli, dei corsi d'acqua interessati, dei percorsi esistenti e delle aree boschive;
- schema di convenzione attuativa degli interventi programmati, comprendente:
 - previsione di adeguata garanzia finanziaria,
 - indicazione delle modalità di esercizio del diritto di prelazione sui volumi realizzati da parte del Comune;
 - la costituzione di eventuale comitato di coordinamento, nel caso di pluralità di soggetti interessati all'attuazione e alla gestione delle funzioni previste dal Piano di Coordinamento (attività turistico-sportiva, attività silvopastorale, attività culturali, attività di salvaguardia dell'ambiente naturale, ecc.).

7.28.3 - Dimensionamento delle strutture di servizio e ricovero

Compatibilmente con i vincoli e le valenze ambientali e paesaggistiche vigenti nelle aree comprese in tale perimetro, è consentita la realizzazione di una struttura di ristoro e servizio avente una SIp massima di mq 200; in tale dimensionamento non verranno computate le superfici di locali completamente interrati.

Le caratteristiche di tale struttura dovranno essere conformi ai criteri generali dell'art. 7.28, e dovrà trovare collocazione in siti idonei a minimizzare l'impatto paesistico e ambientale.

Capo V – Zone di rispetto

ART. 7.29 - FASCE DI RISPETTO STRADALE - INFRASTRUTTURE DELLA VIABILITA'

Le fasce di rispetto sono quelle previste dal nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento e sono individuate graficamente negli elaborati di PGT.

Per l'ambito esterno al perimetro del centro abitato, le fasce di rispetto hanno valore prescrittivi.

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto nel presente articolo, il centro abitato, di cui all'art.4 del Codice della Strada, è desunto dalla perimetrazione vigente sul territorio comunale.

Sia le fasce di rispetto che, genericamente, le fasce di distacco che gli edifici debbono mantenere dal ciglio stradale, sono destinate alla realizzazione di nuove strade e corsie di servizio, ampliamenti delle carreggiate esistenti, parcheggi pubblici, percorsi pedonali e ciclabili, piantumazione e sistemazione a verde, conservazione dello stato di natura, nonché a garantire adeguati livelli di percezione paesaggistica lungo i percorsi viabilistici, soprattutto per la viabilità e i percorsi riconosciuti di valenza paesistica.

Per ciglio stradale si intende la linea di limite della sede o piattaforma stradale comprendente tutte le sedi viabili sia veicolari che pedonali ivi incluse le banchine o altre strutture laterali alle predette sedi quando queste siano transitabili, nonché le strutture di delimitazione non transitabili (parapetti, argini e simili).

In tali aree è vietata ogni nuova edificazione e sono consentite opere di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli edifici esistenti.

Le nuove costruzioni, gli ampliamenti e la demolizione con ricostruzione di edifici esistenti dovranno rispettare le seguenti disposizioni previste dall'art. 9 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, dal Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e dal DPR 16 dicembre 1992 n. 495. Sulla scorta di apposita convenzione che ne definisca anche il carattere di temporaneità e reversibilità, è consentita la costruzione di stazioni di servizio e di rifornimento per autoveicoli e attività di servizio annesse.

E' consentita la realizzazione di recinzioni, per le quali potranno essere imposti arretramenti e prescrizioni particolari in relazione alle specifiche esigenze del traffico.

I tracciati delle principali sedi stradali in progetto, esistenti o da modificare, sono indicate sulla tavola PdR 04.

I tracciati delle infrastrutture viarie di nuova formazione indicate nelle tavole del Piano dei Servizi hanno valore indicativo e in sede esecutiva potranno subire eventuali modesti ritocchi tecnici.

ART. 7.30 - ZONE DI RISPETTO CIMITERIALE

La zona di rispetto cimiteriale, vincolata ai sensi delle norme vigenti (art. 338 TU.LL.SS. RD 27/7/1934 n.1265 e s.m.i., L. n.1428/1956, L. n.983/1957, DPR n.285/1990) si estende per un'ampiezza minima di ml. 50,00 dai limiti esterni dei cimiteri.

In tali zone, è vietata qualsiasi nuova costruzione e/o ampliamento di edifici esistenti, che non siano funzionali alle attività cimiteriali, e sono consentite solamente costruzioni permesse dalle vigenti leggi sanitarie dal regolamento di polizia mortuaria e dal regolamento comunale del cimitero.

Sarà possibile attrezzare spazi a verde pubblico ed a parcheggio a raso.

Gli edifici esistenti, nel rispetto delle relative norme di zona che li interessano, potranno essere sottoposti esclusivamente ad interventi di consentiti dalla vigente legislazione in materia di rispetto cimiteriale.

Non è ammesso in ogni caso l'aumento del Cu.

ART. 7.31 - AREE DI PROTEZIONE DI SORGENTI E SERBATOI ACQUEDOTTI

Sono le aree immediatamente a ridosso delle sorgenti, dei pozzi, dei punti di prelievo e dei serbatoi di accumulo degli acquedotti, rappresentate con apposita campitura sulla tavola PdR 04.

La zona di rispetto, ove non cartografata o eventualmente situate sul territorio di comuni confinanti, si estende per 200 m a partire dalla sorgente o dai limiti delle attrezzature e impianti.

In tali zone sono vietate nuove costruzioni e la realizzazione di qualunque manufatto, con esclusione di eventuali opere di difesa idraulica eseguite su indicazione e/o sotto il controllo degli Enti e degli Organi Tecnici competenti.

Le costruzioni esistenti all'interno di dette aree di protezione sono destinate alla graduale demolizione e su di esse saranno possibili solo opere di manutenzione ordinaria.

E' vietato il deposito di materiali nonché ogni rilevante alterazione dello stato dei luoghi, compreso il taglio della vegetazione arborea ed ogni attività agricola che possa inquinare, come pascolo di bestiame e concimazione dei terreni.

ART. 7.32 – RETICOLO IDRICO – NORME DI POLIZIA IDRAULICA

Le norme del presente articolo fanno riferimento allo studio di definizione del Reticolo Idrico Minore ai sensi della DGR 25/1/2002 n. 7868, approvato dal Comune di Gromo contestualmente all'approvazione del PGT; la relazione illustrativa, il catalogo dei corsi d'acqua e le schede di verifica idraulica costituiscono i riferimenti per l'applicazione di queste norme, anche ai fini delle metodologie di analisi, dimensionamento e valutazione dei progetti riguardanti il Reticolo Idrico.

L'individuazione delle fasce di rispetto è stata condotta sulla base degli studi geologici eseguiti e sulla base di un apposito studio effettuato secondo le indicazioni relative alla perimetrazione delle aree di esondazione dei corsi d'acqua contenute nelle Direttive di applicazione della citata legge regionale e considerando le fasce di rispetto fluviale (Ee, Em, Eb) contenute nei Piani Stralcio dell'Autorità di Bacino del fiume Po ai sensi della legge 183/99.

Tali studi concorrono a definire anche le fasce di rispetto sul Reticolo Idrico Principale, in deroga a quanto previsto dal R.D. 523/1904.

Le zone di rispetto sono destinate alla regimazione idraulica del corpo idrico, al contenimento delle opere di attraversamento, nonché al mantenimento dell'ambiente necessario alla persistenza della flora e della fauna spontanea.

In tali zone si applica oltre a quanto previsto dal RD n. 523/1904 che ha approvato il T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie ed i successivi regolamenti; sono altresì richiamate le disposizioni di cui allo Studio di Settore "Adeguamento della componente

geologica, idrogeologica e sismica del PGT" allegato al PGT, avente valore prescrittivo per quanto attiene la regolamentazione dei corpi idrici.

In particolare nelle fasce di rispetto fluviale non sono ammessi:

- depositi di rifiuti solidi (terreni, macerie, rifiuti, ecc.);
- attività pubblicitaria sia segnaletica che cartellonistica se non indirizzata a particolari usi scientifici, naturalistici, o didattici;
- asportazione o danneggiamento di piante e fiori, se non relativi ad opere di manutenzione del corso d'acqua;
- costruzioni di opere edilizie di qualsiasi genere e di recinzioni,
- effettuazione di scarichi di liquidi non in conformità con la legge; insediamento di depositi, anche temporanei, di qualsiasi materiale.

Il Piano delle Regole contiene come parti integranti i documenti di sintesi, valutazione, proposta e normativi, nonché gli elaborati cartografici contenuti nello studio del Reticolo Idrico Minore (ai sensi della D.G.R. 25.01.2002 n.7/7868), che contribuiscono pertanto alla definizione della specifica normativa d'uso del territorio anche attraverso gli elaborati cartografici e le norme tecniche di attuazione del PdR.

Capo VI – Zone territoriali omogenee

ART. 7.33 - ZONE TERRITORIALI OMOGENEE (AI SENSI DEL D.M. 1444/68)

All'interno del PGT alcune parti del territorio comunale sono convenzionalmente designate con lettere seguite o meno da numeri.

Il riferimento alla classificazione delle "Zone omogenee" operata dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, è riepilogato nell'elaborato cartografico PdR 10 "zone territoriali omogenee D.M. 1444/1968" le zone omogenee ai sensi del D.M. 1444/68, che le classifica come segue:

Zone A: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche degli agglomerati stessi;

Zone B: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalla zona A); si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq;

Zone C: le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di densità di cui alla precedente lettera B);

Zone D: le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti industriali o ad essi assimilabili;

Zone E: le parti del territorio destinate ad usi agricoli

Zone F: le parti del territorio destinate ad attrezzature pubbliche di interesse generale

Tale individuazione è prescritta al di fuori dei perimetri degli Ambiti di Trasformazione del Documento di Piano, mentre all'interno degli stessi l'attribuzione definitiva verrà definita in sede di pianificazione attuativa, senza che ciò vada a costituire variante urbanistica.

TITOLO 8 - IL SISTEMA AMBIENTALE

Capo I – Aree e ambiti di valore paesaggistico-ambientale destinati all'agricoltura, aree di tutela, aree non soggette a trasformazione urbanistica

ART. 8.1. - DISPOSIZIONI GENERALI

Le aree destinate all'agricoltura, ad usi agricoli o silvopastorali e ad usi con essi compatibili, alla tutela paesaggistica, ambientale ed ecologica, nonché quelle non soggette a trasformazione urbanistica di cui all'art. 10-bis della l.r. 12/2005 e s.m.i., sono individuate sulla tavola di azzonamento del PdR come :

- E1 ZONE DESTINATE ALL'AGRICOLTURA
- E2 AREE DI VALORE PAESAGGISTICO-AMBIENTALE
- E3 ZONE NON SOGGETTE A TRASFORMAZIONE URBANISTICA – AMBITI BOSCATI E PASCOLIVI SOGGETTI A VALORIZZAZIONE E TUTELA
- E4 AREE DI RISPETTO FLUVIALE
- E5 ZONE DI VALORIZZAZIONE TURISTICO-AMBIENTALE
- E6 SITI DI INTERESSE STORICO-CULTURALE
- E7 EDIFICI ISOLATI A DESTINAZIONE NON AGRICOLA
- E8 AREE INTERESSATE DA PREVISIONI DI TRASFORMAZIONE NEL DOCUMENTO DI PIANO

Le valenze ecologica, paesistica e ambientale degli elementi e degli ambiti come sopra individuati dal PdR costituiscono riferimento per la valutazione preventiva e preconditione all'uso ed alle trasformazioni territoriali.

Le modalità di intervento ammesse negli ambiti e per gli elementi individuati, sono disciplinate in base a principi di:

- *valorizzazione*: riconoscimento, mantenimento e recupero dei caratteri originari degli ambiti e degli elementi individuati come portatori di valenze ambientali e paesistiche;
- *riqualificazione*: recupero dei singoli beni e dei diversi contesti territoriali che rappresentano una risorsa in termini paesistico-ambientali, attraverso il riordino delle frange urbane, il ripristino dei degradi artificiali e naturali e il potenziamento delle componenti che possono assumere un ruolo attivo nella ricostruzione del paesaggio.

Le finalità perseguite dal Piano sono le seguenti:

- il mantenimento e la valorizzazione dei caratteri ambientali, paesaggistici e dei valori naturali e antropici propri del territorio agricolo;
- la loro salvaguardia, qualificazione e potenziamento in quanto funzionali alla tutela, al ripristino ed alla valorizzazione dei connotati ambientali e paesaggistici delle aree agricole montane e di fondovalle;
- la promozione dell'integrazione tra l'uso del suolo a fini agricoli e la sua fruizione ambientale di tipo educativo, culturale e ricreativa;
- la tutela e lo sviluppo degli ecosistemi esistenti, degli ambiti naturali e parchi esistenti a livello comunale e sovracomunale;
- l'eliminazione, la riduzione, la mitigazione degli elementi di degrado del paesaggio, anche attraverso l'eliminazione degli usi impropri del suolo.

Il PdR, al fine di tutelare e incentivare l'uso agricolo dei suoli liberi, e favorire lo sviluppo economico del territorio, individua:

- a) le zone elettivamente destinate alle varie forme di usi agricoli e silvopastorali;
- b) le eventuali destinazioni d'uso compatibili con l'attività agricola considerata come principale;
- c) le tipologie e le destinazioni d'uso giudicate incompatibili con l'attività agricola e le eventuali prescrizioni relative a edifici ed aree comprendenti tali destinazioni;
- d) le possibilità e le modalità di intervento, anche edificatorio;
- e) la disciplina delle modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente.

Su tutte le aree computate ai fini edificatori è istituito un vincolo di "non edificazione", ai sensi dell'art. 50 comma 6 della l.r. 12/2005 e s.m.i., debitamente trascritto presso i registri immobiliari, modificabile in relazione a variazioni della normativa urbanistica.

Le mulattiere ed i percorsi comunali, vicinali e consorziali, che per il loro significato testimoniale e per il valore infrastrutturale rappresentano un patrimonio storico-sociale appartenente alla collettività, sono confermati allo stato di fatto e sono assoggettabili esclusivamente ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza.

La tavola PdR 08 indica, con apposita sigla, le caratteristiche degli edifici esistenti rilevate dalle schede di cui all'allegato PdR 09, secondo le seguenti definizioni:

Ra - residenza agricola

Re	- residenza civile
Ru	- edificio rurale (stalla, attrezzature e impianti per l'agricoltura, fienili, ricovero mezzi agricoli
Rac	- edificio con destinazione di residenza agricola cessata
Ruc	- edificio con destinazione rurale (principale o accessoria) cessata, compresi gli edifici oggetto di autorizzazioni antecedenti la data di adozione del PGT per interventi di sistemazione volti a garantire un presidio territoriale
Rua	- edificio rurale con funzioni accessorie o complementari alla residenza (pollai, depositi attrezzi, piccoli depositi di legname)
Rud	- rudere
Ma	- magazzini e depositi non a uso rurale
At	- edifici e attrezzature destinati all'attività di agriturismo
Ri	- Rifugi
Tsci	- impianti tecnologici per la pratica dello sci
Rsci	- rifugi e attività commerciali per la pratica dello sci

Per gli edifici collabenti non classificati nel PGT, previo parere favorevole della Commissione per il Paesaggio, potrà essere valutata la possibilità di ricostruzione con medesima sagoma e volume preesistenti e da documentare. Nei casi in cui non sia rimasta traccia delle originarie linee di falda del tetto, e non fosse possibile documentare l'originaria altezza dell'edificio, sarà ammessa nella ricostruzione un'altezza massima di m. 3,00.

Qualsiasi alterazione delle condizioni naturali del terreno, (sterri, reinterri, accatastamento di materiale, ecc.) è soggetta a Denuncia di Inizio Attività salvo che si tratti di interventi strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali ovvero di modificazioni altimetriche del terreno (sia in scavo che in riporto) non superiori a m.1,20 rispetto all'andamento naturale del terreno.

Nel caso di modificazione dei livelli di terreno interessanti superfici maggiori di 100 mq, anche a fini agricoli, deve essere prodotta la seguente documentazione:

- rilievo topografico planimetrico di dettaglio, corredato da fotografie a colori, che indichi le condizioni dei luoghi antecedenti l'intervento;
- relazione geo-pedologica a dimostrazione della non interferenza col naturale deflusso delle acque.
- proposta di ricomposizione vegetazionale e paesistica del soprasuolo.

Nelle zone E1 e E2 è consentita, previa comunicazione al competente settore tecnico e nel rispetto delle norme relative alle fasce di rispetto dai Reticoli Idrografici Minore e Principale, l'installazione di coperture stagionali di protezione delle colture e dei depositi di foraggio, a carattere temporaneo e di superficie non superiore a 30 mq, da realizzarsi senza movimentazione di terreno, interamente in legno e con caratteristiche idonee a consentire il ripristino dello stato originario dei luoghi.

In particolare:

- la struttura verticale, che non dovrà superare l'altezza media dal piano di base di m 4,00, dovrà essere costituita da piantane conficcate nel terreno e prive di tamponamenti laterali;
- la copertura dovrà essere costituita da telo impermeabile, di colore grigio o verde opachi, soprastante orditura in legno;
- la struttura di base, sempre in legno, dovrà garantire l'orizzontalità del piano di carico senza intervenire sull'andamento naturale del terreno.

È assolutamente vietato l'impiego di lamiere, lastre ondulate, materiali di recupero, elementi in metallo, plastica o muratura per la realizzazione di tali opere.

Tali strutture dovranno essere smantellate entro 12 mesi dalla data di presentazione della comunicazione di installazione.

Sarà possibile prorogare tale termine fino a un massimo complessivo di 5 anni previo deposito presso la Tesoreria Comunale di cauzione, che sarà restituita a seguito di verifica di completo ripristino dello stato dei luoghi; l'importo viene determinato, in via di prima applicazione, in € 200,00, fatti salvi successivi aggiornamenti disposti, con apposita deliberazione, dalla Giunta Comunale.

Nelle zone E1, E2, E3 è consentita, nel rispetto delle normative in materia di attività venatoria e di tutela delle zone protette di cui alla Rete Natura 2000, l'installazione di capanni da caccia a carattere temporaneo di superficie non superiore a 5 mq., da realizzarsi senza movimentazione di terreno, interamente in legno e con caratteristiche idonee a consentire il ripristino dello stato originario dei luoghi.

Tali capanni dovranno essere smantellati qualora non più utilizzati per 2 stagioni venatorie consecutive o qualora non più autorizzati per lo svolgimento dell'attività venatoria da parte degli Enti preposti.

Al fine di garantire il rispetto delle condizioni di cui sopra dovrà essere depositata presso la Tesoreria Comunale una cauzione, con modalità ed entità stabilite periodicamente dall'Amministrazione Comunale.

Per i lotti contermini a terreni edificati della medesima proprietà è consentita (previo parere favorevole della commissione per il paesaggio) la realizzazione di recinzioni limitatamente alle aree di stretta pertinenza degli edifici.

Le recinzioni relative alle suddette aree di pertinenza dovranno avere un'altezza massima pari a m 1,50 ed essere realizzate con rete metallica e paletti di colore verde e con muratura di base avente altezza massima pari m 0,30, oppure in staccionata di legno senza muratura di base e con altezza massima pari a metri 1,50. Alle suddette recinzioni potrà essere associata una siepe di pari altezza composta da essenze autoctone.

L'area pertinenziale così delimitata dovrà essere mantenuta prevalentemente a verde permeabile, con divieto di nuove costruzioni, salvo la realizzazione di quanto previsto in deroga dalle presenti norme per le costruzioni accessori e la collocazione di arredi da giardino.

E' altresì consentita la realizzazione di percorsi pedonali e carrabili strettamente necessari alla fruizione dell'area stessa.

Le recinzioni da effettuarsi in ambiti agricoli assoggettati a vincolo Natura 2000, dovranno essere realizzate in modo da risultare permeabili alla fauna selvatica.

Il PGT considera di interesse pubblico la realizzazione di piste e strade agrosilvopastorali finalizzate alla conduzione dei fondi e degli immobili presenti, anche per fini non agricoli, e conseguentemente a garantire il presidio territoriale di ambiti non facilmente accessibili. Tuttavia è necessario prevedere forme di concertazione e compartecipazione fra soggetti interessati al fine di evitare un inutile consumo di suolo conseguente ad una non organica distribuzione territoriale di queste infrastrutture.

E' pertanto possibile in tutti gli ambiti E, subordinatamente alla verifica di compatibilità rispetto ai vincoli ambientali e territoriali sovraordinati vigenti, la realizzazione di strade e piste e l'ampliamento di quelle esistenti soltanto previa sottoscrizione di un'apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale. La convenzione avrà il compito di disciplinare l'interesse pubblico di questa nuova viabilità, prevedendo la possibilità di transito sulla stessa anche da parte di altri soggetti che potrebbero trarre vantaggio dall'uso di tale nuova infrastruttura per la manutenzione e/o gestione delle proprietà immobiliari. Il transito di terzi dovrà essere subordinato ad accordo sul rimborso, pro quota, dei costi sostenuti per la realizzazione dell'infrastruttura ed all'assunzione, per il futuro, dei relativi costi di manutenzione. L'autorizzazione è comunque subordinata al parere favorevole della commissione per il paesaggio ed a quelli di altri enti eventualmente prescritti per legge.

E' altresì possibile la realizzazione di piste forestali temporanee per la manutenzione del bosco. Anche in questo caso la realizzazione delle opere è subordinata ad accordo con l'Amministrazione Comunale finalizzato a garantirne l'eventuale uso ad altri soggetti che potrebbero essere interessati e sempre previo rimborso o compartecipazione alle spese sostenute.

All'interno del territorio assoggettato a ZPS IT 2060401 la realizzazione di nuove strade sarà subordinata unicamente a quanto previsto dalla DGR X632/2016

Per tutti gli interventi è comunque indispensabile acquisire le necessarie autorizzazioni relative a specifiche leggi regionali riguardanti le aree comprese nel sistema ambientale, con particolare riguardo a quelle relative alla tutela ambientale (Rete Natura 2000 – SIC - ZPS), alla tutela paesaggistica (D.Lgs 42/2004 e s.m.i.) e al vincolo idrogeologico (R.D. 30 dicembre 3267/1923).

ART. 8.2 – AREE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE RISERVATE ALL'ACQUISIZIONE DA PARTE DEL COMUNE

Le aree già oggetto di convenzione col Comune in ambito di PA precedentemente attuati o da attuarsi, assoggettate alla facoltà di acquisizione da parte del Comune di Gromo, mantengono le prerogative di compensazione ambientale ad esse attribuite dai rispettivi PA, e sono assoggettate alle norme di cui alla zona E2 con esclusione di qualsiasi intervento edificatorio e di modificazione del suolo.

Qualora il Comune eserciti la facoltà di acquisire tali aree, il PGT ne definirà la destinazione urbanistica delle stesse privilegiando usi a fini ambientali o sociali.

ART. 8.3 - INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

Tutti gli interventi sugli edifici esistenti dovranno essere condotti in base ai criteri generali di cui al presente Capo, e in osservanza delle indicazioni prescrittive riferite a ciascun immobile contenute nel documento PdR 09 – “*Schede edifici in aree del Sistema Ambientale*”. Nel caso in cui le schede indichino per il medesimo edificio o complesso edilizio caratteristiche diverse, i progetti di intervento dovranno contenere una ricognizione di maggior dettaglio adeguatamente documentata, utilizzando i criteri e le definizioni

impiegate per le schede. Subordinatamente all'osservanza delle norme di cui sopra, delle Norme di cui al Titolo 4 delle presenti NTA e ai limiti di intervento indicati dalle schede sopra richiamate, sono di seguito elencate le tipologie di intervento sul patrimonio edilizio esistente ammissibili in via generale per ciascuna caratteristica definite dal precedente art. 8.1:

- Ra** - residenza agricola
interventi di cui all'art. 27 lett. a/b/c/d l.r. 12/2005, nonché possibilità di ampliamento, con i requisiti e nei limiti consentiti dal Titolo III della l.r. 12/2005 e s.m.i.
- Re** - residenza civile
interventi di cui all'art. 27 lett. a/b/c/d l.r. 12/2005; per gli edifici così classificati e inseriti nelle zone E7 sono consentiti gli ampliamenti con le modalità e i limiti indicati nel successivo art. 8.11.
- Ru** - edificio rurale (stalla, attrezzature e impianti per l'agricoltura, fienili, ricovero mezzi agricoli
interventi di cui all'art. 27 lett. a/b/c/d l.r. 12/2005, nonché possibilità di ampliamento, con i requisiti e nei limiti consentiti dal Titolo III della l.r. 12/2005 e s.m.i.
- Rac** - edificio con destinazione di residenza agricola cessata
interventi di cui all'art. 27 lett. a/b/c/d l.r. 12/2005.
Per gli edifici così classificati e inseriti nelle zone E7 sono consentiti gli ampliamenti con le modalità e i limiti indicati nel successivo art. 8.11, con esclusione dagli obblighi di reperimento di quota volumetrica a supporto delle funzioni di presidio territoriale.
- Ruc** - edificio con destinazione rurale (principale o accessoria) cessata, compresi gli edifici oggetto di interventi autorizzati anteriormente alla data di adozione del PGT a fini di presidio territoriale o altra destinazione compatibile con il Sistema Ambientale
interventi di cui all'art. 27 lett. a/b/c l.r. 12/2005, destinabili anche a consentire la permanenza saltuaria di persone finalizzata al presidio territoriale a tutela degli equilibri ecologici e delle valenze paesaggistiche del paesaggio rurale, con i limiti e le modalità e i vincoli indicati al successivo art. 8.4.
Per gli edifici di volume complessivo (compreso l'interrato) superiore a 300 mc, una quota non inferiore al 30% del volume dovrà essere destinata a supporto delle funzioni di presidio territoriale (fienili, legnaie, allevamento a carattere familiare, deposito attrezzature e macchinari per l'agricoltura).
Per gli edifici così classificati e inseriti nelle zone E7, sono ammessi anche interventi di cui alla lettera d) dell'art. 27 della l.r. 12/2005; ove espressamente previsto dalla specifica scheda (doc. 09 del PdR) sono consentiti gli ampliamenti con le modalità e i limiti indicati nel successivo art. 8.11, nonché il trasferimento di volumetria con le modalità previste dal presente articolo.
- Rua** - edificio rurale con funzioni accessorie o complementari alla residenza (pollai, depositi attrezzi, piccoli depositi di legname)
per le costruzioni in muratura di epoca remota sono ammessi interventi di cui all'art. 27 lett. a/b/c l.r. 12/2005.
Per le altre costruzioni sono ammessi gli interventi di cui all'art. 27 lett. a/b/c/d l.r. 12/2005, finalizzati alla loro riqualificazione (con i criteri di cui al presente articolo e degli artt. 8.1 e 8.6.2) e al mantenimento dell'attuale destinazione; tali interventi sono comunque subordinati alla preventiva verifica di compatibilità con i vincoli di natura idrogeologica (Titolo 4), idraulica (art. 7.32), paesistica (art. 8.14), igienico-sanitaria (RLI e RE), nonché le fasce di rispetto (artt. 5.3, 7.29, 7.30, 7.31) indicate nella tavola PdR 04, vigenti sul sito in cui si trovano.
In caso di accertata incompatibilità è consentito il trasferimento del volume esistente in altro sito all'interno della medesima zona E (art. 8.1), subordinatamente a verifica di idoneità da parte della Commissione del Paesaggio e al conseguimento delle autorizzazioni eventualmente necessarie da parte degli Enti competenti.
Ove la proprietà non disponga di aree idonee come sopra indicate, tali costruzioni sono destinate alla demolizione con rinaturalizzazione dei siti, e non è ammesso alcun intervento manutentivo.
- Rud** - rudere
Nei casi in cui sia possibile identificare con evidenza e l'originario perimetro dell'edificio, mediante idonea documentazione storica, catastale, di rilievo e di ricognizione fotografica, è ammessa la sua ristrutturazione o ricostruzione, con volumetria determinata in una delle seguenti modalità:
- sup coperta rilevabile x altezze preesistenti, se rilevabili in loco;
- sup coperta rilevabile x per altezza virtuale di m.3,00, nei casi in cui non sia rimasta traccia delle originarie linee di falda del tetto.

Sono ammessi gli interventi di cui all'art. 27 lett. a/b/c/d l.r. 12/2005, destinabili anche a consentire la permanenza saltuaria di persone finalizzata al presidio territoriale a tutela degli equilibri ecologici e delle valenze paesaggistiche del paesaggio rurale, con i limiti e le modalità e i vincoli indicati al successivo art. 8.4, destinando a funzioni di supporto al presidio territoriale (fienili, legnaie, allevamento a carattere familiare, deposito attrezzature e macchinari per l'agricoltura) almeno:

- il 30% del volume degli edifici con volumetria superiore a 300 mc;
- il 15% del volume degli edifici con volumetria compresa tra 150 e 300 mc.

Per le parti degli edifici così classificati per i quali sia possibile accertare l'originaria destinazione a residenza rurale, è consentita la ridestinazione finale ad uso residenziale subordinatamente alla verifica delle seguenti condizioni:

- prossimità e possibilità di allacciamento alle reti tecnologiche di urbanizzazione primaria;
- prossimità alla rete viaria e possibilità di formazione accesso carrale;
- compatibilità nei confronti delle norme di cui agli artt. 7.30, 7.31, 7.32, e del Titolo 4 delle presenti NTA.

Ma - magazzini e depositi non a uso rurale

Tali costruzioni sono considerate incompatibili con le zone del Sistema ambientale.

Gli edifici in possesso di titolo edificatorio sono ammessi gli interventi di cui all'art. 27 lett. a/b/c l.r. 12/2005, finalizzati alla loro riqualificazione (con i criteri di cui al presente articolo e degli artt. 8.1 e 8.6.2) con mantenimento dell'attuale destinazione.

Sono inoltre ammessi gli interventi di ristrutturazione edilizia (art. 27 lett. d l.r. 12/2005) finalizzati al mutamento di destinazione d'uso, nell'ambito delle destinazioni compatibili con le zone di cui al presente Capo I in cui sono situati gli edifici, comunque subordinati alla preventiva verifica di compatibilità con i vincoli di natura idrogeologica (Titolo 4), idraulica (art. 7.32), paesistica (art 8.14), igienico-sanitaria (RLI e RE), nonché le fasce di rispetto (artt. 7.29, 7.30, 7.31) indicate nella tavola PdR 04, vigenti sul sito in cui si trovano.

In caso di accertata incompatibilità è consentito il trasferimento del volume esistente in altro sito all'interno della medesima zone E (art. 8.1), subordinatamente a verifica di idoneità da parte della Commissione del Paesaggio e al conseguimento delle autorizzazioni eventualmente necessarie da parte degli Enti competenti.

Gli edifici privi di autorizzazione sono destinati alla demolizione con rinaturalizzazione dei siti in quanto, e non è pertanto ammesso alcun intervento manutentivo.

At - edifici e attrezzature destinati all'attività di agriturismo

Per gli edifici già destinati all'attività di agriturismo sono ammessi gli interventi di cui all'art. 27 lett. a/b/c/d l.r. 12/2005, finalizzati al conseguimento dei requisiti previsti dalla normativa regionale in materia di agriturismo (Titolo X della l.r. 5/12/2008 n. 31 e R.R. del 6/5/2008 "Norme di attuazione del Titolo X della l.r. 5/12/2008 n. 31").

Sempre in relazione a tali finalità, per le aziende già in possesso del certificato di connessione di cui all'art. 5 del citato R.R. 4/2008 e s.m.i., è consentito l'ampliamento, con i requisiti e nei limiti consentiti dal Titolo III della l.r. 12/2005 e s.m.i. e dal successivo art. 8.5, e nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo e degli artt. 8.1 e 8.6.2.

Ri - Rifugi

Per gli edifici già destinati a rifugio ai sensi del Titolo III - Capo II - Sezione II della l.r. 16/7/2007 n. 15 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo", sono ammessi gli interventi di cui all'art. 27 lett. a/b/c/d l.r. 12/2005, finalizzati al conseguimento dei requisiti previsti dalla normativa regionale in materia di rifugi (Titolo III - Capo II - Sezione II della l.r. n. 15/2007 e R.R. 15/2/2010).

Sempre in relazione a tali finalità ed al conseguimento dei requisiti richiesti dalle norme sopra richiamate, per le strutture già comprese nell'elenco regionale dei rifugi è consentito l'ampliamento una-tantum del 10% del volume complessivo esistente, fino a un massimo di 100 mc.

Tsci - impianti tecnologici per la pratica dello sci

interventi di cui all'art. 27 lett. a/b/c/d l.r. 12/2005, finalizzati al mantenimento in esercizio e adeguamento tecnologico e normativo; gli interventi di cui alle lettere b/c/d sopra richiamati dovranno prevedere adeguate soluzioni di inserimento e/o mitigazione ambientale e paesistica, e l'osservanza di quanto previsto dal Titolo 7capo IV (Ambiti compresi nel perimetro del demanio sciabile) delle presenti NTA.

Rsci - rifugi e attività commerciali per la pratica dello sci

interventi di cui all'art. 27 lett. a/b/c/d l.r. 12/2005, finalizzati al mantenimento in esercizio e adeguamento tecnologico e normativo; gli interventi di cui alle lettere b/c/d sopra richiamati dovranno prevedere adeguate soluzioni di inserimento e/o mitigazione ambientale e paesistica, e l'osservanza di quanto previsto dal Titolo 7 capo IV (*Ambiti compresi nel perimetro del demanio sciabile*) delle presenti NTA.

mantenimento e adeguamento con inserimento ambientale come da norme demanio sciabile

Per gli edifici di epoca remota classificati con le sigle **Rud Rac Ruc** ai quali le rispettive *schede degli edifici in aree del Sistema Ambientale* non attribuiscono specifiche prescrizioni conservative, nei casi in cui risultino situati all'interno delle fasce di rispetto di cui agli artt. 7.30, 7.31, 7.32, o in zona di fattibilità IV ai sensi dell'art. 4.4 delle presenti Norme, è ammesso il trasferimento della volumetria nell'ambito dello stesso fondo in zona esterna alle fasce e zone di tutela sopra indicate.

La facoltà di usufruire di tale possibilità di trasferimento volumetrico è subordinata a verifica di idoneità del nuovo sito e del progetto edilizio da parte della Commissione del Paesaggio e al conseguimento delle autorizzazioni eventualmente necessarie da parte degli Enti competenti; il trasferimento volumetrico è altresì subordinato alla contestuale cessione al Comune dell'edificio o del suo sedime nonché delle aree di pertinenza, nelle condizioni di accessibilità esistenti in quel momento, in rapporto minimo di 5 mq/mq di sup. coperta, ad incremento della dotazione ambientale.

Qualora la loro ubicazione venga valutata dal Comune non funzionale a tale scopo, la superficie come sopra determinata sarà monetizzata dietro corresponsione di importo pari a 3 volte il valore agricolo medio determinato dalla Commissione Provinciale Espropri; in tale caso, rimanendo salve eventuali prescrizioni di conservazione contenute nelle schede degli edifici nelle aree del Sistema Ambientale, la costruzione originaria dovrà essere demolita con contestuale rinaturalizzazione dei siti.

Per tutti gli edifici contrassegnati dalle sigle **Ra, Re, Ru, Rua Ma, At, Ri, Tsci, Rsci** situati all'interno delle fasce di rispetto di cui agli artt. 7.30, 7.31, 7.32, o in zona di fattibilità IV ai sensi dell'art. 4.4 delle presenti Norme, sono ammessi interventi di cui alle lettere a/b/c di cui all'art. 27 della l.r. 12/2005 e s.m.i.. Compatibilmente con le condizioni di stabilità delle strutture dell'edificio esistente, è ammessa la realizzazione di:

- intercapedini aerate di larghezza non superiore a m. 0,80,
- cisterne, serbatoi di raccolta dell'acqua piovana, purché completamente interrati e di dimensioni complessive non superiori a 5 mc.
- collocazione di pannelli fotovoltaici o per la produzione di acqua calda; ove le condizioni di esposizione delle falde lo consentano dovrà essere privilegiata la collocazione in aderenza alla copertura, mentre nei casi di assoluta incompatibilità potrà essere ammessa la collocazione con sostegni a terra, da collocare in prossimità dell'edificio e comunque in posizione idonea a minimizzarne la visibilità e l'impatto paesaggistico.

Per gli interventi sugli edifici rurali esistenti di generale valore storico/architettonico/paesistico ed individuate dalle schede di rilevamento, quale atto di indirizzo andranno adottati i seguenti criteri generali di intervento:

Per le strutture e finiture esterne:

- mantenimento e ripristino o sostituzione dei manti di copertura utilizzando ardesie (o piode);
- eventuali nuove aperture devono privilegiare dimensioni, proporzioni e tipologie caratteristiche dell'architettura rurale spontanea, utilizzando o comunque richiamando tecnologie e criteri costruttivi tradizionali;
- serramenti in legname massiccio tonalizzato scuro;
- eventuali murature aggiuntive in pietrame locale devono essere realizzate con finiture da uniformare alle tessiture murarie e alle tecnologie originali (semplicemente sbizzato senza malta a vista, oppure con finitura a rasa-pietra);
- obbligo di conservazione delle opere in legno secondo le tecnologie originali.
- Salvaguardia di elementi decorativi, iconografici, lapidei di testimonianza storica.

Per gli interni:

- è ammessa la formazione di barriere isolanti interne con rivestimenti in legno o intonaco rustico;
- obbligo del mantenimento dei solai lignei;
- sono ammessi tavolati divisorii e la formazione di servizi igienici;
- salvaguardia di elementi costruttivi o strutturali di specifico valore storico (colonne, arcate, travature), e di elementi testimoniali degli antichi utilizzi rurali.

Sarà compito della Commissione per il Paesaggio definire i casi ove risulterà necessario applicare in modo prescrittivo le disposizioni precedenti.

ART. 8.4 - INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE PER PRESIDIO TERRITORIALE E MANUTENZIONE DEI LUOGHI E DEL CONTESTO RURALE

Il presente articolo disciplina gli interventi per i quali il precedente art. 8.3 preveda la possibilità di sistemazioni atte a consentire una permanenza saltuaria di persone, in funzione del tempo libero, della ricreazione, dello studio, di forme di agricoltura complementare al reddito principale, ed altre finalità comunque non collegate a residenza principale, e finalizzata al presidio territoriale e alla manutenzione dei luoghi e del contesto rurale a tutela degli equilibri ecologici, con manutenzione dei fondi pertinenti.

Tali destinazioni sono soggette a PdC, il cui rilascio è subordinato alle seguenti condizioni di carattere generale:

- Sottoscrizione di atto unilaterale di vincolo dell'edificio alla destinazione di presidio territoriale e alla manutenzione dei luoghi e del contesto rurale, a tutela degli equilibri ecologici, con manutenzione dei fondi pertinenti;
- Individuazione di porzioni di edificio da destinare al deposito di attrezzi, mezzi agricoli, prodotti agricoli, stalle e ricoveri per bestiame, da dimensionare in relazione alle potenzialità agricole residuali o comunque idonee a supportare l'ordinaria attività di manutenzione e presidio territoriale dei fondi di pertinenza;
- Esclusione di costruzioni accessorie minori quali tettoie, porticati, pollai, porcilaie, baracche, ecc;
- realizzazione a carico del richiedente di approvvigionamento idrico o eventuale allacciamento alla rete acquedottistica, alla rete dell'energia elettrica (se richiesta) e agli impianti tecnologici primari in genere; per lo smaltimento dei reflui, ove non esistente un collettore comunale, si dovrà provvedere con apposito sistema di depurazione e smaltimento su autorizzazione dell'Ente competente.
Per la raccolta rifiuti solidi urbani, rimane a carico del proprietario il recapito degli stessi al più vicino punto di raccolta, rimanendo l'edificio assoggettato alla relativa tariffa del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani nei modi prescritti dall'apposito regolamento deliberato dal Consiglio Comunale.
- Utilizzo delle modalità di intervento sotto elencate:
 - a. Mantenimento dell'aspetto esteriore e delle caratteristiche di ruralità che sarà verificato attraverso il parere vincolante della Commissione per il Paesaggio.
 - b. Divieto di realizzazioni di nuove recinzioni; quelle esistenti possono essere sostituite utilizzando i criteri generali previsti dal successivo art. 8.5.
 - c. Possibilità di formazione di aree di accesso e sosta fino a una distanza massima di m. 20,00 dalla viabilità esistente e dalla VASP, fatta salva la realizzazione di nuova VASP con le procedure e le modalità previste dal vigente regolamento e richiamate dall'art. 8.6.1 delle presenti Norme.
 - d. Rimangono comunque fatti salvi gli obblighi di conseguimento di autorizzazioni e nulla-osta relativi a vincoli vigenti sull'area in cui si trova l'edificio rurale.

ART. 8.5 – AREE DESTINATE ALL'AGRICOLTURA E1

Nelle aree E1 destinate all'agricoltura sono ammesse esclusivamente:

- a) le opere realizzate in funzione della conduzione del fondo e destinate alle residenze dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda, nonché alle attrezzature e infrastrutture produttive necessarie per lo svolgimento dell'attività aziendali secondo i criteri e le modalità previsti dagli articoli 59 e 60 della l.r. 12/2005 e s.m.i.
- b) in generale gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

La costruzione di nuovi edifici per residenze di cui al paragrafo precedente è ammessa qualora le esigenze abitative non possano essere soddisfatte attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente, sulla scorta di Piano di sviluppo aziendale redatto da tecnico abilitato, corredato dai necessari progetti edilizi che devono essere inquadrati progettualmente nel contesto ambientale di riferimento.

Allo scopo di salvaguardare l'ambiente naturale, il Responsabile del Settore, accertata l'effettiva esigenza edificatoria del richiedente, potrà prescrivere particolari criteri di intervento e di localizzazione per l'ambientazione delle costruzioni, utili al contenimento dell'uso del territorio agricolo e alla salvaguardia delle valenze paesaggistiche presenti.

Su tutte le aree computate ai fini edificatori è istituito un vincolo di non edificazione, ai sensi dell'art. 50 comma 6 della l.r. 12/2005 e s.m.i., richiamato nel precedente art.20.

Nelle aree destinate all'agricoltura, gli interventi edificatori relativi alla realizzazione di nuovi fabbricati sono assentiti unicamente mediante Permesso di Costruire.

Il permesso di costruire può essere rilasciato esclusivamente:

- a) all'imprenditore agricolo professionale per tutti gli interventi di cui al primo comma del presente articolo, a titolo gratuito;
- b) in carenza della qualifica di imprenditore agricolo professionale al titolare o al legale rappresentante dell'impresa agricola per la realizzazione delle sole attrezzature ed infrastrutture produttive e delle sole abitazioni per i salariati agricoli, subordinatamente al versamento dei contributi di costruzione, nonché al titolare o al legale rappresentante dell'impresa agromeccanica per la realizzazione delle attrezzature di ricovero dei mezzi agricoli e di altri immobili strumentali, con esclusione di residenze e uffici e subordinatamente al versamento dei contributi di costruzione;
- c) limitatamente ai territori dei comuni indicati nella tabella allegata alla l.r. 19 novembre 1976, n. 51 (Norme per l'attuazione delle direttive del Consiglio della C.E.E. un. 159, 160 e 161 del 17 aprile 1972 e della direttiva n. 268 del 28 aprile 1975 nella Regione Lombardia), ai soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 352 (Attuazione della direttiva comunitaria sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate) e all'articolo 8, numero 4), della l.r. 51/1976, subordinatamente al pagamento dei contributi di costruzione, per tutti gli interventi di cui al primo comma dell'articolo 59 della l.r. 12/2005 e s.m.i..

Il permesso di costruire è subordinato:

- 1) alla presentazione al comune di un atto di impegno che preveda il mantenimento della destinazione dell'immobile al servizio dell'attività agricola, da trascriversi a cura e spese del titolare del permesso di costruire sui registri della proprietà immobiliare; tale vincolo decade a seguito di variazione urbanistica, riguardante l'area interessata, operata dal PGT;
- 2) all'accertamento da parte del comune dell'effettiva esistenza e funzionamento dell'azienda agricola;
- 3) limitatamente ai soggetti individuati dalla lettera b) del precedente paragrafo, anche alla presentazione al comune, contestualmente alla richiesta di permesso di costruire, di specifica certificazione disposta dall'organo tecnico competente per territorio, che attesti, anche in termini quantitativi, le esigenze edilizie connesse alla conduzione dell'impresa.

Dei requisiti, dell'attestazione e delle verifiche di cui al presente articolo è fatta specifica menzione nel permesso di costruire.

Il comune rilascia, contestualmente al PdC, una attestazione relativa alle aree su cui deve essere costituito il vincolo di non edificazione.

Le tipologie costruttive dovranno essere congruenti al paesaggio rurale.

Le recinzioni sono ammesse purché non interferiscano con la rete dei percorsi pedonali e siano realizzate con caratteristiche tipiche delle varie zone del territorio comunale, e comunque non in contrasto con esigenze di carattere ambientale; rientrano in tali tipologie, da riferire caso per caso alle zone di intervento, le recinzioni realizzate con:

- staccionate in legno, con altezza massima di m.1,20, senza reti e col solo dado di fondazione;
- siepi con essenze autoctone;
- lastre di pietrame reperibile nella zona interessata, lavorate a spacco e infisse verticalmente nel terreno.

In corrispondenza di muri di sostegno di altezza superiore a m. 1,50 situati in fregio alla viabilità o a zone particolarmente impervie, potranno essere proposte soluzioni integrate con elementi di protezione dalle cadute, da sottoporre a parere della Commissione per il Paesaggio.

Non sono considerate recinzioni le delimitazioni provvisorie destinate alla protezione delle colture ed all'esercizio dell'attività zootecnica; tali delimitazioni non dovranno comunque interferire con la rete dei percorsi pedonali.

Sono inoltre ammesse recinzioni per allevamenti avicoli, utilizzando rete metallica di colore verde e con altezza non superiore a m. 2,00; l'area recintata dovrà essere limitata alle pertinenze del pollaio, e collocata in prossimità di elementi paesaggisticamente più rilevanti (edifici rurali, filari, zone boscate, siepi, murature di sostegno) al fine di ridurre l'intrusione nel paesaggio.

In prossimità dei corsi d'acqua compresi nei Reticoli Idrici Minore e Principale, vigono i divieti e i limiti specificatamente previsti per le fasce di rispetto di cui all'art. 7.32

Fermi restando i criteri generali di cui all'articolo 20, le nuove edificazioni nelle aree E1 sono normate in base agli articoli seguenti.

8.5.1 – Abitazione dell'imprenditore agricolo

Indice di densità fondiaria: 0,01 mc/mq per un massimo di 500 metri cubi per azienda, su terreni a bosco, a coltivazione industriale del legno, a pascolo o a prato-pascolo permanente;

0,03 mc/mq sugli altri terreni agricoli.

Al fine dei computi sopra indicati è ammesso l'utilizzo di tutti gli appezzamenti, anche non contigui, componenti l'azienda, compresi quelli esistenti su terreni di comuni contermini.

Nel computo dei volumi realizzabili non sono conteggiate le attrezzature e le infrastrutture produttive di cui all'articolo seguente.

Altri parametri:

Altezza massima delle costruzioni:	7,50 m
Distanza dai confini:	5,00 m
Distanza dalle strade:	10,00 m
Distanza tra gli edifici:	10,00 m da edifici residenziali 20,00 m da stalle, allevamenti e altre strutture rurali

La destinazione di residenza dell'imprenditore agricolo è da intendersi non estendibile alle destinazioni compatibili di cui all'art. 3.12 delle presenti norme.

8.5.2 – Infrastrutture produttive – edifici destinati a stalle, allevamenti, alla lavorazione dei prodotti agricoli e al ricovero di mezzi e prodotti

Le attrezzature e le infrastrutture produttive non possono superare il **rapporto di copertura** del 10% dell'intera superficie aziendale, salvo che per le aziende orto-floro-vivaistiche per le quali tale rapporto non può superare il 20% e per le serre per le quali tale rapporto non può superare il 40% della predetta superficie.

Esse comunque sono sottoposte a limiti volumetrici derivanti dall'impiego di tipologie costruttive congruenti al paesaggio rurale del territorio comunale, evidenziate dalle carte tematiche della componente paesistica DP10, DP14 e DP15 del Documento di Piano.

Indice di densità fondiaria di 0,1 mc/m.

Al fine dei computi sopra indicati è ammesso l'utilizzo di tutti gli appezzamenti, anche non contigui, componenti l'azienda, compresi quelli esistenti su terreni di comuni contermini.

Altri parametri:

Altezza massima delle costruzioni:	7,50 m
Distanza dai confini:	15,00 m
Distanza dalle strade:	20,00 m
Distanza tra gli edifici:	20,00 m dalla residenza dell'imprenditore agricolo 10,00 m da edifici con analoga destinazione 50,00 m da singoli edifici isolati anche a destinazione residenziale 80,00 m da altre zone omogenee 150,00 m dai fabbricati residenziali, per allevamenti a carattere aziendale

Sono considerati allevamenti a carattere aziendale:

- allevamenti con oltre 25 vacche da latte ed uguale numero di giovane bestiame in allevamento;
- allevamento con oltre 150 tra ovini e caprini;
- allevamento con oltre 25 cavalli;
- allevamento con oltre 6 suini.

Al fine della verifica dei limiti sopra indicati, per allevamenti di tipo misto vengono considerati i seguenti rapporti di corrispondenza con le vacche da latte:

- ovini e caprini 6 : 1
- cavalli 1 : 1
- suini 3 : 1

Maggiori distanze rispetto a quelle indicate nei commi precedenti potranno essere imposte in sede di rilascio di PdC, sentito il parere dell'A.S.L. e della Commissione Edilizia, se costituita, in considerazione delle condizioni oggettive di localizzazione rispetto agli ambiti urbanizzati ed agli insediamenti residenziali (anche in relazione ai venti dominanti), di orientamento, della situazione geomorfologica.

8.5.3 – Edifici accessori per la manutenzione del territorio rurale-boschivo

Al fine di agevolare le attività di manutenzione del territorio rurale-boschivo, anche attraverso l'esercizio di attività agricola a carattere complementare e integrativa del reddito familiare da parte di soggetti non in possesso dei requisiti di cui all'art. 60 della l.r. 12/2005 e s.m.i., è ammessa

la costruzione di piccoli fabbricati accessori e di servizio, da destinare al deposito di prodotti agricoli, a deposito di attrezzi e mezzi agricoli, a ricovero bestiame o di piccoli allevamenti di animali da cortile.

Gli interventi edificatori relativi alla realizzazione dei nuovi fabbricati di cui al capoverso precedente sono assentiti unicamente mediante permesso di costruire.

Questi fabbricati potranno essere realizzati a condizione che il proprietario disponga di almeno 2.000 mq. di area agricola, in funzione di una sola unità per tutti i terreni contigui a cui fungerà da pertinenza anche per dimensioni di area agricola superiori a 2.000 mq. La superficie non potrà superare i 20 mq. e l'altezza al colmo i 3 metri. La struttura dovrà essere in legno con copertura in tegole o ardesie e realizzata a due falde. Il rilascio del titolo abilitativo avverrà previo parere favorevole della commissione del paesaggio. Nella struttura non potranno essere realizzati servizi igienici e predisposti impianti sanitari e/o termici.

Altri parametri:

Distanza dai confini:	5,00 m
Distanza dalle strade:	10,00 m da strade comunali e 20 m da quelle provinciali
	10,00 m da strade vicinali, consorziali e VASP
Distanza tra gli edifici:	10,00 m

In sede di rilascio di PdC, sentito il parere della Commissione Edilizia, se costituita, o eventualmente richiedendo apposito parere ad ATS, ai fabbricati accessori destinati totalmente o parzialmente a stalla o piccoli allevamenti di animali da cortile potranno essere imposte maggiori distanze rispetto a quelle indicate nei commi precedenti, in considerazione delle condizioni oggettive di localizzazione rispetto agli ambiti urbanizzati ed agli insediamenti residenziali (anche in relazione ai venti dominanti), di orientamento, della situazione geomorfologica.

La realizzazione e le caratteristiche architettoniche di tali fabbricati sono comunque subordinati alla verifica di ammissibilità sotto il profilo idrogeologico e di impatto ambientale; in particolare vengono richiamate le caratteristiche costruttive e tipologiche descritte ai precedenti artt. 8.3 e 8.4.

ART. 8.6 – AREE DI VALORE PAESAGGISTICO E AMBIENTALE E2

Costituiscono il sistema ambientale delle aree localizzate anche in ambiti pedemontani, funzionali a mantenere il ruolo di continuità con le principali aree di valore naturalistico-ambientale e quelle agricole, garantendo visuali aperte e di connessione anche con il verde urbano.

8.6.1 *Esercizio delle attività agricole*

Nelle aree ricomprese nel sistema di cui al presente articolo sono ammesse esclusivamente le attività di conduzione agricola dei fondi, finalizzate alla salvaguardia del paesaggio naturale e al potenziamento di una economia di riqualificazione agricolo-forestale.

Tali attività non dovranno comportare trasformazioni colturali tali da modificare i caratteri peculiari dell'ambiente nel quale vengono realizzate, anche in rapporto alle componenti vegetazionali ed in particolare ai caratteri dei boschi.

In tali aree le opere destinate alle attrezzature e infrastrutture agricole potranno essere autorizzate alla luce di comprovate esigenze di conduzione del fondo nel rispetto degli indici definiti dagli artt. 59 e 60 della l.r. 12/2005 e s.m.i.; ai fini della salvaguardia dei valori paesaggistici-ambientali di tali ambiti, gli indici fondiari e di superficie coperta di cui al precedente art. 8.5.2 sono da intendersi ridotti al 50%.

Sono sempre ammessi l'utilizzo del ceduo nonché gli interventi di diradamento colturale e protettivo del bosco così come la sistemazione dei sentieri esistenti.

8.6.2 *Interventi sugli edifici esistenti – opere edilizie*

Per il recupero, conservazione e riuso del patrimonio edilizio esistente ed al fine della sua valorizzazione e potenziamento, gli interventi sugli edifici e le infrastrutture esistenti sono prioritariamente realizzati mediante interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione, modifica interna, con le modalità previste dai precedenti artt. 8.3 e 8.4

Non è consentita la realizzazione di magazzini, depositi di scorte/legname/attrezzi, ancorché in legno o lamiera, anche se a carattere precario.

Per le strutture esistenti aventi le destinazioni di cui sopra, autorizzati o che hanno conseguito sanatoria a norma di legge, è consentito l'adeguamento funzionale e/o la ricostruzione con la stessa superficie e volumetria, in coerenza con i caratteri edilizi e tipologici degli edifici rurali circostanti o comunque della zona E2 in cui sono situati; tali strutture avranno comunque caratteristiche di pertinenzialità senza conseguimento di agibilità.

Le recinzioni sono ammesse nelle zone E2 purché non interferiscano con la rete dei percorsi pedonali e siano realizzate con caratteristiche tipiche delle varie zone del territorio comunale, e comunque non in contrasto con esigenze di carattere ambientale; rientrano in tali tipologie, da riferire caso per caso alle zone di intervento, le recinzioni realizzate con:

- staccionate in legno, con altezza massima di m.1,20, senza reti e col solo dado di fondazione;
- siepi con essenze autoctone;
- lastre di pietrame reperibile nella zona interessata, lavorate a spacco e infisse verticalmente nel terreno.

In corrispondenza di muri di sostegno di altezza > a m. 1,50 situati in fregio alla viabilità o a zone particolarmente impervie, potranno essere proposte soluzioni integrate con elementi di protezione dalle cadute, da sottoporre a parere della Commissione per il Paesaggio.

Non sono considerate recinzioni le delimitazioni provvisorie destinate alla protezione delle colture ed all'esercizio dell'attività zootecnica; tali delimitazioni non dovranno comunque interferire con la rete dei percorsi pedonali.

Sono inoltre ammesse recinzioni per allevamenti avicoli, utilizzando rete metallica di colore verde e con altezza non superiore a m. 2,00; l'area recintata dovrà essere limitata alle pertinenze del pollaio, e collocata in prossimità di elementi paesaggisticamente più rilevanti (edifici rurali, filari, zone boscate, siepi, murature di sostegno) al fine di ridurre l'intrusione nel paesaggio.

In prossimità dei corsi d'acqua compresi nei Reticoli Idrici Minore e Principale, vigono i divieti e i limiti specificatamente previsti per le fasce di rispetto di cui all'art. 7.32.

8.6.3 – Orti urbani

Nell'ambito delle Zone E2, sulla scorta di apposito strumento di iniziativa pubblica o privata costituente pianificazione di dettaglio delle aree del Sistema ambientale nell'ambito del PdR, possono essere individuate aree destinabili a orti urbani, finalizzati alla conduzione di attività orticole a carattere familiare e comunque non professionali.

Le aree destinate a orti urbani dovranno essere strutturate sulla scorta di un progetto unitario che preveda i percorsi di accesso, i percorsi pedonali interni, la dotazione di necessari impianti a rete, eventuali aree per servizi comuni (spazi di sosta, compostaggio, utilizzo di impianti, servizi igienici, incontro, informazione); la superficie complessiva di ciascun appezzamento costituente gli orti urbani non dovrà essere superiore a mq 50.

In tali ambiti sono ammessi solamente manufatti adibiti a deposito degli attrezzi e dei prodotti (con assoluta esclusione di dimora di cani e animali da cortile).

I capanni ad uso ricovero attrezzi, da accorparsi in blocchi al servizio di due o più appezzamenti, dovranno avere dimensioni di base non superiori a m 2x1,50, con altezza non superiore a mt. 2,20 alla linea di gronda (misurata nel punto di maggiore emergenza dal terreno); il capanno deve avere la struttura, la copertura a falda e gli infissi esclusivamente in legno, mentre il manto di copertura dovrà essere costituito da guaina isolante di colore scuro o, per aggregazioni di quattro moduli, lastre in ardesia.

Le recinzioni dei singoli orti dovranno permettere il passaggio della fauna e microfauna; sono pertanto ammesse recinzioni a maglia larga costituite da palizzate, graticciati di legname intrecciato, siepi, ecc., con altezza non superiore a m.1,50; per le sole recinzioni di perimetrazione dell'intera area sono ammesse recinzioni anche in rete metallica plastificata opportunamente mascherata da quinta verde.

Gli orti urbani, in relazione a funzioni e collocazioni loro attribuite, sono suddivisi nelle seguenti tipologie:

- orti di iniziativa pubblica al servizio dei centri e dei nuclei di antica formazione soggetti a regolamento da approvare da parte dell'Amministrazione Comunale;
- orti di iniziativa pubblica con finalità didattiche, ricreative, sociali;
- orti di iniziativa privata, con finalità di riordino e gestione di ambiti territoriali in prossimità degli insediamenti residenziali, soggetti a regolamento da approvare da parte dell'Amministrazione Comunale

La realizzazione di aree da destinare a orti urbani sarà regolata da apposito regolamento da approvarsi da parte dell'Amministrazione Comunale.

Il Regolamento dovrà prevedere eventuali specifiche costruttive e di dotazione di servizi, modalità e limiti di conduzione, nonché le condizioni di smantellamento e ripristino del fondo agricolo in caso di parziale o totale cessazione dell'attività agricola.

Per quanto riguarda gli orti di iniziativa pubblica dovranno essere previsti i periodi di assegnazione degli orti, le forme di rotazione tra i cittadini che ne faranno richiesta, con indicazione di eventuali soggetti prioritari, e le modalità di riparto delle spese generali.

Per gli orti di iniziativa privata dovranno essere previste le seguenti condizioni, da sottoscrivere per accettazione da parte dei proponenti e di tutti i conduttori degli orti:

- impegno formale di destinazione d'uso e di rimozione dei capanni e di tutti gli allestimenti una volta cessata l'attività;
- rinuncia a qualsiasi forma di consolidamento edilizio, giuridico ed ereditario delle opere, funzioni e strutture realizzate, ancorché contemplati da norme di legge;
- il divieto assoluto di deposito di materiali o di dimora di cani e animali da cortile all'interno delle aree e dei capanni.

8.6.4 – Edifici accessori per la manutenzione del territorio di valore paesaggistico ed ambientale

Al fine di agevolare le attività di manutenzione del territorio di valore paesaggistico ed ambientale, anche attraverso l'esercizio di attività agricola a carattere complementare e integrativa del reddito familiare da parte di soggetti non in possesso dei requisiti di cui all'art. 60 della l.r. 12/2005 e s.m.i., è ammessa la costruzione di piccoli fabbricati accessori e di servizio, da destinare al deposito di prodotti agricoli, a deposito di attrezzi e mezzi agricoli, a ricovero bestiame o di piccoli allevamenti di animali da cortile.

Gli interventi edificatori relativi alla realizzazione dei nuovi fabbricati di cui al capoverso precedente sono assentiti unicamente mediante permesso di costruire alle condizioni espresse nel precedente art. 8.5.3.

ART. 8.7 – ZONE E3 - ZONE NON SOGGETTE A TRASFORMAZIONE URBANISTICA – AMBITI BOSCATI E PASCOLIVI SOGGETTI A VALORIZZAZIONE E TUTELA

Il PdR destina queste zone esclusivamente alla conduzione silvo-pastorale dei fondi con divieto di nuova edificazione, nell'ottica di salvaguardia del paesaggio naturale e di potenziamento di una economia di riqualificazione pascolivo e forestale.

Sono ammesse le ordinarie attività di gestione e manutenzione dei boschi, compresi l'utilizzo del ceduo e gli interventi di diradamento culturale e protettivo del bosco, le opere di conservazione del suolo, di ricostruzione dei pascoli, nonché la sistemazione dei sentieri esistenti.

E' fatto divieto di realizzare nuovi percorsi carrali per il raggiungimento di costruzioni esistenti, ad eccezione di infrastrutture pubbliche o di uso pubblico o inserite in appositi piani e programmi di viabilità agro-silvo-pastorale.

Salvo quanto necessario per l'esercizio delle attività consentite, nelle Zone E3 è vietato:

- a) costruire opere edilizie e manufatti;
- b) realizzare nuove recinzioni, ad eccezione di quelle provvisorie finalizzate all'attività della pastorizia;
- c) costruire gallerie, sbancamenti, costruire strade, aprire o coltivare cave o miniere;
- d) accedere con mezzi motorizzati senza autorizzazione comunale;
- e) introdurre specie animali e vegetali non caratteristiche del territorio;
- f) allestire campeggi;
- g) asportare o danneggiare piante e fiori;
- h) raccogliere o manomettere rocce minerali, cristalli, fossili, ecc.

8.7.1 - Interventi sugli edifici esistenti

Per gli edifici esistenti in tali zone sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a/b/c/d dell'art. 27 della l.r. 12/2005 e s.m.i..

Sono comunque ammessi interventi di adeguamento funzionale e igienico-sanitario per lo svolgimento delle attività di conduzione degli alpeggi e dei pascoli; esclusivamente per tali funzioni, ove sia dimostrata l'impossibilità tecnico-funzionale di contenimento nel volume esistente degli interventi di adeguamento, sono ammessi modesti interventi di ampliamento fino a un massimo del 10% della

volumetria complessiva esistente dell'intero edificio, subordinatamente al conseguimento di preventivo parere di compatibilità paesaggistica da parte della Commissione per il paesaggio. Nei casi in cui venga accertato il venir meno della funzionalità agro-silvo-pastorale di una parte degli edifici al servizio degli alpeggi e della conduzione del fondo, saranno consentiti gli interventi previsti dall'art. 8.4 delle presenti Norme, nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 8.7.

Il Permesso di Costruire può essere rilasciato esclusivamente:

- a) all'imprenditore agricolo professionale, a titolo gratuito;
- b) in carenza della qualifica di imprenditore agricolo professionale al titolare o al legale rappresentante dell'impresa agricola, o al proprietario ma con esclusione della facoltà di ampliamento di cui al capoverso precedente, subordinatamente al versamento dei contributi di costruzione;
- c) limitatamente ai territori dei comuni indicati nella tabella allegata alla l.r. 19 novembre 1976, n. 51 (Norme per l'attuazione delle direttive del Consiglio della C.E.E. un. 159, 160 e 161 del 17 aprile 1972 e della direttiva 28/4/1975 n. 268 della Regione Lombardia), ai soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 352 (Attuazione della direttiva comunitaria sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate) e all'articolo 8, numero 4), della l.r. 51/1976, subordinatamente al pagamento dei contributi di costruzione, per tutti gli interventi di cui al primo comma dell'articolo 59 della l.r. 12/2005 e s.m.i.
- d) direttamente dal Comune per le baite al servizio degli alpeggi di proprietà pubblica.

8.7.2 – Edifici accessori per la manutenzione del territorio appartenente agli ambiti boscati e pascolivi soggetti a valorizzazione e tutela

Al fine di agevolare le attività di manutenzione del territorio appartenente agli ambiti boscati e pascolivi soggetti a valorizzazione e tutela, anche attraverso l'esercizio di attività agricola a carattere complementare e integrativa del reddito familiare da parte di soggetti non in possesso dei requisiti di cui all'art. 60 della l.r. 12/2005 e s.m.i., è ammessa la costruzione di piccoli fabbricati accessori e di servizio, da destinare al deposito di prodotti agricoli, a deposito di attrezzi e mezzi agricoli, a ricovero bestiame o di piccoli allevamenti di animali da cortile.

Gli interventi edificatori relativi alla realizzazione dei nuovi fabbricati di cui al capoverso precedente sono assentiti unicamente mediante permesso di costruire alle condizioni espresse nel precedente art. 8.5.3.

ART. 8.8 – ZONE E4 - RISPETTO FLUVIALE

Nell'ambito del PGT le tavole di azionamento del PdR individuano il perimetro delle aree destinate a protezione e valorizzazione delle sponde fluviali, soggette a vincolo protettivo ambientale di in edificabilità.

In tali zone, compatibilmente con i limiti e i vincoli derivanti dall'individuazione dei Reticoli Idrici Minore e Principale, e dei relativi regolamenti, sarà ammessa la collocazione di reti tecnologiche interraste, la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, nonché delle relative attrezzature di supporto caratterizzate da bassa incidenza ambientale e visiva, con esclusione di volumi.

Sono comunque consentiti:

- manutenzione e creazione di nuovi impianti arborei;
- ripristino di parti di territorio modificati, volti al recupero di aree degradate o di opportune integrazioni;
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di mulattiere, percorsi comunali, vicinali e consorziali, che per loro significato testimoniale e per il valore infrastrutturale, rappresentano un patrimonio storico e paesaggistico.

E' consentita la formazione di recinzioni, purché non interferiscano con la rete dei percorsi pedonali e ciclabili, e siano realizzate con caratteristiche tipiche delle varie zone del territorio comunale.

Le recinzioni non dovranno comunque porsi in contrasto con esigenze di carattere ambientale; rientrano in tali tipologie, da riferire caso per caso alle zone di intervento, le recinzioni realizzate con:

- staccionate in legno, con altezza massima di m.1,20, senza reti e col solo dado di fondazione;
- siepi con essenze autoctone;

Ferme restando le indicazioni generali di cui sopra, nella fascia di m 10,00 dal ciglio spondale, le possibilità e modalità di realizzazione di recinzioni sono determinate dalle norme relative ai Reticoli Idrici Principale e Minore di cui all'art. 7.32.

Sui fabbricati esistenti sono ammessi gli interventi di cui all'art. 27 lett. a/b/c/d l.r. 12/2005 e s.m.i.; per le costruzioni classificate dal documento PdR 09 – "Schede edifici in aree del Sistema Ambientale" come **Re**,

Ruc, Rua e Ma secondo le definizioni di cui all'art. 8.1, gli interventi ammessi avranno le corrispondenti caratteristiche indicate nell'art. 8.3.

ART. 8.9 – ZONA E5 - ZONE DI VALORIZZAZIONE TURISTICO-AMBIENTALE

Il PdR individua e destina prioritariamente queste zone alla conduzione silvo-pastorale dei fondi, e sono pertanto consentite le opere di conservazione del suolo, di ricostruzione dei pascoli e gli interventi edilizi sui fabbricati esistenti con le modalità e i limiti indicati per le zone E2.

In tali zone sono ammessi interventi che ne consentano il loro utilizzo in funzione educativa, ricreativa, turistico-sportiva, comprendenti:

- l'approntamento di piste da sci e di strutture strettamente necessarie all'esercizio dell'attività sciistica;
- impianti di risalita per lo sci alpino e relative strutture tecnologiche;
- impianti per l'innevamento artificiale e relative strutture di supporto;
- opere di protezione e sicurezza,
- l'approntamento di strutture provvisorie a carattere stagionale a supporto dell'attività sportiva (postazioni per cronometristi, operatori, installazioni provvisorie per il pubblico) connesse all'esercizio della pratica dello sci, da realizzarsi con materiali e modalità esecutive a basso impatto paesaggistico, collocate in modo da consentirne la rimozione al termine della stagione invernale, previa sottoscrizione di impegnativa alla loro rimozione garantita da deposito cauzionale stabilito da parte del Comune;
- recinzioni e delimitazioni strettamente necessarie allo svolgimento delle attività consentite;
- attrezzature ricreative e didattiche e relativi supporti logistici connessi ai periodi di svolgimento delle attività, comprendenti eventuali aree attrezzate a supporto e servizio degli utilizzatori;

Sono altresì ammessi interventi di manutenzione delle piste di sci volti alla ricostituzione, manutenzione, riqualificazione del sottofondo e della coltre erbosa, e alla realizzazione di opere di regimazione idrogeologica, da condurre rigorosamente con interventi di bioingegneria.

Per quanto riguarda le modalità di mantenimento o realizzazione di nuovi impianti per la pratica dello sci alpino si farà riferimento a quanto previsto dai precedenti articoli 7.28.1 e 7.28.2.

ART. 8.10 – ZONA E6 - SITI DI INTERESSE STORICO-CULTURALE

Il PdR individua siti che, sulla scorta di documentazione storiografica, studi e indagini documentarie e di rilievo, assumono interesse storico-culturale, anche in relazione alle potenzialità di valorizzazione sotto il profilo museale e di conoscenza del territorio e delle attività storicamente insediate sul territorio.

In particolare vengono individuati con tale destinazione gli ambiti in cui erano insediate le antiche fucine lungo l'asta del torrente Goglio, e la zona del "coren del Cucì".

Per tali zone sono ammessi interventi di recupero e valorizzazione in termini di testimonianza storica, attraverso la creazione di percorsi didattici, anche con formazione di eventuali strutture di supporto e informazione.

Sono consentite le attività previste dall'art. 8.6 (ZONE E2), ma ogni manomissione e trasformazione del suolo e del sottosuolo è subordinata alla preventiva comunicazione alla Soprintendenza Archeologica della Lombardia, ed all'attuazione delle procedure o delle limitazioni da essa imposte in relazione agli interventi proposti.

La realizzazione di recinzioni, di tipo aperto, è consentita solamente in corrispondenza delle pertinenze di eventuali insediamenti residenziali esistenti.

ART. 8.11 - ZONA E7 - EDIFICI ISOLATI A DESTINAZIONE NON AGRICOLA

Il PdR individua con tale definizione gli edifici e le relative pertinenze cui il documento PdR 09 – "Schede edifici in aree del Sistema Ambientale" ha attribuito le seguenti definizioni:

Re - residenza civile

Rac - edificio con destinazione di residenza agricola cessata

Ruc - edificio con destinazione rurale (principale o accessoria) cessata, compresi gli edifici oggetto di autorizzazioni antecedenti la data di adozione del PGT per interventi di sistemazione volti a garantire un presidio territoriale.

Su tali edifici, per i quali viene riconosciuta la definitiva cessazione di destinazione agricola sono ammessi gli interventi di cui all'art. 27 lett. a/b/c/d l.r. 12/2005 e s.m.i., compreso il mutamento di destinazione d'uso con destinazioni che confermino un basso Carico Urbanistico (Cu/b), salvo eventuali deroghe previste dalle specifiche schede relative agli edifici posti in aree del sistema ambientale.

Per gli edifici classificati dalle "Schede edifici in aree del Sistema Ambientale" come residenza civile **Re** e residenza agricola cessata **Rac**, nonché come edificio con destinazione rurale cessata **Ruc**, e che

attualmente non superano la volumetria complessiva (vuoto per pieno) di 500 mc, oltre agli interventi sopra indicati è inoltre consentito l'ampliamento una-tantum del 10% del volume esistente.

E' consentita la realizzazione di autorimesse sino al soddisfacimento del limite di 1 mq. ogni 10 mc. di edificio, purché completamente interrate e rese accessibili con una limitata compromissione del territorio.

È inoltre consentita la formazione di recinzioni e la sistemazione delle aree esterne di stretta pertinenza dei fabbricati, utilizzando materiali e disegno di basso impatto paesistico

Ove espressamente previsto dalla specifica scheda (doc. 09 del PdR) è consentita la traslazione di volumetria con le seguenti modalità:

- le previsioni di spostamento di volume, ove indicato nelle schede, comporta la contestuale traslazione della zona E7 di cui al presente articolo limitatamente ad un'area pertinenziale dell'edificio estesa entro una fascia di 5 metri esterna alle murature;
- sull'area dismessa viene estesa la destinazione di zona delle aree limitrofe.

ART. 8.12 – ZONA E8 – AREE INTERESSATE DA PREVISIONI DI TRASFORMAZIONE NEL DOCUMENTO DI PIANO

Le aree interessate da previsioni di trasformazione o sviluppo da parte del vigente Documento di Piano, contrassegnate da apposito retino nel PdR, in assenza di approvazione di Piano Attuativo che ne definisca gli indici e produca i conseguenti effetti sul regime giuridico dei suoli, sono equiparate alle AREE DI VALORE PAESAGGISTICO E AMBIENTALE E2, soggette alle relative norme di cui all'art. 8.6 delle presenti NTA.

La realizzazione di opere consentite nelle zone E2 non costituisce vincolo alcuno nei confronti delle previsioni che il PA potrà contenere, né oggetto di indennizzo in caso di demolizione o rimozione per incompatibilità con tali previsioni.

Tale destinazione permane anche in caso in cui successive revisioni o aggiornamenti del Documento di Piano determinino l'eliminazione parziale o totale delle sue precedenti previsioni di trasformazione sull'ambito in oggetto.

ART. 8.13 – ELEMENTI E AMBITI DI CONNESSIONE DELLE RETI ECOLOGICHE

Il Piano delle Regole tutela gli elementi e gli ambiti territoriali che, anche mediante una continuità territoriale, consentono di collegare ambienti naturali fra di loro diversi.

Il Comune, con appositi studi anche in coordinamento col Parco delle Orobie Bergamasche provvederà a:

- individuare nel dettaglio corridoi ecologici e le direttrici di connessione;
- definire modalità di intervento finalizzate a salvaguardare gli obiettivi di funzionalità ecologica;
- individuare eventuali ulteriori aree di connessione ecologica a livello locale da integrare nel progetto provinciale.
- definire contenuti e modalità attuative di un Piano Naturalistico Comunale.

8.13.1 - *Complessi urbanistici ed edilizi di valore paesaggistico-ambientale*

Il Piano delle Regole individua i complessi urbanistici ed edilizi aventi rilevanza per la tutela e la salvaguardia della componente ambientale e paesistica, anche sotto il profilo architettonico.

In tali ambiti, anche in assenza di specifiche previsioni normative, gli interventi di realizzazione di nuovi manufatti o infrastrutture sono soggetti al parere della Commissione per il Paesaggio.

8.13.2 - *Percorsi di interesse paesistico*

Si tratta di percorsi storici (strade vicinali, consorziali, mulattiere, sentieri) che attraversano ambiti di qualità paesistica o che collegano siti di interesse storico e turistico, anche di importanza minore.

Tali percorsi contengono anche tratti o luoghi che offrono con vedutistici di particolare interesse e valore, che permettono di cogliere i caratteri distintivi del paesaggio.

lungo tali percorsi sono ammessi interventi ispirati a criteri di salvaguardia e valorizzazione.

Ai percorsi di interesse paesistico si applicano le seguenti disposizioni:

- all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato gli interventi di trasformazione, edificazione, recinzione, situati lungo i percorsi devono prevedere soluzioni volte a garantire le visuali panoramiche;
- è vietata la collocazione di cartellonistica pubblicitaria lungo il percorso, ad eccezione delle targhe, dei cartelli e di tutta la segnaletica direzionale ed informativa prevista dal codice della strada.

8.13.3 – *Ambiti di verde attrezzato a scala urbana*

Sono individuati nella planimetria di progetto del Piano dei Servizi, e concorrono alla definizione del quadro paesistico del verde urbano e al sistema delle reti ecologiche.

8.13.4 - *Fasce di protezione e continuità fruitiva del reticolo idrico minore*

Il PGT, coerentemente alle indicazioni emerse dagli studi sulla struttura e i caratteri del reticolo idrico minore, considera le fasce di protezione del reticolo stesso quali elementi di continuità naturalistica, ambientale e di fruizione del reticolo medesimo.

È ammessa la possibilità di realizzazione di interventi per la formazione di percorsi pedonali e ciclabili, effettuata di iniziativa pubblica o di iniziativa privata in convenzione con la Pubblica Amministrazione.

Nel caso di formazione dei percorsi di cui al precedente capoverso da parte dell'Amministrazione Comunale, in forma diretta previa acquisizione delle aree, le aree stesse saranno assoggettate ai criteri di compensazione con le modalità previste dal Piano dei Servizi.

8.13.5 - Ambiti boscati

Nelle aree di cui al presente articolo è vietata qualsiasi trasformazione dell'assetto boschivo se non specificatamente finalizzato alla conduzione agro-forestale.

In particolare vanno salvaguardate la posizione, la consistenza e la configurazione delle macchie boschive, così come individuate dal Piano di Indirizzo Forestale, ove approvato.

È ammessa la utilizzazione del ceduo e gli interventi di diradamento colturale e protettivo del bosco così come la sistemazione dei sentieri esistenti, previa verifica di compatibilità agronomica e paesistica e il rispetto delle norme del PIF.

In tali zone saranno ammesse unicamente le opere ed i normali lavori di coltura silvicola, connessa alle attività di mantenimento e potenziamento del bosco in un quadro di economia forestale; sono altresì ammessi il potenziamento, l' ampliamento e realizzazione di nuove opere ed impianti di pubblico servizio o di pubblica utilità.

Al fine di salvaguardare il quadro paesaggistico naturale del territorio, pur ammettendo il mantenimento o il potenziamento delle colture, ai fini di interventi di riqualificazione agricolo-forestale, sono vietate le realizzazioni di impianti, strutture agricole e le nuove edificazioni in genere.

Successivamente alla approvazione del perimetro delle aree boschive definito dai Piani di Indirizzo Forestale di cui all'art. 8, comma 2 della l.r. n. 27/2004, la disciplina di cui al presente articolo si applicherà esclusivamente all'interno delle aree individuate dal PIF.

Capo II – Sensibilità paesistica dei luoghi

ART. 8.14 - DISPOSIZIONI GENERALI

Il Piano delle Regole, con riferimento alle carte della sensibilità paesistica riportate nelle tavole DP14 e DP15 del Documento di Piano, indica con apposita simbologia le classi di sensibilità paesistica dei luoghi al fine della valutazione dell' impatto paesistico dei progetti sulla scorta di quanto previsto dalla DGR del 8/11/2002 n.7/11045.

La presentazione delle pratiche edilizie dovrà contenere apposita valutazione paesistica con specifico riferimento, nelle matrici di impatto, alle classi di sensibilità paesistica dei luoghi definite dal Piano delle Regole e riepilogate nella tavola PdR 05.

La tabella che segue sintetizza le chiavi di lettura per la valutazione della sensibilità paesistica dei siti costituisce riferimento per la compilazione delle schede di valutazione dell'impatto paesistico dei progetti. Tale definizione è prescrittiva e vincolante per tutte le operazioni edilizie previste sul territorio.

I valori da attribuire a ciascuna valenza sono i seguenti:

- 1 = incidenza paesistica molto bassa
- 2 = incidenza paesistica bassa
- 3 = incidenza paesistica media
- 4 = incidenza paesistica alta
- 5 = incidenza paesistica molto alta

Chiavi di lettura per la valutazione della sensibilità paesistica dei siti.

elementi di valutazione	chiavi di lettura	Valutazione ed esplicazione sintetica in relazione alle chiavi di lettura	Classe di sensibilità
Morfologico/strutturale	<p>chiavi di lettura</p> <p>APPARTENENZA/CONTIGUITÀ A SISTEMI PAESISTICI di interesse naturalistico</p> <ul style="list-style-type: none"> - elementi naturalistico-ambientali significativi per quel luogo (es: alberature monumenti naturali, fontanili, aree verdi che svolgono un ruolo nodale nel sistema del verde; - di interesse storico-artistico e/o agrario - centri e nuclei storici, monumenti, chiese e cappelle, mura storiche..; - filari, chiuse, ponticelli, percorsi poderali, nuclei e manufatti rurali..; - di relazione (tra elementi storico-culturali, tra elementi verdi e/o siti di rilevanza naturalistica) - percorsi (anche minori) che collegano edifici storici di rilevanza pubblica, parchi urbani, elementi lineari (verdi o d'acqua) che costituiscono la connessione tra situazioni naturalistico ambientali significative, "porte" del centro o nucleo urbano; <p>APPARTENENZA/VICINANZA AD UN LUOGO CONTRADDISTINTO DA UN ELEVATO LIVELLO DI COERENZA SOTTO IL PROFILO TIPOLOGICO, LINGUISTICO E DEI VALORI DI IMMAGINE</p> <ul style="list-style-type: none"> - quartieri o complessi di edifici con caratteristiche unitarie; - edifici prospicienti una piazza compresi i risvolti; - zone con maglia urbana definita; - area o edifici prossimi ad edifici storici o contemporanei di rilievo civile o religioso (chiese, edifici pubblici e privati, fabbricati industriali storici, ecc...); - edifici caratterizzati da una composizione architettonica significativa (edifici storici, edifici moderni "d'autore", edifici minori, ecc...) 	<ul style="list-style-type: none"> - ambiti compresi nel Parco regionale Orobie Bergamasche - zone SIC e ZPS - aree boscate e radure agricole - cigli boscati lungo fasce fluviali - filari alberati lungo percorsi - centri /nuclei storici e pertinenze - percorsi storici - quartieri unitari storici - quartieri unitari recenti - aree in prossimità di edifici storici di rilievo 	<p>Molto alta</p> <p>Molto alta</p> <p>Molto alta</p> <p>Alta</p> <p>Alta</p> <p>Molto alta</p> <p>Alta</p> <p>Media</p> <p>Bassa</p> <p>Alta</p>
Vedutistico	<p>APPARTENENZA A PUNTI DI VISTA PANORAMICI O AD ELEMENTI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO E MONUMENTALE</p> <p>il sito appartiene o si colloca su uno specifico punto prospettico o lungo visuali storicamente riconosciute di valenza panoramica;</p> <p>APPARTENENZA A PERCORSI DI FRUIZIONE PAESISTICO-AMBIENTALE</p> <p>il sito si colloca lungo un percorso locale di fruizione paesistico-ambientale (pista ciclabile, parco, percorso in area agricola, percorsi turistici attrezzati);</p> <p>APPARTENENZA A CONTIGUITA' CON PERCORSI AD ELEVATA PERCORRENZA</p> <p>adiacenza a tracciati stradali anche di interesse storico, percorsi i grande viabilità.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - punto panoramico accessibile - crinali montuosi - cigli dei terrazzamenti fluviali - solchi vallivi - mulattiere e sentieri panoramici - piste ciclopedonali e pertinenze - viabilità panoramica 	<p>Molto alta</p> <p>Molto alta</p> <p>Alta</p> <p>Alta</p> <p>Alto</p> <p>Media</p> <p>Media</p>

La tabella costituisce il riferimento per la valutazione sintetica che dovrà essere espressa nella tabella 1 B allegata ai progetti di intervento ai fini della determinazione dell'impatto paesistico dei progetti (tabella 3).

La classe di sensibilità può essere ulteriormente precisata sulla scorta di ulteriori analisi di approfondimento paesistico, tenendo conto di un contesto ampio, di uno più immediato e delle caratteristiche architettoniche dell'area oggetto di intervento. Sul territorio del comune di Gromo non esistono ambiti con classe di sensibilità "Molto bassa".

TITOLO 9 – SISTEMA INFRASTRUTTURALE

ART. 9.1 – OBIETTIVI

Gli interventi relativi al Sistema infrastrutturale sono finalizzati prevalentemente a:

- garantire la fruibilità, riqualificazione e manutenzione delle reti stradali, ciclopedonali esistenti e delle reti del trasporto pubblico (impianti di risalita);
- garantire un razionale utilizzo delle infrastrutture e degli spazi di pertinenza delle stesse secondo principi di equilibrio ambientale e paesaggistico;
- garantire la complementarietà e l'integrazione con il Sistema insediativo ed il Sistema Ambientale.

In relazione alle previsioni del Piano delle Regole, il Sistema infrastrutturale assume rilevanza soprattutto per quanto concerne strutture e reti destinate alla mobilità, alle aree per la sosta, nonché alle fasce di rispetto e per le funzioni pertinenti tali strutture.

ART. 9.2 – STRUTTURE E RETI DESTINATE ALLA MOBILITA' - ARTICOLAZIONE DEL SISTEMA INFRASTRUTTURALE

9.2.1 – Viabilità

E' costituito dal sistema integrato della rete della viabilità principale e secondaria esistente, in corso di realizzazione e di previsione e delle relative aree annesse (aree verdi di pertinenza della viabilità e delle zone destinate alla sosta).

Include gli spazi destinati a piazze pubbliche o di uso pubblico e alle aree di sosta esistenti e di previsione.

Per la viabilità esistente gli interventi dovranno essere finalizzati alla riqualificazione dei tracciati e degli spazi pertinenti, al fine di migliorare la qualità delle infrastrutture.

Per le strutture stradali di futura realizzazione, il PdR individua aree di salvaguardia stradale, entro i quali le infrastrutture viarie, gli spazi di sosta, i raccordi stradali e gli ulteriori spazi di pertinenza, troveranno puntuale collocazione nell'ambito dei progetti esecutivi, nel rispetto delle normative di settore.

Le infrastrutture dovranno integrarsi con l'edificato esistente attraverso opere di mitigazione ambientale ed acustica, garantendo la continuità dei reticoli irrigui eventualmente intercettati.

Le fasce verdi di pertinenza della viabilità, sia interne che ad essa adiacenti gli interventi consentiti sono finalizzati al miglioramento della percezione ambientale delle infrastrutture, ad opere di arredo urbano e ad opere di mitigazione acustica e l'utilizzo di materiali vegetazionali.

9.2.2 – Trasporto pubblico

E' rappresentato dal sistema integrato della rete della trasporto pubblico funiviario, comprendente i punti di interscambio tra le differenti tipologie di trasporto pubblico e privato.

In generale, gli interventi dovranno essere finalizzati al razionale utilizzo della risorsa territorio, garantire il miglior inserimento ambientale e paesaggistico in relazione con gli elementi del paesaggio circostante, nel rispetto delle peculiarità paesistiche, ambientali e di veduta esistenti.

Le infrastrutture dovranno relazionarsi con l'edificato esistente attraverso opere di mitigazione ambientale ed acustica.

9.2.3 – Mobilità dolce

E' rappresentata dalla rete dei percorsi ciclo-pedonali esistenti e di progetto. Tali elementi rivestono in importante funzione dal punto di vista ambientale in relazione agli elementi vegetazionali (alberi, cespugli, siepi erborate,...) con i quali vengono realizzati.

Gli elaborati di Piano individuano graficamente piste e percorsi ciclopedonali il cui tracciato esatta verrà specificata dal progetto esecutivo, fermi restando i recapiti delle zone da collegare.

Nella realizzazione dei percorsi pubblici e di uso pubblico, si dovrà perseguire il più possibile il ripristino degli antichi tracciati.

Per quanto riguarda poi le modalità esecutive, si rimanda alle prescrizioni contenute nel Piano dei Servizi e i suoi allegati.

ART. 9.3 – NORME GENERALI

Per gli edifici esistenti che ricadono all'interno delle fasce di rispetto delle reti esistenti del Sistema infrastrutturale, ad esclusione delle costruzioni classificate come **Rua** nei precedenti artt. 8.1 e 8.3, è consentito il mantenimento della destinazione d'uso esercitata alla data di adozione del PGT.

Per tali edifici e relative pertinenze consentito il cambio di destinazione d'uso, subordinatamente all'adeguamento delle dotazioni previste dagli articoli 3.11 e 3.12 delle presenti Norme, solo per l'inserimento delle seguenti destinazioni:

- agricola (residenziale e di produzione);
- commerciale per la vendita al dettaglio;
- turistico-ricettiva;
- sportiva e per l'impiego del tempo libero.

Per gli edifici esistenti che ricadono sul sedime delle infrastrutture di nuova previsione o rettifica e delle relative fasce di rispetto e corridoi di salvaguardia, è consentito il mantenimento della destinazione d'uso esercitata alla data di adozione del PGT e saranno consentiti cambi di destinazione d'uso limitatamente alle predette categorie funzionali, fatte salve le previsioni di futuri progetti di riqualificazione e trasformazione che potranno prevederne anche la demolizione.

Il Piano delle Regole disciplina l'installazione degli impianti e l'esercizio dell'attività connessa alla distribuzione dei carburanti nel rispetto della normativa comunitaria, delle disposizioni legislative e nel quadro delle competenze concorrenti, al fine di garantire:

- a) la realizzazione, la qualificazione e l'ammodernamento della rete;
- b) l'adeguata articolazione della rete sul territorio;
- c) il rispetto della disciplina in materia di sicurezza viabilistica, di tutela della salute e di qualità dell'ambiente.

I predetti impianti sono regolati dal Titolo II Capo IV della legge regionale n. 6/2010.

Le stazioni di servizio e gli impianti di distributori carburanti esistenti inseriti in Ambiti di Trasformazione del Documento di Piano o quelli non riconosciuti dal Piano delle Regole con specifica indicazione grafica sui rispettivi elaborati cartografici, o che, ancorché individuati, non siano conformi con le prescrizioni dettate dalle norme vigenti in materia dovranno adeguare gli impianti ed i manufatti di servizio nel rispetto della SIp esistente; eventuali limitati ampliamenti potranno essere consentiti solo per comprovate esigenze di carattere ecologico ed inserimento ambientale e di adeguamento alle norme di sicurezza, fatte salve ulteriori più restrittive limitazioni previste dalla normativa sopracitata.

ART. 9.4 - IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI E STRUTTURE TEMPORANEE

Nel rispetto dei criteri definiti dal precedente Art. 7.29 e subordinatamente a parere favorevole da parte della Commissione per il Paesaggio, nelle fasce di rispetto stradale è consentita la realizzazione di impianti per la distribuzione di carburanti.

L'atto di assenso alla realizzazione di tali impianti è da intendersi a carattere precario, comunque subordinato nella sua efficacia all'assenza di un interesse pubblico prevalente la cui soddisfazione comporti la rimozione dell'opera; a tal fine il rilascio dell'atto di assenso è subordinato sottoscrizione convenzione o atto d'obbligo, trascritti a cura e spese dell'interessato, che in casi di intervenuto interesse pubblico alla disponibilità dell'area, riservi all'Amministrazione la facoltà di revocare tale assenso senza corresponsione di alcun indennizzo.

Solo se in connessione funzionale con i distributori di carburante, previo pagamento degli oneri urbanizzativi, è consentita l'installazione di autolavaggi all'interno delle fasce di rispetto stradale.

In tali fasce è inoltre consentita l'installazione di strutture temporanee aventi una superficie coperta non superiore a 20 mq destinate ad attività di tipo commerciale quali edicole di giornali, chioschi di vendita di fiori e piante, o per somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché alla realizzazione di canalizzazioni, manufatti e cabine per impianti e servizi pubblici.

L'atto di assenso ad installare tali strutture temporanee è anch'esso da intendersi a carattere precario, per un periodo non superiore ad anni 20 eventualmente rinnovabili, comunque subordinato nella sua efficacia all'assenza di un interesse pubblico prevalente la cui soddisfazione comporti la rimozione dell'opera; a tal fine; il rilascio dell'atto di assenso deve essere preceduto dalla sottoscrizione convenzione o atto d'obbligo, nelle forme e con i contenuti indicati al capoverso precedente.

TITOLO 10 – DISCIPLINA RELATIVA ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI

ART. 10.1 - LOCALIZZAZIONE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI

Su tutto il territorio comunale, ove ammesso dalle singole zone urbanistiche, sono confermati gli esercizi commerciali con le relative superfici di vendita esistenti.

I nuovi esercizi di vicinato o gli ampliamenti degli esistenti sono possibili su tutto il territorio comunale, ove le norme delle singole zone urbanistiche lo consentono, entro i limiti dimensionali prefissati ed alle condizioni previste.

La generica previsione commerciale, senza specificazione della tipologia della struttura, ammette esclusivamente gli esercizi di vicinato.

ART. 10.2 – DEFINIZIONE DELLE TIPOLOGIE COMMERCIALI

Le presenti norme dettano la normativa specifica per le attività commerciali, in adeguamento ai vigenti criteri regionali di urbanistica commerciale, ed hanno validità in riferimento ad ogni edificio o area avente destinazione d'uso commerciale.

Le attività di commercio al dettaglio sono definite, in conformità a quanto disposto dall'art. 4 del D.Lgs.114/98 e dalla vigente disciplina normativa regionale di settore, nelle seguenti tipologie distributive, che fanno riferimento ad una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.

All'interno delle zone dove è ammessa l'attività commerciale la tipologia dell'esercizio commerciale e la relativa superficie di vendita sono come di seguito definite:

- Esercizi di vicinato (fino a 250 mq. di superficie di vendita) sempre ammessi su tutto il territorio comunale;
- Medie strutture di vendita (fino a 1.500 mq. di superficie di vendita) non ammesse
- Grandi strutture di vendita (oltre i 1.500 mq. di superficie di vendita) non ammesse.

ART. 10.3 – NORME GENERALI

Negli esercizi concernenti esclusivamente l'esposizione e la vendita di merci ingombranti, non facilmente amovibili e a consegna differita (mobili, autoveicoli, attrezzature edili, prodotti per l'edilizia e similari), nei quali la superficie di vendita è computata nella misura di 1/10 della Slp, è vietata l'introduzione o la vendita di merci diverse da quelle aventi le caratteristiche sopra tassativamente indicate, salvo che non venga richiesta e rilasciata autorizzazione per l'intera ed effettiva superficie di vendita.

Il calcolo delle dotazioni di attrezzature pubbliche o di uso pubblico (standard urbanistici) deve essere effettuato conteggiando la Slp a destinazione commerciale, compresi, oltre agli spazi destinati alla vendita e alla distribuzione, anche gli spazi di esposizione ed i magazzini commerciali.

L'esercizio di attività di commercio al dettaglio in sede fissa deve fare riferimento ai seguenti settori merceologici:

- a. alimentare
- b. non alimentare

Per il commercio all'ingrosso si applicano le definizioni tipologiche e gli standard urbanistici previsti dalle presenti norme per le attività di commercio al dettaglio.

E' vietato l'esercizio congiunto di attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio, salvo che per la vendita dei seguenti prodotti:

- macchine, attrezzature ed articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;
- materiale elettrico; colori e vernici, carta da parati;
- ferramenta ed utensileria;
- articoli ed impianti idraulici, a gas ed igienici, articoli per riscaldamento;
- strumenti scientifici e di misura;
- macchine per ufficio;
- auto/moto/cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
- combustibili;
- materiali per l'edilizia, legnami.

ART. 10.4 - AMMISSIBILITA' DI INSEDIAMENTO DI ATTIVITA' COMMERCIALI

Nel settore merceologico alimentare è consentita l'utilizzazione fino al 30% della superficie di vendita con categoria non alimentare. Nel settore merceologico non alimentare, è consentita l'utilizzazione fino al 20% della superficie di vendita con categoria alimentare.

L'insediamento e l'ampliamento di attrezzature commerciali, nei limiti massimi previsti per gli esercizi di vicinato, è consentito nel rispetto degli indici e delle norme delle singole zone omogenee e della dotazione

di standard a parcheggio di cui all'art. 3.14 delle presenti Norme (Carico Urbanistico), nonché dal Piano dei Servizi.

Sono sempre consentiti gli ampliamenti all'interno della medesima tipologia commerciale, nei limiti massimi previsti per gli esercizi di vicinato.

Gli esercizi di vicinato, non organizzati in centri commerciali e/o insediati in grandi e medie strutture di vendita, sono insediabili in tutte le aree di Piano delle Regole quando consentito dalle norme dell'ambito di riferimento.

ART. 10.5 – CONDIZIONI DI COMPATIBILITA' URBANISTICA, VIABILISTICA, AMBIENTALE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI

Per tutte le attività commerciali, le dotazioni derivanti dal nuovo carico urbanistico sono determinate secondo i parametri indicati al Titolo 3 Capo IV delle presenti NTA, da applicarsi in rapporto alla slp delle parti dell'immobile destinate ad uso commerciale.

Per gli spacci aziendali, la dotazione è dovuta secondo l'attività economica principale cui si riferiscono.

Fatte salve le deroghe specificatamente previste per alcune zone omogenee dalle presenti Norme, nei casi di ampliamento delle superfici di vendita di esercizi di vicinato esistenti, l'adeguamento è dovuto unicamente per la Slp afferente la superficie di vendita in ampliamento.

L'ampliamento di medie strutture di vendita esistenti, in qualunque forma attuato, comporta l'obbligo di costituire o integrare la dotazione complessiva di parcheggi.

I nuovi insediamenti commerciali da collocare all'esterno delle zone A1 e A2 dovranno prevedere una adeguata sistemazione paesaggistica lungo le strade di pubblico transito, comprendente anche la possibilità di alberature a schermo dei parcheggi a raso ad essi funzionali.

Qualora, nel lotto interessato o nelle sue immediate vicinanze, sia già presente una dotazione di parcheggi pubblici o ad uso pubblico, sufficiente a quanto prescritto, è facoltà dell'Amministrazione Comunale consentire la monetizzazione, totale o parziale, della dotazione dovuta.

Le nuove attività commerciali di vicinato potranno essere collocate all'interno del tessuto edilizio o dei singoli complessi edilizi di interesse storico ambientale a condizione che gli interventi di carattere commerciale non alterino i caratteri, gli elementi connotativi e le relazioni tra le diverse parti del tessuto urbano meritevoli di conservazione e che il riattamento funzionale di unità edilizie esistenti sia coerente con gli elementi tipologici, morfologici e strutturali del complesso edilizio da trasformare.

ART. 10.6 - AREE A PARCHEGGIO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI

La dotazione minima per i parcheggi privati e pubblici, nonché le modalità di reperimento o eventuale monetizzazione, sono stabiliti nella misura e nei casi previsti dall'art. 3.12 delle presenti NTA.

Per gli esercizi di vicinato, non è richiesto il soddisfacimento di fabbisogno di posti a di cui sopra solo quando siano collocati all'interno delle zone A1 e A2.

Ogni posto-auto deve avere dimensione minima di m 2,50 x 5,50; il parametro teorico di superficie di ciascun posto auto è determinato in:

- 15 mq per posti-auto direttamente accessibili dalla pubblica via;
- 26 mq comprensivi della viabilità interna e di accesso qualora situati al piano di strada;
- 28 mq comprensivi della viabilità interna e di accesso qualora situati all'interno della struttura degli edifici o in apposite strutture pluripiano.

Ai fini del soddisfacimento del fabbisogno di posti a parcheggio pubblico di cui al presente Articolo, sono computabili, oltre alle aree cedute alla Pubblica Amministrazione, anche quelle private per le quali è previsto l'assoggettamento ad uso pubblico disciplinato con convenzione o atto unilaterale nelle proporzioni definite dalle presenti norme o da strumenti urbanistici esecutivi.

ALLEGATO A

STUDIO DI FATTIBILITA' GEOLOGICA RIFERIMENTI NORMATIVI PER LE CLASSI DI FATTIBILITÀ 4 E 3

A1 Titolo I del P.A.I. – Norme per l'assetto della rete idrografica e dei versanti

Art. 9 – Limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso del suolo derivanti dalle condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico

1. Le aree interessate da fenomeni di dissesto per la parte collinare e montana del bacino sono classificate come segue, in relazione alla specifica tipologia dei fenomeni idrogeologici, così come definiti nell'elaborato 2 del Piano:

frane:

- Fa, aree interessate da frane attive - (pericolosità molto elevata),
- Fq, aree interessate da frane quiescenti - (pericolosità elevata),
- Fs, aree interessate da frane stabilizzate - (pericolosità media o moderata),

erosioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua:

- Ee, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità molto elevata,
- Eb, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità elevata,
- Em, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità media o moderata,

trasporto di massa sui conoidi:

- Ca, aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi non protette da opere di difesa e di sistemazione a monte - (pericolosità molto elevata),
- Cp, aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi parzialmente protette da opere di difesa e di sistemazione a monte - (pericolosità elevata),
- Cn, aree di conoidi non recentemente riattivatisi o completamente protette da opere di difesa - (pericolosità media o moderata),

valanghe:

- Ve, aree di pericolosità elevata o molto elevata,
- Vm, aree di pericolosità media o moderata.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 ter del D.L. 12/10/2000, n. 279, convertito in L. 11/12/2000 n. 365, nelle **aree Fa** sono esclusivamente consentiti:

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti alla lettera a) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- le opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi;
- le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee;
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere.

3. Nelle **aree Fq**, oltre agli interventi di cui al precedente comma 2, sono consentiti:

- gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume;
- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-funzionale;
- gli interventi di ampliamento e ristrutturazione di edifici esistenti, nonché di nuova costruzione, purché consentiti dallo strumento urbanistico adeguato al presente Piano ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, fatto salvo quanto disposto dalle alinee successive;
- la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue e l'ampliamento di quelli esistenti, previo studio di compatibilità dell'opera con lo stato di dissesto esistente validato

dall'Autorità competente; sono comunque escluse la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. E' consentito l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi dello stesso D.Lgs. 22/1997 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 del D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo.

4. Nelle **aree Fs** compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della L. 24/2/1992, n. 225. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato dall'Autorità competente.
5. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 ter del D.L. 12/10/2000, n. 279, convertito in L. 11/12/2000, n. 365, nelle **aree Ee** sono esclusivamente consentiti:
 - gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
 - gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della L. 5/8/1978, n. 457;
 - gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
 - gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
 - i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904;
 - gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
 - le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;
 - la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;
 - l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue;
 - l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5/2/1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo.
6. Nelle **aree Eb**, oltre agli interventi di cui al precedente comma 5, sono consentiti:
 - gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell'art. 31 della L. 5/8/1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume;
 - gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-funzionale;
 - la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue;
 - il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi di completamento sono subordinati a uno studio di compatibilità con il presente Piano validato dall'Autorità di bacino, anche sulla base di quanto previsto all'art. 19 bis.

- 6bis. Nelle **aree Em** compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della L. 24/2/1992, n. 225. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato dall'Autorità competente.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 ter del D.L. 12/10/2000, n. 279, convertito in L. 11/12/2000, n. 365, nelle **aree Ca** sono esclusivamente consentiti:
- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
 - gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della L. 5/8/1978, n. 457;
 - gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
 - gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
 - i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904;
 - gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
 - le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;
 - la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;
 - l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue.
8. Nelle **aree Cp**, oltre agli interventi di cui al precedente comma 7, sono consentiti:
- gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell'art. 31 della L. 5/8/1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume;
 - gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienicofunzionale;
 - la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue.
9. Nelle **aree Cn** compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della L. 24/2/1992, n. 225. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato dall'Autorità competente.
10. Nelle **aree Ve** sono consentiti esclusivamente gli interventi di demolizione senza ricostruzione, di rimboschimento in terreni idonei e di monitoraggio dei fenomeni.
11. Nelle **aree Vm**, oltre agli interventi di cui al precedente comma 10, sono consentiti:
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della L. 5/8/1978, n. 457;
 - gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
 - gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
 - la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, nonché l'ampliamento o la ristrutturazione delle esistenti, purché compatibili con lo stato di dissesto esistente;
 - le opere di protezione dalle valanghe.
12. Tutti gli interventi consentiti, di cui ai precedenti commi, sono subordinati ad una verifica tecnica, condotta anche in ottemperanza alle prescrizioni di cui al DM 11/3/1988, volta a dimostrare la compatibilità tra l'intervento, le condizioni di dissesto e il livello di rischio esistente, sia per quanto riguarda possibili aggravamenti delle condizioni di instabilità presenti, sia in relazione alla sicurezza dell'intervento stesso. Tale verifica deve essere allegata al progetto dell'intervento, redatta e firmata da un tecnico abilitato.

**A2 Titolo IV del P.A.I. – Norme per le aree a rischio idrogeologico molto elevato
Stralcio Artt. 50, 52, 53, 54**

Art. 50. Aree a rischio molto elevato in ambiente collinare e montano

1. Nella porzione contrassegnata come ZONA 1 delle aree di cui all'Allegato 4.1 all'Elaborato 2 di Piano, sono esclusivamente consentiti:
 - gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
 - gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b), c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume, salvo gli adeguamenti necessari per il rispetto delle norme di legge;
 - le azioni volte a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità con riferimento alle caratteristiche del fenomeno atteso. Le sole opere consentite sono quelle rivolte al consolidamento statico dell'edificio o alla protezione dello stesso;
 - gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alle reti infrastrutturali;
 - gli interventi volti alla tutela e alla salvaguardia degli edifici e dei manufatti vincolati ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 e successive modifiche e integrazioni, nonché di quelli di valore storico-culturale così classificati in strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti;
 - gli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico presente e per il monitoraggio dei fenomeni;
 - la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere.
2. Per gli edifici ricadenti nella ZONA 1 già gravemente compromessi nella stabilità strutturale per effetto dei fenomeni di dissesto in atto sono esclusivamente consentiti gli interventi di demolizione senza ricostruzione e quelli temporanei volti alla tutela della pubblica incolumità.
3. Nella porzione contrassegnata come ZONA 2 delle aree di cui all'Allegato 4.1 all'Elaborato 2 di Piano sono esclusivamente consentiti, oltre agli interventi di cui ai precedenti commi:
 - gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
 - gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti unicamente per motivate necessità di adeguamento igienico-funzionale, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;
 - la realizzazione di nuove attrezzature e infrastrutture rurali compatibili con le condizioni di dissesto presente; sono comunque escluse le nuove residenze rurali;
 - gli interventi di adeguamento e ristrutturazione delle reti infrastrutturali.

Art. 52. Misure di tutela per i complessi ricettivi all'aperto

1. Ai fini del raggiungimento di condizioni di sicurezza per i complessi ricettivi turistici all'aperto esistenti, nonché per le costruzioni temporanee o precarie ad uso di abitazione nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato, i Comuni sono tenuti a procedere a una verifica della compatibilità rispetto alle condizioni di pericolosità presenti. A seguito di tale verifica l'Amministrazione comunale è tenuta ad adottare ogni provvedimento di competenza atto a garantire la pubblica incolumità.

Art. 53. Misure di tutela per le infrastrutture viarie soggette a rischio idrogeologico molto elevato

1. Gli Enti proprietari delle opere viarie nei tratti in corrispondenza delle situazioni a rischio molto elevato, di cui un primo elenco è riportato nell'Allegato 4 alla Relazione generale del PS 267, procedono, entro 12 mesi dalla data di approvazione del presente Piano, tramite gli approfondimenti conoscitivi e progettuali necessari, alla definizione degli interventi a carattere strutturale e non strutturale atti alla mitigazione del rischio presente.
2. Per tutto il periodo che intercorre fino alla realizzazione degli interventi di cui al precedente comma, gli stessi Enti pongono in atto ogni opportuno provvedimento atto a garantire l'esercizio provvisorio dell'infrastruttura in condizioni di rischio compatibile, con particolare riferimento alla tutela della pubblica incolumità. In particolare definiscono:
 - le condizioni di vigilanza, attenzione, allertamento ed emergenza correlate alla tipologia degli eventi idrologici e idrogeologici che possono comportare condizioni di rischio sull'infrastruttura;

- le eventuali attrezzature di misura necessarie per l'identificazione delle condizioni di cui al comma precedente e la conseguente attuazione delle misure di emergenza;
 - le operazioni periodiche di sorveglianza e ispezione da compiere per garantire la sicurezza del funzionamento dell'infrastruttura;
 - le segnalazioni al pubblico delle condizioni di rischio presenti, eventualmente opportune per la riduzione dell'esposizione al rischio.
3. Tale elenco può essere integrato ed aggiornato, su proposta delle Regioni territorialmente competenti o dagli Enti interessati, con deliberazione del Comitato Istituzionale.

Art. 54. Norma finale

1. Le norme di cui al presente Titolo resteranno in vigore fino all'adeguamento dello strumento urbanistico ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, anche con riferimento alla realizzazione delle azioni di mitigazione del rischio.

Allegato B

Guida degli elementi nel Centro Storico

La guida si riferisce alle caratteristiche costruttive e di finitura rilevate sugli edifici storici, ed è principalmente rivolta a definire le modalità di realizzazione degli elementi architettonici nell'ambito degli interventi di conservazione degli edifici di antica e tarda edificazione.

Per gli edifici di recente edificazione e per gli interventi di ricostruzione, la progettazione degli esterni (facciate, aree libere), soprattutto per quanto riguarda gli elementi di finitura, le dimensioni, le proporzioni e le caratteristiche dei materiali, dovrà ispirarsi alle regole compositive e costruttive contenute nella guida, con particolare attenzione all'uniformità temporale e compositiva di ciascuna facciata e/o spazio aperto.

Potranno essere autorizzati interventi edilizi in deroga alle disposizioni del presente allegato solo a seguito della presentazione di un progetto edilizio di elevata qualità architettonica, che ne dimostri l'opportunità in base a valutazioni storico architettoniche e/o artistico culturali e/o che risulti indispensabile per l'attuazione del recupero funzionale del fabbricato. La deroga potrà essere concessa unicamente con parere favorevole della Commissione per il Paesaggio.

Gli interventi di ridisegno delle facciate:

Negli interventi di conservazione e ridisegno delle facciate, nonché in quelli di adeguamento a esigenze di ridistribuzione interna dei locali e degli alloggi, dovranno essere salvaguardati i seguenti criteri generali:

- le facciate dovranno garantire un equilibrato rapporto fra le parti cieche (murature) e le aperture (finestre, loggiati, portici, arcate), contenendo queste ultime entro allineamenti coerenti con l'impianto strutturale dell'edificio (orizzontale e verticale) e con l'impianto funzionale interno dell'edificio stesso, mantenendosi comunque ad adeguata distanza dagli spigoli estremi delle facciate; particolare attenzione dovrà essere rivolta alla distribuzione delle aperture in riferimento alla tipologia edilizia cui l'edificio si riferisce.
- La presenza di elementi strutturali o di collegamento esterno alla muratura di facciata (scale, sostegni, ballatoi), qualora costituenti elemento storicamente integrato con il disegno della stessa, devono essere salvaguardati e riconfermati, anche se non destinati (in tutto o in parte) alla funzione originaria, con interventi idonei a mantenere il ruolo svolto attualmente nel disegno di facciata.
- La profondità di porticati e logge aperte dovrà essere maggiore o uguale ai 2/3 dell'altezza del piano per gli edifici privi di valore storico-ambientale oggetto di riqualificazione; per gli altri edifici, ove esistenti, si confermano le profondità attuali.

La formazione di nuovi elementi in oggetto

E' vietata la realizzazione di nuovi balconi o aggetti soprastanti arcate, portici e logge; in tali casi è ammessa la realizzazione di loggiati contenuti nel filo di facciata, con utilizzo di parapetto di materiale affine alla struttura portante del solaio (muratura cieca per i solai a volta, parapetto in legno per i solai in legno).

Per gli aggetti già esistenti, se costituenti elemento storicamente integrato col disegno della facciata, dovranno essere utilizzati parapetti in ferro a disegno lineare, fatti salvi i casi di lavorazioni artistiche di riconosciuto valore architettonico.

In generale, per gli interventi sugli edifici esistenti, sono state individuate alcuni criteri articolati in relazione ai seguenti singoli componenti:

- Finitura delle superfici murarie di facciata
- Portici, androni, loggiati
- Balconi
- Scale esterne
- Coperture
- Zoccolatura
- Materiali lapidei
- Finestre, vani, davanzali
- Inferriate
- Serramenti
- Porte, portoncini, ingressi

- Vetrine
- Impianti tecnologici
- Soppalchi
- Pareti e volte affrescate, soffitti a cassettoni
- Pavimentazione di cortili
- Fienili
- Recinzioni

a) - Finitura delle superfici murarie di facciata

Di norma tutti gli edifici devono essere intonacati con intonaci a base di calce evitando l'uso di malte a base di cemento.

Le finiture di facciata ammesse sono le seguenti:

1) intonaco civile a base di calce con i seguenti *tipi* di finitura:

- intonaco di rasatura con colore in pasta (intonachini, marmorino, cocciopesto, ecc), in toni neutri
- intonaco bianco con tinteggiatura a calce (scialbatura)
- intonaco bianco con tinteggiatura ai silicati, limitatamente agli edifici ottocenteschi o più recenti.

2) intonaco a base calce rustico o a raso pietra da utilizzarsi prevalentemente nelle murature eterogenee in pietrame.

Nella stesura dell'intonaco è preferibile adattarsi alle irregolarità della facciata senza tirare l'intonaco a perfetto piano sia verticale che orizzontale e mantenere una certa *rugosità* superficiale utilizzando inerti di idonea granulometria.

3) intonaco stollato non tinteggiato eseguito con malte a base di calce limitatamente alle zoccolature ed ai muri di recinzione e di sostegno

4) murature in pietrame a vista.

Le murature tradizionali in pietrame a vista, disposte su piani orizzontali irregolari a correre, devono essere mantenute: gli interventi su tali murature devono limitarsi al consolidamento, alla pulizia, alla riparazione, alla rimozione dei rappezzi eseguiti con malta a base di cemento.

Fatti salvi il rinvenimento di elementi di particolare pregio o specifiche prescrizioni di mantenimento a vista, le murature attualmente intonacate saranno confermate allo stato attuale.

Per le finiture di facciata sono comunque vietati:

- intonaci plastici, al quarzo, in graniglia resinata, ecc
- rivestimenti in pietra naturale e artificiale
- mattoni a vista, rivestimenti in piastrelle di ceramica, grès, clinker, ecc
- rivestimenti in legno, metallo, materiali plastici
- verniciature al quarzo o diverse da quelle a calce e silicati

Le decorazioni a bugne nonché eventuali decorazioni pittoriche o a graffito di facciate e sottogronde esistenti devono essere assoggettate a intervento conservativo o ripristinate.

b) - Portici, androni, loggiati

E' vietata di norma la chiusura di portici, loggiati e androni esistenti.

Previo adeguato studio con particolari costruttivi, potrà essere ammessa la chiusura con elementi in trasparenza solamente a condizione che l'intervento sia finalizzato ad un miglior recupero ad usi abitativi o di pubblico interesse dell'edificio, con contestuale salvaguardia di altri elementi funzionali e morfologici.

E' prescritto il mantenimento degli esistenti solai in legno su porticati, androni e loggiati.

Nel caso di realizzazione di nuovi porticati, questi dovranno essere realizzati con pilastri in muratura con architrave od arco a tutto sesto o ribassato, intonacati e con l'esclusione di impiego di nuovi elementi in pietra naturale o artificiale o di elementi decorativi come mattoni a vista ecc.

c) - Balconi

I balconi e/o i parapetti di pregio esistenti sono soggetti a vincolo di conservazione con ammessa la sola sostituzione, con analoghi materiali, delle parti degradate e non recuperabili o restaurabili.

E' vietata la formazione di nuovi balconi e la copertura o la chiusura, con qualunque tipo di materiale, dei balconi esistenti; eventuale deroga a tale divieto ammessa solamente per documentate esigenze di ridisegno delle facciate, escluse quelle prospettanti su spazi pubblici, e di riqualificazione di ambiti degradati.

E' vietata la formazione di parapetti ciechi in muratura o altro materiale, l'uso del vetro, materiali plastici, elementi prefabbricati in pietra artificiale, ecc.

I parapetti dovranno di norma essere formati da profilati in ferro semplici (piatti, tondi e quadri: usualmente i primi per gli elementi orizzontali e gli altri per quelli verticali) escludendo l'impiego di profilati a L, T, U, Z di elementi scatolari e tubolari, di reti e grigliate, dell'alluminio dell'acciaio inox, ecc.

Tutte le parti metalliche dovranno essere verniciate con colore scuro coprente, opaco o satinato. Qualora la struttura del balcone sia in legno, i parapetti dovranno essere in legno con disegno tradizionale

La pavimentazione dei balconi deve essere coerente per tipo, materiali e colori con i caratteri dell'edificio.

d) - Scale esterne

Le scale e collegamenti verticali dovranno, di norma, essere ricavati all'interno del corpo di fabbrica, limitando le modificazioni in facciata ed evitando l'occupazione dei porticati esistenti; l'eventuale formazione di nuove aperture nel vano scale dovrà essere riferita al disegno complessivo delle facciate, utilizzando anche riduzioni dimensionali rispetto alle normali aperture, ma mantenendo l'allineamento di quota.

E' ammesso il mantenimento e/o il ripristino di scale esterne solamente per il collegamento tra il piano terra e il piano primo negli edifici con tipologia "a ballatoio"; in tali casi il recupero edilizio deve essere prioritariamente rivolto a valorizzare le caratteristiche tipologiche del complesso edilizio, anche col mantenimento nel disegno di facciate del ballatoio lungo l'intero fronte edilizio.

Le scale esterne di pregio esistenti sono soggette a vincolo di conservazione con ammessa la sola sostituzione, con analoghi materiali, delle parti degradate e non recuperabili e restaurabili.

E' vietata la formazione di nuove scale esterne e la copertura o la chiusura, con i qualunque tipo di materiale, di quelle esistenti.

e) - Copertura degli edifici

E' prescritto per tutti gli edifici esistenti o di nuova costruzione l'impiego di tetti a falde inclinate con pendenza tra il 30 % e il 35 % e con manto di copertura in ardesia, lastre di pietra (beola), con l'esclusione di altri materiali o forme.

E' ammesso, per edifici o corpi a forma particolare (cupole, campanili abbaini, ecc.), l'impiego della copertura in lastre di rame o di piombo.

I comignoli e i torrini devono essere realizzati in muratura intonacata, con divieto di impiego di manufatti in cemento, fibrocemento, materiali metallici o plastici o altri materiali.

E' vietata la formazione di terrazzi, aperture, corpi sporgenti, volumi tecnici nelle falde del tetto: è ammessa esclusivamente l'apertura di lucernari, di forma rettangolare previo parere motivato favorevole della commissione del paesaggio.

Lo sporto di gronda deve essere realizzato con travetti e assito in legno trattato al naturale o verniciato.

In coerenza con i caratteri dell'edificio il sottogronda può essere realizzato a cassonetto, anche sagomato, in legno o in muratura intonacata.

E' vietato l'utilizzo del cemento armato a vista e del rivestimento in legno a listelli ("perline").

I canali di gronda devono essere realizzati in rame o in lamiera verniciata di colore grigio scuro o marrone ed avere sezioni semicircolari; i pluviali devono essere a vista, di sezione circolare, realizzati con gli stessi materiali dei canali di gronda.

E' vietata la realizzazione di canali di gronda e pluviali a sezione diversa da quella circolare e l'impiego di altri materiali quali le materie plastiche, l'acciaio inox, le lamiere zincate a vista, ecc.

Nel caso che il pluviale interessi spazi pubblici il tratto terminale, per l'altezza minima di m 2,50 da terra, deve essere annegato in facciata con gocciolatoio ai gomiti; negli altri casi dovrà essere realizzato con apposito elemento in ghisa.

f) - Zoccolature

La zoccolatura deve di norma essere realizzata in intonaco di calce stollato di colore grigio o comunque differenziata dal colore dal fondo della facciata.

Generalmente la zoccolatura deve essere contenuta al di sotto dei davanzali delle finestre situate al piano terreno e deve riguardare l'intero edificio e non solo una porzione di facciata; essa deve essere omogenea per altezza ed esecuzione per tutta l'unità edilizia e non deve essere necessariamente unificata ad unità edilizie diverse o confinanti.

E' ammessa, se coerente con i caratteri storici e architettonici dell'edificio, la zoccolatura in pietra da eseguirsi esclusivamente con lastre di arenaria di Sarnico o pietre similari con spessore minimo di 4 cm. e con lavorazione della superficie spuntata o a piano di sega bocciardata.

g) - Materiali lapidei

Gli elementi in pietra naturale lavorata esistenti (spalle, architravi, davanzali, arcate, portali, elementi angolari, marciapiedi, ecc) sono soggetti a vincolo di conservazione; sono ammessi pertanto i soli interventi di sostituzione, con materiali analoghi delle parti degradate e non recuperabili o restaurabili.

Nelle facciate degli edifici è vietato l'impiego dei materiali lapidei diversi da quelli tradizionalmente impiegati nel territorio di Gromo (es. arenaria di Sarnico o pietra similare); per la formazione di spalle ed

architravi di nuove aperture e per le aperture esistenti prive di contorni in pietra sarà consentito l'utilizzo di pietra naturale solamente previa verifica di congruità architettonica nei confronti dell'intera facciata. I davanzali e le soglie, da eseguirsi in pietra di arenaria di Sarnico o similare devono avere uno spessore minimo di 15 cm. con finitura piano di sega e successiva sabbiatura, bocciardatura o spuntatura.

h) - Finestre: vani, davanzali

Le nuove aperture devono rispettare le proporzioni ricorrenti nelle facciate oggetto dell'intervento.

Le finestre situate ai piani terra dovranno di norma essere dotate di inferriate.

E' ammessa l'apertura di porte e finestre murate a condizione che ne sia dimostrata:

- l'integrità degli elementi costitutivi (contorni, architravi, stipiti, ecc) dell'antico vano
- che non snaturi gli equilibri compositivi derivanti dalle stratificazioni storiche
- che non determini sovrapposizioni funzionali e non si deteriori il valore storico-artistico complessivo dell'edificio;
- che sia giustificata sotto il profilo del riordino strutturale e non modifichi i rapporti tra le varie parti dell'edificio, e che non determini un mutamento delle quote dei solai interni.

i) - Inferriate

Le inferriate tradizionali esistenti sono soggette a vincolo di conservazione: è ammessa la sola sostituzione, con analoghi materiali e lavorazioni delle parti degradate e non recuperabili.

Le inferriate delle finestre devono essere a disegno semplice preferibilmente con elementi a sezione tonda o quadra ed eventuali ferri piatti di irrigidimento orizzontale; le verniciature dovranno essere preferibilmente realizzate in vernice micacea, colore grigio "canna di fucile".

Sono vietate inferriate realizzate con materiali diversi dal ferro, con trattamenti di zincatura a vista e quelle realizzate con disegni estranei alla tradizione locale.

l) - Serramenti

Per gli oscuramenti sono ammessi gli antoni realizzati con tavole in legno smaltati con colori coprenti opachi e/o satinati, da estendere sull'intera porzione verticale di facciata avente colorazione e/o materiale di finitura uniforme; la collocazione di persiane esterne ad ante è consentita in relazione a caratteristiche ottocentesche della facciata, normalmente con smaltatura.

Solamente per gli antoni è ammessa l'eventuale mordenzatura con tonalità scure e opache, rimanendo escluso l'impiego di perline.

La scelta del tipo di oscuramento e della relativa verniciatura o smaltatura dovrà essere coordinata con i materiali e le eventuali colorazioni o decorazioni di ciascuna singola porzione verticale di facciata.

Per l'oscuramento delle aperture ubicate ai piani terra, soprattutto se prospettati su spazi pubblici, devono essere utilizzate ante cieche interne.

I serramenti devono essere realizzati in legno, preferibilmente verniciati in colori chiari coprenti opachi o satinati, da estendere sull'intera porzione verticale di facciata avente colorazione e/o materiale di finitura uniforme.

Di norma è da evitare l'impiego di serramenti ad una sola anta su finestre originariamente dotate di serramenti a due ante.

In casi particolari, al fine di meglio valorizzare elementi architettonici peculiari o in caso di aperture di grandi dimensioni e/o vetrine, il Sindaco potrà autorizzare l'uso di serramenti metallici realizzati con profilati semplici in ferro con verniciatura micacea colore grigio "canna di fucile".

E' vietato l'utilizzo di:

- monoblocchi che integrano il serramento con l'oscuramento
- oscuramenti avvolgibili (tapparelle e veneziane di qualunque materiale)

m) - Porte, portoni, ingressi

I portoni e portoncini tradizionali esistenti sono soggetti a vincolo di conservazione con ammessa la sola sostituzione con analoghi materiali delle parti degradate e non recuperabili.

Portoni e portoncini devono essere realizzati in legno con disegno ispirata a tipi tradizionali, di norma verniciati con colori coprenti, non dovranno comunque essere visibili eventuali telai metallici.

E' di norma vietato nei nuovi manufatti l'impiego di legno con trattamento di mordenzatura, nel caso di accertata preesistenza storica di manufatti in legno non verniciato è ammessa la conservazione ed il mantenimento di tale finitura.

Le roste (inferriate semicircolari o semiellittiche a forma di raggiera) sono soggette a obbligo di conservazione.

E' in ogni caso vietato apporre o inserire campanelli, citofoni, cassette postali, insegne, targhe, ecc, nelle spalle in pietra delle aperture.

n) - Vetrine

Negli edifici dove è ammessa la modifica delle facciate è vietata la formazione di nuove aperture per vetrine con luci di dimensioni superiori a mt. 3,00 per altezza h: 3,00, fermo restando il rispetto delle proporzioni e degli allineamenti delle facciate.

I contorni delle vetrine devono essere realizzati in muratura intonacata.

E' vietato il rivestimento con materiali lapidei naturali o artificiali, con piastrelle di qualunque genere, con metalli, legno, materie plastiche, ecc.

I serramenti devono essere realizzati in legno o in profilati semplici di ferro o alluminio con verniciatura coprente opaca o satinata.

Le pavimentazioni interne dei locali non devono sporgere oltre il filo del serramento e non essere visibili dall'esterno.

Sono ammesse le serrande purché realizzate con antoni ripiegabili o rimovibili in legno o in lamiera di ferro entrambi con verniciatura coprente opaca o satinata.

In caso di impossibilità ad installare gli antoni può essere ammesso l'impiego di serrande avvolgibili completamente cieche con verniciatura coprente opaca o satinata.

o) - Impianti tecnologici

I contatori del gas, dell'acqua e dell'energia elettrica devono essere collocati preferibilmente all'interno degli androni.

Dove ciò non sia possibile gli sportelli di protezione dovranno essere integrati nella facciata rispettandone il disegno, le proporzioni e le simmetrie, adottando comunque tutti gli accorgimenti necessari a ridurre l'impatto visivo con particolare riguardo ai materiali incongrui (plastica, acciaio inox, ecc.)

Dovrà essere in ogni caso evitata la collocazione di sportelli su murature in pietrame a vista o con trame murarie di pregio.

E' vietata la realizzazione di canne fumarie esterne al filo di facciata, ai soli fini dell'adeguamento di impianti esistenti alle normative vigenti, ove non altrimenti possibile, potranno essere autorizzati interventi in deroga a quanto sopra indicato sulla scorta di apposito progetto redatto in conformità ai criteri generali degli interventi sugli edifici esistenti.

p) - Soppalchi

E' consentita la realizzazione di soppalchi interni agli edifici, purché realizzati con strutture lignee o metalliche, mediante interventi reversibili.

La realizzazione dei soppalchi deve dar luogo a spazi abitabili o comunque praticabili, aventi altezza media non inferiore a mt. 1,80.

q) - Pareti e volte affrescate, soffitti a cassettoni

Qualora nelle operazioni di recupero venga accertata la presenza di pareti e/o volte affrescate, cassettoni lignei o finiture e decorazioni pittoriche, fatti salvi gli obblighi di segnalazione alla competente Soprintendenza, si dovrà operare per salvaguardare e conservare quanto rinvenuto, adeguando le previsioni progettuali alle esigenze insorte.

r) - Pavimentazione di cortili

Le pavimentazioni dei cortili devono essere realizzate con:

- acciottolati;
- lastre di pietra spuntata;
- ghiaietto o terra battuta;
- cubetti in porfido.

Sono vietate le pavimentazioni in piastrelle di ceramica, grès o materiali simili, in blocchetti di cemento, in conglomerato bituminoso, in pietra a lastrine, o comunque con finitura lucida.

L'eventuale impiego di elementi drenanti in cls prefabbricato, sarà consentita solamente nell'ambito di uno studio di sistemazione complessiva dell'area, e limitatamente alle aree scoperte destinate alla sosta degli automezzi.

s) - Fienili

La chiusura dei vani originariamente aperti dei fienili, dove consentito dalle presenti norme, dovrà essere eseguito con muratura intonacata o con assito in legno naturale o con vetrate, da posizionare in corrispondenza dell'asse o sul filo interno dei pilastri.

t) - Recinzioni

E' vietata la formazione di recinzioni che frazionino spazi liberi tipologicamente unitari.

Dove compatibile con le esigenze di uniformità della cortina muraria lungo le strade e gli spazi pubblici, o in sostituzione delle esistenti recinzioni non di pregio di cui la presente normativa non ne prescrive l'eliminazione, le recinzioni possono essere realizzate con inferriate realizzate con profilati semplici (quadri o tondi come elementi verticali, piatti come elementi prevalentemente orizzontali) con verniciatura opaca o satinata di colore scuro.

E' vietato l'impiego di profilati metallici a L, T, U, Z, ecc. , di elementi scatolari e tubolari, di reti e grigliati, di materiali quali l'alluminio, l'acciaio inox e comunque di tutti i materiali diversi dal ferro verniciato. In alternativa all'inferrata, dove coerente con i caratteri del contesto, non in contrasto con diritti di terzi e compatibile per il soleggiamento e la ventilazione dei luoghi, è ammessa la formazione di recinzioni costituite da muro intonacato con le stesse tecniche e materiali previsti per le facciate degli edifici.

RIEPILOGO SIGLE

PGT	- Piano di Governo del Territorio
DP	- Documento di Piano
PdR	- Piano delle Regole
PdS	- Piano dei Servizi
PTCP	- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
PTPR	- Piano Territoriale Paesistico Regionale
PTR	- Piano Territoriale Regionale
PAI	- Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po
SIC	- Siti di Importanza Comunitaria
ZPS	- Zone di Protezione Speciale
RIP	- Reticolo Idrografico Principale
RIM	- Reticolo idrografico Minore
PA	- Piano Attuativo
PL	- Piano di Lottizzazione
PR	- Piano di Recupero
PP	- Piano Particolareggiato
PPCS	- Piano Particolareggiato dei Centri Storici
PZ	- Piano di Zona per l'edilizia residenziale pubblica
PZA	- Piano di Zonizzazione Acustica
RE	- Regolamento Edilizio
RLI	- Regolamento locale d'Igiene
PC	- Piano del Commercio
PEEP	- Piano per l'Edilizia Economica Popolare
PII	- Programma Integrato di Intervento
PIP	- Piano degli Insediamenti Produttivi
PRU	- Programma di Riqualificazione Urbana
PRUST	- Programma di Riqualificazione Urbana e Sviluppo Sostenibile del Territorio
PUGSS	- Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo
SIT	- Sistema Informativo Territoriale
VASP	- Viabilità Agro-Silvo-Pastorale
VAS	- Valutazione Ambientale Strategica
VIC	- Valutazione di Incidenza
VIA	- Valutazione di Impatto Ambientale
AdP	- Accordi di Programma
ARPA	- Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
ASL	- Azienda Sanitaria Locale
CoFAS	- Consorzio Forestale Alto Serio
CMVS	- Comunità Montana Valle Seriana
L	- Legge
LUN	- Legge Urbanistica Nazionale
D.Lgs	- Decreto Legislativo
DL	- Decreto Legge
DPR	- Decreto del Presidente della Repubblica
DPCM	- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
DM	- Decreto Ministeriale
OM	- Ordinanza Ministeriale
LR	- Legge Regionale
DCR	- Deliberazione Consiglio Regionale
DGR	- Deliberazione Giunta Regionale
RR	- Regolamento Regionale
PdC	- Permesso di Costruire
PdCC	- Permesso di Costruire Convenzionato
DIA	- Denuncia Inizio Attività
SCIA	- Segnalazione Certificata Inizio Attività
PRG	- Piano Regolatore Generale
PdF	- Programma di Fabbricazione
PPA	- Programma Pluriennale di Attuazione